

# Guida

## all'Orientamento Legale dei cittadini stranieri in Italia

Ingresso nell'Unione Europea

Ricongiungimento familiare

L'assistenza sanitaria

La protezione internazionale

Permesso di soggiorno

Domanda di protezione

Schengen

La cittadinanza italiana

Diritti dello straniero

Studiare in Italia

L'espulsione

Doveri dello straniero



## **TUTTI I DIRITTI RISERVATI**

Questa guida - o parti di essa - può essere stampata e/o fotocopiata solo per usi non a fini di lucro. Non può essere diffusa su supporti diversi dal sito web di Caritas Italiana senza citarne la proprietà dei diritti.

Tutti i testi sono di proprietà di Caritas italiana. Le foto inserite nelle copertine dei capitoli e dei paragrafi sono di proprietà di Fotolia.com che ne ha ceduto l'uso in sub-licenza a 4Media scarl.

Le altre immagini, se non diversamente indicato, sono di proprietà di Caritas Italiana.

Testi a cura di Caritas Italiana

Realizzazione grafica 4Media scarl

# Indice ipertestuale

## CAPITOLO 1 - Ingresso del cittadino straniero

- 1.1** La regolamentazione della circolazione di persone e gli accordi di Schengen
- 1.2** L'autorizzazione all'ingresso nel territorio Schengen

## CAPITOLO 2 - Ingresso del cittadino straniero

- 2.1** Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno
- 2.2** Il lavoro subordinato: autorizzazione al lavoro e modalità di rilascio del permesso di soggiorno
- 2.3** Rinnovo del permesso di soggiorno
- 2.4** Permessi di soggiorno nell'ambito lavorativo
- 2.5** Permessi di soggiorno per tutela dell'unità familiare
- 2.6** Permessi di soggiorno per tutela minori
- 2.7** Permessi di soggiorno per protezione internazionale
- 2.8** Permessi di soggiorno per altro titolo

## CAPITOLO 3 - L'espulsione

- 3.1** L'espulsione dello straniero dal territorio nazionale italiano
- 3.2** Trattenimento del cittadino straniero

- 3.3** Altre modalità di espulsione
- 3.4** Procedura di riabilitazione
- 3.5** Reati legati all'immigrazione clandestina

## **CAPITOLO 4 - L'espulsione**

- 4.1** I diritti ed i doveri dello straniero
- 4.2** Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno)
- 4.3** L'assistenza sanitaria
- 4.4** Lo studio
- 4.5** Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati all'estero
- 4.6** Prestazioni assistenziali e previdenziali
- 4.7** Altre tipologie di prestazioni
- 4.8** La regolamentazione dei rapporti matrimoniali
- 4.9** I servizi demografici
- 4.10** La cittadinanza italiana

## **CAPITOLO 5 - La protezione internazionale**

- 5.1** Definizioni: il rifugiato, il beneficiario di protezione sussidiaria e l'asilo costituzionale
- 5.2** La domanda di protezione internazionale

- 5.3** Diritti del Richiedente la protezione internazionale
- 5.4** Diritti del rifugiato
- 5.5** Diritti del beneficiario della protezione sussidiaria
- 5.6** Diritti del beneficiario di protezione umanitaria


## **CAPITOLO 6 - Il cittadino dell'Unione Europea**

- 6.1** Paesi aderenti all'Unione Europea
- 6.2** Diritti, facoltà e doveri
- 6.3** Il soggiorno del cittadino europeo che lavora
- 6.4** Il soggiorno del cittadino europeo che studia
  - Scheda** - Il soggiorno del cittadino europeo che non studia e non lavora
- 6.5** Assistenza sanitaria
- 6.6** L'iscrizione anagrafica ed il soggiorno superiore a tre mesi
- 6.7** Il familiare del cittadino europeo



# CAPITOLO 1

Ingresso del cittadino straniero



# Introduzione

**D**ovendo svolgere un'analisi del percorso che il cittadino straniero compie per giungere nel territorio nazionale italiano, le regole e le procedure che ne regolamentano l'ingresso occupano indubbiamente una posizione determinante.

Il rilascio del permesso di soggiorno, la continuità della permanenza sul territorio, l'accesso alle misure di tutela e di integrazione e le stesse misure di respingimento e di espulsione, sono tutte procedure la cui applicazione è condizionata da una corretta e legittima modalità di ingresso. In sostanza, ogni successivo aspetto del trattamento riservato allo straniero soggiornante, a vario titolo, nel territorio nazionale italiano è di fatto condizionato dai principi e dalle procedure di regolamentazione degli ingressi.

Ne consegue che la valutazione e l'esame dei casi e delle problematiche rappresentate da un cittadino straniero non possono prescindere da un approfondimento del percorso che lo ha portato a decidere di lasciare il proprio Paese e di fare ingresso nel territorio di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e, più in particolare, dell'Italia.

Come si avrà modo di verificare nel corso della lettura del capitolo 1, il percorso di ingresso è predeterminato dalla normativa nazionale e comunitaria, che prevede il possesso e la conseguente dimostrazione di alcuni requisiti considerati indispensabili per favorire l'accesso regolare nel territorio nazionale.

Il mancato rispetto di questa complessa procedura, nella quale occorre considerare al contempo i soggetti che intervengono e i requisiti oggettivi da dimostrare, segna inevitabilmente il prosieguo della vita giuridica del cittadino straniero. La mancanza di un regolare visto di ingresso impedirà di richiedere il corrispondente permesso di soggiorno, nonché di accedere al percorso di integrazione altrimenti previsto.

---



---

Il capitolo si propone quindi di fornire indicazioni sia di carattere generale che particolare sulle procedure di ingresso ma anche sui requisiti occorrenti per l'ottenimento dell'autorizzazione, nonché sui principali soggetti che intervengono durante i differenti procedimenti ed ai quali occorre rivolgersi per dare loro inizio.

Si ricorda, a questo proposito, che le procedure di ingresso non sempre devono essere introdotte dal cittadino straniero residente nel proprio Paese ma, in alcuni casi, hanno inizio nel territorio italiano presso le amministrazioni investite di questo potere. Unica eccezione i richiedenti asilo, categoria di cittadini stranieri di cui si tratterà in un capitolo apposito, il 5 °, i quali seppure facciano ingresso in maniera irregolare nel territorio nazionale italiano e quindi privi di autorizzazione ed anche di documentazione identificativa, possono temporaneamente essere autorizzati al soggiorno fintanto che duri la procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

---



## La regolamentazione della circolazione di persone e gli accordi di Schengen

**L**e norme in materia di ingresso, circolazione e soggiorno sul territorio nazionale italiano sono state introdotte dal legislatore nella prospettiva di conformare l'ordinamento giuridico italiano alle disposizioni dettate dagli Accordi di Schengen, che impegnano quasi tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, ed alcuni Paesi non aderenti, ma collocati geograficamente nel continente europeo. **(1)**

Pur avendo firmato il Trattato di adesione il 27.11.1990, l'Italia fa ingresso operativamente nel sistema di Schengen il 26 ottobre 1997, impegnandosi così ad adottare norme e procedure comuni agli altri Stati aderenti, tra l'altro, in materia di **circolazione, controllo delle frontiere e regolamentazione degli ingressi dei cittadini provenienti da Paesi non aderenti** agli Accordi.

Ed è in questa prospettiva che si è sviluppato, nel corso dell'ultimo decennio, il processo di crescita e consolidamento europeo, così da spingere gli Stati membri dell'U.E. verso un processo di armonizzazione delle procedure in materia di circolazione dei cittadini comunitari e di quelli appartenenti ai Paesi extra – U.E., facendo propri con il Trattato di Maastricht prima e con il Trattato di Amsterdam poi (1999), definizioni, procedure e disposizioni già previste e applicate in materia eco-

---

---

nomica, politica e sociale.

Procedendo ad una integrazione della Convenzione e dei Protocolli di adesione e ratifica di Schengen, il Trattato di Maastricht istituisce e formalizza il c.d. *acquis* di Schengen, in base al quale gli Stati membri dell'Unione Europea si impegnano ad assumere obblighi in materia di controlli alle frontiere interne ed esterne del c.d. spazio Schengen.

Lo “spazio Schengen” è quindi l'insieme dei territori nazionali dei Paesi membri dell'Unione Europea (e non solo) che applicano la Convenzione e che hanno quindi aderito, in misura maggiore o minore, all'*acquis* corrispondente ovvero: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera e Liechtenstein. **(2)**

In materia di **circolazione delle persone**, lo scopo principale è quello di eliminare i controlli alle **frontiere interne**, cioè le frontiere comuni ai paesi firmatari, e rafforzare le **frontiere esterne**, ovvero il perimetro esterno dello spazio comune.

Ne consegue una **diversità di trattamento** tra i cittadini degli Stati membri e i cittadini che provengono invece da uno Stato non aderente all'U.E. (di seguito denominati “cittadini stranieri”):

- 1) i cittadini degli Stati membri possono circolare liberamente all'interno dello spazio comune;
  - 2) i cittadini stranieri potranno fare ingresso nel territorio comune U.E. attraverso le frontiere esterne, ma solo se muniti di un'**autorizzazione all'ingresso denominata “visto d'ingresso”**.
-



## L'autorizzazione all'ingresso nel territorio Schengen

**I**l cittadino straniero che intenda fare ingresso nello spazio comune U.E. dovrà attraversare una frontiera esterna munito del proprio **passaporto valido** (o del documento equipollente) e del **visto d'ingresso** apposto sul documento stesso.

Come vedremo in seguito, il rilascio del visto d'ingresso è necessario non solo ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale di uno Stato membro dell'U.E., ma anche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, in definitiva, al prosieguo del soggiorno regolare. Ne consegue che **l'ingresso di un cittadino straniero senza questo fondamentale requisito inficia inevitabilmente la regolarità del soggiorno**. Non solo. La regolamentazione degli ingressi è articolata in maniera tale da stabilire un percorso determinato per ciascuna motivazione di ingresso. Se il cittadino straniero, ad esempio, farà ingresso con un visto rilasciato per motivi di studio, potrà richiedere solo la tipologia di permesso di soggiorno corrispondente (studio), e non un'altra.



Un'eccezione può essere fatta, ad esempio, per coloro che fanno ingresso con un visto per motivi di turismo ma chiedono l'accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (3)

---

## Il passaporto

Il passaporto è il documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da un Paese all'altro. Può essere diplomatico, di servizio, ordinario ed individuale o collettivo (intestato a gruppi di persone aventi tutte la stessa cittadinanza e in viaggio per lo stesso motivo, di solito turistico).

Il visto non può essere apposto su un passaporto o su un documento di viaggio già scaduto e comunque la durata della validità del passaporto deve essere superiore a quella del visto di almeno 3 mesi.

## I documenti equipollenti al passaporto

Di seguito l'elenco dei documenti equivalenti al passaporto:

**titolo di viaggio per apolidi.** Gli apolidi sono generalmente soggetti all'obbligo del visto per l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;

**titolo di viaggio per rifugiati.** I rifugiati sono generalmente soggetti all'obbligo del visto per l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell'Accordo di Strasburgo;

**titolo di viaggio per stranieri.** Viene rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini e generalmente obbliga a richiedere il visto per l'Italia a meno che il possessore non disponga di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;

**libretto di navigazione.** E' il documento professionale rilasciato ai marittimi per la loro attività, valido per l'ingresso nello spazio Schengen solo per le esigenze professionali;

---

---

**documento di navigazione aerea.** E' il documento rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle compagnie aeree civili solo per motivi inerenti la loro attività lavorativa;

**lasciapassare delle Nazioni Unite.** E' il documento rilasciato al personale ONU ed a quello delle Istituzioni dipendenti;

**documento rilasciato da un Quartiere generale della NATO.** Viene rilasciato al personale civile e militare dell'Alleanza Atlantica. I membri delle forze NATO sono esenti dal visto (l'obbligo vige invece per i familiari e il personale civile al seguito);

**carta d'identità per i cittadini degli Stati della U.E.** E' valida anche per l'espatrio per motivi di lavoro. Il possesso è esente dal visto;

**carta d'identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo europeo sull'abolizione del passaporto.** E' valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli stessi Stati, esclusivamente per i viaggi di durata inferiore a 3 mesi. Il possessore è esente dal visto;

**elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno della U.E.** Viene rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della U.E. I titolari sono esenti dall'obbligo di visto;

**lasciapassare.** E' un foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l'Italia;

**lasciapassare (o tessera) di frontiera.** Viene concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera ed è valido per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti.

## **Il visto d'ingresso**

Il visto di ingresso è l'**autorizzazione ad entrare nel territorio nazionale**, rilasciata da uno Stato membro al cittadino straniero, sia per il transito che, soprattutto, per il soggiorno in detto Stato. Il visto rila-

---

---

sciato per soggiorni non superiori a tre mesi può essere utilizzato anche per l'ingresso in un Paese dell'U.E. diverso da quello che ha emesso l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione all'ingresso viene comprovata dall'apposizione di un **adesivo di colore preminentemente verde cangiante**, apposto su una pagina del passaporto o sul documento equipollente, in cui vengono riportati alcuni dati come la durata del soggiorno, lo Stato membro che ha autorizzato l'ingresso, il motivo del visto.

E' previsto l'uso della medesima forma di visto, denominato "visa Schengen".



Generalmente, al momento dell'ingresso in Italia, il personale della Polizia di frontiera appone un timbro che comprova l'avvenuto ingresso. Il timbro può essere messo sopra il visto (in basso a destra) o nella facciata immediatamente successiva.



L'autorizzazione all'ingresso, comprovata dal rilascio del visto, non è prorogabile, ma, per alcune tipologie di visto, può essere rinnovata la corrispondente autorizzazione al soggiorno nel territorio nazionale dello Stato membro (comprovata dal rilascio del "permesso di soggiorno"), previa presentazione dei requisiti richiesti. In caso contrario, terminato il periodo di soggiorno autorizzato, il cittadino straniero deve fare ritorno nel proprio Paese o nel Paese di residenza, per non incorrere nei provvedimenti di espulsione previsti dalla legislazione in materia di immigrazione.

---

---

## Organi competenti al rilascio del visto

Competente al rilascio dell'autorizzazione all'ingresso è la **Rappresentanza Consolare (Consolato)** presente nel territorio dello Stato extra – U.E. di cui è cittadino lo straniero che ne fa richiesta o in cui risiede.

Solo in casi di assoluta necessità, gli uffici della polizia di frontiera possono rilasciare visti di ingresso per una durata non superiore a 10 giorni e visti di transito per una durata non superiore a 5 giorni.

Il visto può essere richiesto dal cittadino straniero sia per sé che per i propri familiari minori. Per poter presentare autonomamente la domanda di rilascio del visto di ingresso, il cittadino straniero deve aver compiuto la maggiore età (18 anni); altrimenti, la richiesta potrà essere presentata da un maggiorenne, previa dimostrazione dell'assenso all'espatrio di ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnano il minore nel viaggio, o in loro assenza, del tutore legale.

## Tipologia di visti e durata

I visti vengono suddivisi secondo lo schema che segue.

**Visti Schengen Uniformi (VSU)** - validi per il territorio dell'insieme dei Paesi contraenti e rilasciati per:

Transito Aeroportuale (**tipo A**);

Transito o soggiorni di breve durata, o di viaggio, (**tipo C**) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi. **(4)**

Costituisce un'eccezione il rilascio di visti a personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di frequenti autorizzazioni all'ingresso ed offrano, al contempo, le garanzie necessarie. In questo caso, infatti, è consentito loro il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).

**Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL)** - validi soltanto per lo

---



---

Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Viene prevista una deroga in caso di ingresso per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.

**Visti per Soggiorni di Lunga Durata o “Nazionali” (VN)** – sono validi per soggiorni di oltre 90 giorni (**tipo D**), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. Se il visto è ancora in corso di validità, i titolari di visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre.



Il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato da una Rappresentanza Consolare diversa ma delegata a farlo, se nel Paese di provenienza del cittadino straniero non vi è la Rappresentanza Consolare dello Stato Schengen competente in via principale al rilascio, mentre, non è prevista alcuna procedura di delega per il rilascio di Visti Nazionali.

Il visto può essere richiesto dal cittadino straniero sia per sé che per i familiari inseriti nel proprio documento di viaggio (minori).

## Costi del visto

All'atto della presentazione della domanda di visto d'ingresso, il cittadino straniero dovrà provvedere al pagamento delle spese amministrative previste nella misura di 60 euro per i visti di tipo A, B, C (35 euro se si tratta di minori tra i 6 e i 12 anni) e di 116 euro per i visti di lunga durata (tipo D) **(5)**. Nel rispetto degli Accordi di facilitazione in vigore con l'UE, il costo delle spese sarà sempre di 35 euro per i visti di tipo A, B, C, rilasciati ai cittadini stranieri provenienti da uno dei seguenti

---

---

Paesi: Ucraina, Federazione Russa, FYROM, Bosnia – Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Moldavia.

Sono esenti dal pagamento delle spese le seguenti categorie di persone:

1. minori di 6 anni (solo per brevi soggiorni);
2. il familiare di cittadino UE e di cittadino svizzero (solo entro il 2° grado);
3. gli studenti lungo soggiornanti;
4. gli studenti e gli insegnanti che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica (breve soggiorno);
5. i ricercatori ex Raccomandazione 2005/761/CE del 28.09.2005.

## Requisiti richiesti per il rilascio del visto

All'istanza di rilascio del visto di ingresso, nella quale vengono indicati i dati identificativi, gli estremi del passaporto in corso di validità (o del documento equivalente), il luogo ed il motivo del soggiorno, vanno allegati quei documenti ritenuti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di ingresso, e più in particolare:

la dimostrazione del **possesso dei mezzi di sussistenza** ritenuti sufficienti per giustificare la durata del soggiorno ed anche il ritorno nel Paese di provenienza (cfr scheda 1). In tal caso può essere richiesta l'esibizione di documentazione bancaria da cui si evinca la condizione economica del cittadino straniero (fideiussione, polizza fideiussoria, titoli di credito equivalenti, titoli di servizi prepagati, atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale);

**l'indicazione del luogo** in cui si intende soggiornare in Italia (abitazione privata, albergo, etc.);

la dimostrazione del possesso dei **biglietti di andata e ritorno**, quest'ultimo, anche per dimostrare la disponibilità del denaro necessario al rimpatrio;

il **nulla osta al lavoro**, quando si richiede un visto di ingresso per la-

---

voro subordinato o autonomo;

il **nulla osta al ricongiungimento familiare**, quando il cittadino straniero è stato autorizzato a questo tipo di ingresso;

l'autorizzazione alla frequenza di un **corso di studi** universitari (quando il cittadino straniero è stato autorizzato a fare ingresso per motivi di studio).



La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione alloggiativa si intende dimostrata dal datore di lavoro nei casi di ingresso per lavoro subordinato e dal rilascio del nulla osta nei casi di ricongiungimento familiare. Nel caso del ricongiungimento con un cittadino straniero a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, il requisito non viene richiesto.

**Scheda 1** - Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale con un visto per affari, cure mediche (per l'accompagnatore), gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo (Direttiva M.I. 1.3.2000).

<b>Durata del viaggio</b>	<b>1 partecipante</b>	<b>2 o più partecipanti</b>
<b>da 1 a 5 giorni</b> (quota fissa complessiva)	€ 269,60	€ 212,81
<b>Da 6 a 10 giorni</b> (quota giornaliera a persona)	€ 44,93	€ 26,33
<b>Da 11 a 20 giorni</b>		
Quota fissa	€ 51,64	€ 25,82
Quota giornaliera a persona	€ 36,67	€ 22,21
<b>Oltre 20 giorni</b>		
Quota fissa	€ 206,58	€ 118,79
Quota giornaliera a persona	€ 27,89	€ 17,04



Sarà considerata inammissibile la domanda di rilascio del visto di ingresso presentata dal cittadino straniero munito di documentazione falsa o contraffatta.

La rappresentanza consolare verifica inoltre che il cittadino straniero non sia segnalato, ai fini della non ammissione, nel Sistema Informativo Schengen (SIS).

## **Obbligo del visto d'ingresso**

Sono tenuti a richiedere il visto d'ingresso i cittadini stranieri provenienti dai seguenti Paesi: Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Isole Marshall, Mauritania, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Ruanda, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.



Il cittadino straniero è sempre obbligato a richiedere il visto di lunga durata (VN di tipo D), anche se proviene da uno Stato non soggetto ad obbligo di visto di breve durata o di transito.

## Obbligo del visto di transito aeroportuale

Sono obbligati a richiedere il visto di transito aeroportuale i cittadini provenienti dai seguenti Paesi: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sri Lanka.

In ogni caso, non vi è l'obbligo di visto di transito quando:

1. il cittadino straniero è titolare di un visto uniforme valido (Tipo C) o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata (Tipo D) o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;
2. il cittadino straniero è titolare di un titolo di soggiorno valido, rilasciato da uno Stato membro della UE che non partecipa all'adozione del Regolamento CE n. 810/2009 (es. Regno Unito), o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'*acquis* di Schengen (es. Romania), oppure è titolare di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell'allegato V del Reg. CE n. 810/2009, rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o dagli Stati Uniti d'America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare;
3. il cittadino straniero è titolare di un visto valido per uno Stato membro dell' UE che non partecipa all'adozione del Regolamento CE n. 810/2009 (es. Regno Unito), o per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'*acquis* di Schengen (es. Romania), o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America, quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;
4. il cittadino straniero è familiare di un cittadino dell'Unione Europea;
5. il cittadino straniero è titolare di passaporto diplomatico.

---

## Il rischio di immigrazione illegale e la discrezionalità amministrativa delle Rappresentanze Consolari

Le autorità consolari italiane, nell'ottica di fornire una collaborazione attiva contro l'immigrazione irregolare, possono richiedere al cittadino straniero che richiede il rilascio di un visto di breve durata, la presentazione di ulteriore documentazione, al fine di verificare l'effettivo interesse all'ingresso nel territorio nazionale ed all'uscita, e le condizioni economiche che questi possiede. La valutazione del c.d. **“rischio di immigrazione illegale”** rimane di esclusiva competenza della Rappresentanza Consolare italiana che può ritenere di dover rifiutare il rilascio di un visto d'ingresso anche di fronte alla presentazione di una completa e compiuta documentazione. A tal fine, può ritenersi rilevante l'esito del colloquio con il cittadino straniero che richiede il visto. Per i visti di lunga durata è prevista analoga valutazione ma limitatamente al visto per studio.

### Cause ostative all'ingresso

Indipendentemente dal rischio di immigrazione illegale, la Rappresentanza Consolare può rifiutare il rilascio del visto di ingresso quando:

1. non sussistono i requisiti richiesti per il rilascio dello specifico visto;
  2. il cittadino straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato Italiano o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
  3. il cittadino straniero risulti condannato per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (cfr scheda 2);
-

---

4. il cittadino straniero risulti già colpito da un provvedimento di espulsione emesso dall'autorità competente nel territorio nazionale italiano o in quello di un altro Stato membro, senza che siano trascorsi i termini prescritti per legge;

5. nel caso di visti di breve durata, se negli ultimi 6 mesi il cittadino straniero abbia già soggiornato 3 mesi nel territorio nazionale (TN, di seguito).

6. il visto di transito veniva precedentemente considerato di tipo B ma è stato abrogato dal Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010) e dal 5 aprile 2010 i visti per Transito sono di tipo C.

### **Scheda 2 - Art. 380 c.p.p. – l'arresto obbligatorio in flagranza**

*Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni.*

*Anche fuori dai casi indicati, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi consumati o tentati:*

- 1. delitti contro la personalità dello Stato (art. 241 e ss. codice penale) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni;*
  - 2. delitto di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.);*
  - 3. delitti contro l'incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni o nel massimo a 10 anni (artt. 422 e ss. c.p.);*
  - 4. delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);*
-

- 
5. *delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (artt. 600 bis e ss. c.p.);*
  6. *delitto di furto commesso in luoghi in cui sono custodite armi (armerie o depositi vari) ex legge 8 agosto 1977, n. 533;*
  7. *delitto di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.);*
  8. *delitti di rapina e di estorsione ( artt. 628, 629 c.p.);*
  9. *delitti di fabbricazione illegale, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico, di armi clandestine anche da sparo;*
  10. *delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;*
  11. *delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni;*
  12. *delitti di promozione, costituzione, direzione ed organizzazione delle associazioni segrete, di carattere militare, e altre previste da differenti disposizioni legislative;*
  13. *delitti di partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione, della associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);*
  14. *delitti di promozione, direzione, costituzione ed organizzazione della associazione per delinquere ( art. 416 c.p.)*

## **Tempi di rilascio del visto**

La Rappresentanza consolare avvia l'istruttoria, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti e attivando le procedure in materia di sicurezza, e rilascia il visto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. I termini sono invece di 30 giorni per il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, e di 120 per il visto di lavoro autonomo.

---



---

Qualora fosse necessario effettuare ulteriori accertamenti e/o acquisizioni di documenti, è ammesso il ritardo nella definizione della procedura e quindi il mancato rispetto dei termini di rilascio previsti.

## Procedura di impugnazione in caso di diniego dell'autorizzazione all'ingresso

Terminata l'istruttoria, ove la Rappresentanza consolare ritenga non vi siano i presupposti per il rilascio del visto d'ingresso, emette un provvedimento di diniego. Nel provvedimento vengono indicati i motivi del rifiuto e fornite le informazioni circa i mezzi di impugnazione previsti dalla legislazione nazionale italiana.

Entro **60 giorni** dalla notifica del provvedimento di diniego, il cittadino straniero può presentare il ricorso unicamente presso il Tribunale amministrativo regionale (**TAR**) **del Lazio**, mentre nel caso di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale ordinario, senza limiti temporali.

## La frontiera e i controlli

Il rilascio del visto non garantisce, in modo assoluto, l'ingresso del cittadino straniero nel territorio di uno Stato membro.

Durante le operazioni di controllo che effettua la polizia di frontiera:

- viene identificato nuovamente il cittadino straniero (esame della documentazione personale in suo possesso);
  - vengono verificati eventuali motivi ostativi all'ingresso;
  - viene constatato il possesso dei requisiti necessari all'ingresso e la loro corrispondenza allo scopo del viaggio;
  - In base alla valutazione effettuata, viene autorizzato o negato l'ingresso nel territorio nazionale.
-

---

## Respingimento

La polizia di frontiera può effettuare il respingimento nei confronti dei cittadini stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale. In questo caso, verrà apposto un timbro di ingresso che l'addetto alla frontiera dovrà barrare con una croce o con dei segni identificativi, indicandovi quindi, con il numero corrispondente, il motivo del respingimento.

I valichi di frontiera devono essere dotati di servizi informativi e di assistenza per coloro che intendano presentare domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ed anche per coloro che vogliono fare ingresso per soggiorni di durata superiore a tre mesi. Il vettore che ha condotto alla frontiera un cittadino straniero privo di visto d'ingresso o che deve essere comunque respinto deve ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello in cui gli è stato rilasciato il documento di viaggio in possesso.

## Principali procedure d'ingresso nel territorio nazionale italiano e rilascio del visto

Il decreto interministeriale n. 850 dell'11.05.2011 e il decreto del Ministero degli Affari esteri del 12 luglio 2000 definiscono le tipologie dei visti di ingresso conformemente alle disposizioni europee.

Sono previste 21 tipologie di visto di ingresso: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito, trasporto, turismo, vacanza – lavoro, volontariato.

Di seguito vengono illustrate le principali tipologie dei visti di ingresso.

### Visto per adozione

Il minore straniero, destinatario di un provvedimento di adozione o di affidamento pre - adottivo emesso dalla competente autorità straniera, può

---

---

fare ingresso nel territorio nazionale italiano al fine di soggiornarvi per un periodo di tempo indeterminato presso i propri adottanti o affidatari.

La Rappresentanza consolare rilascia il visto per adozione previa **autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno** permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.

Al di fuori dei casi indicati dalla legge n.184/83 e successive modifiche, il rilascio del visto di ingresso può avvenire anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero deliberata in Italia, previo rilascio del nulla osta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.

## Visto per affari

Il cittadino straniero che intende viaggiare in Italia per finalità economiche, commerciali, trattative, apprendimento e uso di apparecchiature e strumenti acquistati o venduti, può richiedere il rilascio di questa particolare categoria di visto.

Le condizioni per il rilascio sono le seguenti:

- dimostrazione della condizione di operatore economico – commerciale attraverso il deposito della **documentazione locale comprovante l'effettiva condizione di operatore economico-commerciale (ad es.: licenza d'esercizio, certificato di visura camerale, ecc.)**;
  - finalità economico – commerciale del viaggio;
  - **programma del soggiorno, con indicati i contatti "d'affari" previsti e i recapiti in Italia, o lettera d'invito dell'impresa italiana**;
  - assicurazione sanitaria;
  - adeguati mezzi economici di sostentamento nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell'Interno 1.3.2000 (cfr scheda 1);
  - disponibilità di un alloggio.
-

---

## Visto per cure mediche

Il cittadino straniero che abbia necessità di essere sottoposto a trattamenti medici presso strutture sanitarie italiane pubbliche o private può richiedere ed ottenere questo particolare visto d'ingresso per sé e per l'eventuale accompagnatore che dovrà assisterlo durante la somministrazione delle cure.

Vista la particolarità delle circostanze che determinano l'autorizzazione all'ingresso, qualora le condizioni del cittadino straniero che necessita delle cure mediche siano particolarmente gravi, contravvenendo alla regola generale, già illustrata, secondo cui il visto deve essere richiesto personalmente dal cittadino straniero, in questo caso, la richiesta può essere effettuata anche da un familiare o da un terzo che vi abbia interesse (medico curante, istituto per minori, etc.).

Le condizioni da dimostrare per il rilascio del visto d'ingresso sono le seguenti:

- dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura da somministrare, la data di inizio e la durata presunta del trattamento terapeutico;
- attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale pari al 30% del costo complessivo del trattamento sanitario;
- documentazione che attesti la disponibilità di un alloggio e la garanzia del proprio sostentamento in Italia (anche per l'eventuale accompagnatore).

Il visto per cure mediche può essere rilasciato nell'ambito dei c.d. programmi umanitari previsti dall'art. 36 del TUI, in presenza di una specifica attestazione rilasciata dalla competente Autorità regionale al cittadino straniero che ne ha fatto richiesta. L'attestazione deve certificare l'esistenza della delibera appositamente emessa per lo stanziamento dei fondi per i programmi assistenziali e indicare la copertura finanziaria dell'intervento sanitario richiesto.

---

---

## Visto per lavoro subordinato stagionale e non stagionale: procedura denominata “chiamata nominativa”

Il cittadino straniero che voglia fare ingresso in Italia per lavorare presso un datore di lavoro determinato (conosciuto, ad esempio, tramite un parente già residente in Italia) deve attendere l'autorizzazione all'ingresso emessa solo al termine di una complessa procedura denominata “**chiamata nominativa**”.

E' bene ricordare che **non è consentito l'ingresso per cercare lavoro**. Il visto per lavoro subordinato viene rilasciato solo al termine della procedura di chiamata nominativa. Il datore di lavoro è il soggetto che promuove la domanda, e lo Sportello Unico, terminata l'istruttoria, autorizza la richiesta, rilasciando il nulla osta all'ingresso del lavoratore cittadino straniero.

Il buon esito della procedura è condizionato dalla sussistenza di unità disponibili tra quelle autorizzate dal Governo con specifico decreto, cd “**decreto flussi**”.

La procedura di chiamata nominativa consta di più soggetti e fasi che si avvicendano tra loro, strettamente collegati l'uno all'altro.

È bene ricordare che:

- a. Il cittadino straniero non può fare ingresso per lavoro senza lo specifico visto d'ingresso per “lavoro subordinato”, rilasciato dal Consolato italiano;
- b. Solo il possesso del visto per lavoro abilita il cittadino straniero a fare ingresso nel territorio nazionale italiano per questo motivo. La sola presenza di un datore di lavoro pronto ad assumerlo, non è una condizione sufficiente se non è stato rilasciato il relativo visto;
- c. Il cittadino straniero non può fare ingresso con una tipologia di visto differente (ad esempio, per turismo o per affari) e chiedere invece il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.



---

Attualmente è in uso un **sistema di invio telematico delle istanze**.

Il Governo pubblica un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) in cui **stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri che possono fare ingresso in Italia a fini lavorativi**, a cui segue, di norma, una circolare del Ministero del Lavoro in cui vengono specificate le ripartizioni dei flussi per regioni e per provincie. Di conseguenza, se al momento della presentazione della domanda da parte del potenziale datore di lavoro vi sono quote predisposte con il DPCM ancora disponibili, un'unità può essere assegnata alla domanda inviata dal futuro datore di lavoro di cui sopra.

Naturalmente, in seconda battuta, si valutano gli ulteriori requisiti richiesti e indicati dal potenziale datore di lavoro nella domanda, nonché gli eventuali motivi ostativi all'ingresso del lavoratore che si intende autorizzare all'ingresso con il rilascio del nulla osta lavorativo. Prima di presentare la domanda occorre richiedere una verifica presso il **Centro per l'impiego** che, attraverso una indagine sull'intero territorio nazionale dovrà verificare se vi sono cittadini italiani o comunitari disposti ad accettare l'impiego proposto con la chiamata nominativa. Qualora questo dovesse accadere, il potenziale datore di lavoro non è obbligato ad accettare la candidatura e può chiedere che si dia seguito all'autorizzazione all'ingresso del cittadino straniero, così come formulata in precedenza.

Solo al termine di questa ulteriore valutazione potrà essere rilasciato al datore di lavoro un **nulla osta all'ingresso** del lavoratore nel territorio nazionale italiano per motivi di lavoro.

Stando alla nuova procedura di avvio telematico della chiamata nominativa, il datore di lavoro, munito di personal computer predisposto per il **collegamento ad internet**, dovrà collegarsi al sito del Ministero dell'interno [www.nullaostalavoro.interno.it](http://www.nullaostalavoro.interno.it). Dopo aver effettuato la **registrazione** inserendo i propri dati identificativi e fornendo l'indirizzo di posta elettronica, il sistema provvederà ad inviare una e-mail di conferma. Una volta terminata la registrazione, l'utente – datore di lavoro avrà **accesso alla modulistica** presente sul sito e potrà decidere di salvare sul proprio computer il modulo che dovrà adoperare per l'invio della domanda. Dopo aver individuato il modulo e provveduto al salvataggio (si possono richiedere un massimo di 5 moduli), rimanendo in rete, occorre scaricare uno specifico

---

---

**programma**, indispensabile per la **compilazione**. Successivamente, il modulo potrà essere compilato, anche a più riprese, e senza dover necessariamente rimanere collegati alla rete.

Completata la compilazione, il modulo potrà essere inviato telematicamente. Per accertarsi che l'invio sia stato effettuato correttamente, si dovrà attendere l'immediata ricezione di una e-mail di conferma, in cui sono indicati i dati per l'identificazione, nonché l'ora ed il giorno di invio.

In ogni caso, la domanda può essere inoltrata nei termini previsti dal decreto di programmazione dei flussi ovvero:

- per le istanze relative ai lavoratori stranieri provenienti dai Paesi per i quali vengono istituite **quote privilegiate**, le domande potranno essere inviate **a partire dal 15° giorno** successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale;

- per le istanze relative all'instaurazione di **rapporti lavoro domestico o di assistenza alla persona**, le domande potranno essere inviate **a partire dal 18° giorno** successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale;

- per le istanze relative a **tutte le altre attività lavorative**, le domande potranno essere inviate **a partire dal 21° giorno** successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Per ricevere informazioni sulla pratica, l'utente registrato potrà accedere al proprio profilo e verificarne lo stato, poiché sarà cura dell'Amministrazione competente aggiornare le fasi dell'istruttoria di ogni singola istanza.

Conclusa favorevolmente la fase istruttoria, potrà essere rilasciato il nulla osta al lavoro.

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con l'indicazione del codice fiscale, comunicato dallo Sportello Unico per l'immigrazione. Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, il lavoratore straniero si dovrà presentare allo Sportello Unico competente per sottoscrivere il contratto di soggiorno, firmare l'accordo di integrazione, ritirare il codice fiscale ed il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno da spedire presso uno degli uffici postali abilitati.

---

## Scheda 3: INOLTRO TELEMATICO DELLE DOMANDE

FASI DELLA PROCEDURA	SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI
1 <sup>a</sup> fase: <b>Invio della domanda</b>	Datore di lavoro italiano o straniero (in quest'ultimo caso, regolarmente soggiornante); Sito del Ministero dell'Interno <a href="http://www.nullaostalavoro.interno.it">www.nullaostalavoro.interno.it</a>
2 <sup>a</sup> fase: <b>Avvio Istruttoria</b>	Sportello unico per l'immigrazione
3 <sup>a</sup> fase: <b>Individuazione unità quote flussi</b>	Sportello unico per l'immigrazione
4 <sup>a</sup> fase: <b>Valutazione dei requisiti e condizioni della domanda</b>	Sportello unico per l'immigrazione; centro per l'impiego
5 <sup>a</sup> fase: <b>Verifica sussistenza motivi ostativi</b>	Questura; DTL (Direzione Territoriale del Lavoro)
6 <sup>a</sup> fase: <b>Rilascio autorizzazione "nulla osta"</b>	Sportello unico per l'immigrazione
7 <sup>a</sup> fase: <b>Invio nulla osta Consolato italiano</b>	Sportello unico per l'immigrazione o datore di lavoro
8 <sup>a</sup> fase: <b>Rilascio visto</b>	Consolato d'Italia



Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste predisposte presso i Consolati italiani all'estero





Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio

È possibile delegare un'altra persona al ritiro del nulla osta ed anche alla firma del contratto di soggiorno. L'ipotesi è prevista laddove il datore di lavoro si trovi impossibilitato a compiere uno dei due atti per motivi di salute. Sono autorizzati alla sostituzione il coniuge, i figli o un altro parente, in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Il funzionario incaricato dovrà verificarne l'identità e richiedere copia della dichiarazione in cui si indicano le ragioni del temporaneo impedimento a comparire da parte del datore di lavoro richiedente. Per altre situazioni il delegato dovrà invece esibire la procura.

## Visto per lavoro autonomo

Il visto per lavoro autonomo viene rilasciato al cittadino straniero che richiede di fare ingresso nel TN per soggiorno di breve o di lunga durata al fine di **esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato**. L'autorizzazione sarà concessa, in presenza dei requisiti di legge, a quanti vogliono esercitare un'attività non riservata dalla legge ai cittadini italiani ed ai cittadini di uno degli Stati membri dell'UE.

La procedura di ingresso per lavoro autonomo è simile alla procedura per il lavoro subordinato, pur differendone i requisiti da dimostrare per il rilascio del nulla osta.

Anche in questo caso, quindi, viene **stabilito con Decreto il numero massimo di lavoratori autonomi** che possono fare ingresso in Italia. Rispetto invece ai requisiti da dimostrare, il cittadino straniero dovrà documentare di:

- disporre di **risorse adeguate** per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia;
- essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi i **requisiti per l'iscrizione in albi e**

---

## registri, laddove siano necessari;

- essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, che dichiari che non sussistono **motivi ostativi** al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere;
- disporre di **idonea sistemazione alloggiativa** e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.



Il cittadino straniero deve dimostrare di poter disporre in Italia di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.

Il visto d'ingresso per lavoro autonomo può essere richiesto anche dal cittadino straniero che, all'interno di una **società a responsabilità limitata (s.r.l.) o in accomandita per azioni (s.a.p.a.)**, abbia assunto da almeno tre anni la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti.

Il Consolato italiano, accertata la sussistenza dell'unità disponibile all'interno delle quote autorizzate dal decreto, nonché il possesso dei requisiti indicati, acquisiti i nulla osta del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell'Interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo e la certificazione dell'esistenza dei requisiti suddetti per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.



Il visto di ingresso dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dal suo rilascio.

---

---

## Visto per ricongiungimento familiare

Hanno il diritto a mantenere e/o riacquistare l'unità familiare, i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE soggiornanti per lungo periodo (di seguito "pds lungo periodo") o del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per uno dei seguenti motivi:

- lavoro subordinato non stagionale
- lavoro autonomo
- asilo
- protezione sussidiaria
- studio
- motivi religiosi
- motivi familiari

L'ingresso per ricongiungimento familiare può essere autorizzato anche:

1. al genitore naturale di minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore. In questo caso, il genitore naturale dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di alloggio e di reddito illustrati in seguito, al momento della richiesta di visto d'ingresso. In alternativa, i requisiti possono essere dimostrati dall'altro genitore già regolarmente presente sul territorio nazionale italiano;
2. nel caso di adozione di un cittadino straniero maggiorenne, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorità giudiziaria italiana competente.

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano ed in possesso del pds CE di lungo periodo, o di una delle tipologie di permesso di soggiorno elencate, può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  - figli minori a carico (di età inferiore agli anni 18), anche adottati, affidati
-

---

o sottoposti a tutela, anche se solo del coniuge o se nati fuori del matrimonio, purché non coniugati e a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.



Ai fini dell'accoglimento della domanda fa fede l'età che i figli hanno al momento della presentazione dell'istanza.

Per ottenere il rilascio del visto d'ingresso, il cittadino straniero deve dimostrare la disponibilità dei requisiti sotto riportati.

## Requisiti generali

### *1° requisito*

Un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Non è necessario dimostrare questo requisito nel caso di ricongiungimento con minori di anni 14 poiché è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore andrà a vivere.



Il richiedente può indicare un alloggio diverso da quello in cui risiede anche se non è immediato il suo trasferimento o non sia possibile.

---

Esempio di visto per ricongiungimento familiare



---

## 2° requisito

Un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (5.818,93 euro annui, pari a 447,61 al mese) aumentato della metà dello stesso importo per ogni familiare da ricongiungere (6). Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

<b>Scheda 4 – Parametri standard reddito (2013) *</b>		
<b>Numero dei familiari</b>	<b>Reddito annuo lordo (in euro)</b>	<b>Reddito mensile lordo (in euro)</b>
<b>1</b>	8.728,395	671,415
<b>2</b>	11.637,86	895,22
<b>3</b>	14.547,325	1.119,025
<b>4</b>	17.456,79	1.324,283

\* i parametri sono suscettibili di aggiornamento ISTAT

Per la dimostrazione del reddito:

I **lavoratori dipendenti** dovranno produrre in duplice copia i seguenti documenti: l'ultima dichiarazione dei redditi, la fotocopia del contratto di lavoro, l'ultima busta paga o la fotocopia autenticata del

---

---

libro paga, il modello S3 in cui il datore di lavoro dovrà eventualmente dichiarare il reddito presunto del lavoratore qualora il rapporto di lavoro sia iniziato da meno di un anno e quindi non possa produrre la dichiarazione dei redditi.

I **lavoratori domestici** dovranno produrre: l'ultima dichiarazione dei redditi o la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego/INPS, il bollettino di versamento dei contributi INPS per il trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, l'autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello S2, da cui risulta l'attualità del rapporto di lavoro.

Per i **lavoratori autonomi**, invece, se si possiede una **ditta individuale** occorrerà produrre il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la fotocopia di attribuzione della partita IVA, la fotocopia della licenza comunale se prevista, il modello unico con la ricevuta o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (in entrambi i casi, solo se l'attività è stata avviata da meno di un anno).

Se si è titolari o soci di una **società** occorrerà produrre la visura camerale di data recente, la fotocopia dell'attribuzione della partita IVA della società, il modello unico con la ricevuta di presentazione o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (in entrambi i casi solo se l'attività sia stata avviata da meno di un anno).

Se si ha un **contratto di collaborazione a progetto** occorre produrre la fotocopia del contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, la dichiarazione del committente da cui risulti l'attualità del contratto di lavoro a progetto, la dichiarazione di gestione separata all'INPS, la fotocopia del modello unico.

Se si è **socio lavoratore** occorre produrre la visura camerale della cooperativa, la fotocopia dell'attribuzione della partita IVA della cooperativa, la dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l'attualità del rapporto di lavoro, la fotocopia del libro soci, il modello unico.

Se si è **liberi professionisti** occorrerà produrre l'iscrizione all'albo, il modello unico con la ricevuta di presentazione.

---

---

Ai fini della determinazione del reddito qualora quello del richiedente non sia sufficiente potranno considerarsi utili anche quelli prodotti dal coniuge o da un familiare convivente. In questo caso, occorrerà produrre la documentazione sopra elencata, idonea a provare il reddito. Inoltre, nell'individuazione dei parametri di reddito necessari si deve tenere conto dei familiari già presenti sul territorio, precedentemente ricongiunti o nati in Italia, ed a carico del richiedente il ricongiungimento.

### *3° requisito*

Documentazione sullo stato di salute dei figli maggiorenni a carico. Le certificazioni mediche sono rilasciate dal medico nominato dalla Rappresentanza consolare italiana e le spese sono a carico del richiedente.

### *4° requisito*

Un'assicurazione sanitaria idonea a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultrasessantacinquenne. In alternativa può essere richiesta l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.

### *5° requisito*

Documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia; se non è possibile reperire la documentazione per motivi diversi (assenza dell'autorità competente, inaffidabilità del documento), la rappresentanza consolare italiana può rilasciare la certificazione richiesta dopo aver effettuato gli accertamenti e le verifiche attraverso l'esame del DNA. In ogni caso, questa ulteriore istruttoria è a carico del richiedente.



Perché la documentazione che attesti il grado sia valida è condizione necessaria che la Rappresentanza consolare italiana provveda alla sua legalizzazione.

---





La legalizzazione può essere sostituita dal timbro “apostille” laddove lo Stato extra U.E. sia firmatario della Convenzione Internazionale dell’Aja del 5 ottobre 1961 e successive integrazioni.

### **Scheda 5 - Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja soggetti all’apposizione dell’ “apostille”**

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tomé e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela.



Sul sito [www.hcch.net](http://www.hcch.net) è possibile consultare l’elenco delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille presso ciascuno dei Paesi indicati nella scheda 5.

---

La procedura di ingresso denominata “**ricongiungimento familiare**” è anch’essa articolata. Per una migliore comprensione, è stata, anche in questo caso, suddivisa in più fasi alle quali corrisponde l’intervento di soggetti diversi.

<b>FASI PROCEDURA RICONGIUNGIMENTO</b>	<b>SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI</b>
1 <sup>a</sup> fase: <b>RACCOLTA DOCUMENTAZIONE REQUISITI</b>	Ufficio Comune o Asl (rilascio certificato di idoneità alloggiativa)
2 <sup>a</sup> fase: <b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> (registrazione ed invio moduli)	Cittadino straniero – sito internet <a href="http://nullaostalavoro.interno.it">http://nullaostalavoro.interno.it</a>
3 <sup>a</sup> fase: <b>AVVIO ISTRUTTORIA</b>	Sportello Unico per l’Immigrazione
4 <sup>a</sup> fase: <b>VALUTAZIONE REQUISITI E CONDIZIONI</b>	Sportello Unico per l’Immigrazione
5 <sup>a</sup> fase: <b>VERIFICA SUSSENSIENZA MOTIVI OSTATIVI</b>	Questura
6 <sup>a</sup> fase: <b>RILASCIO AUTORIZZAZIONE</b> (NULLA OSTA)	Sportello Unico per l’Immigrazione

---

---

7 <sup>a</sup> fase: <b>INVIO NULLA OSTA CONSOLATO ITALIANO</b>	Sportello Unico per l'Immigrazione
8 <sup>a</sup> fase: <b>VERIFICA CONDIZIONI E RILASCIO VISTO D'INGRESSO</b>	Rappresentanza consolare italiana

Ad instaurare la procedura è il cittadino straniero in possesso di uno dei documenti di soggiorno indicati. Questi provvederà a compilare i moduli prestampati, allegandovi la documentazione richiesta, e a presentare la domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

La nuova procedura prevede **l'invio telematico delle domande** secondo lo schema della chiamata nominativa per lavoro. Sul sito [www.nullaostalavoro.interno.it](http://www.nullaostalavoro.interno.it) sono disponibili i moduli S e T, necessari per il ricongiungimento e per l'ingresso del familiare al seguito. L'utente dovrà registrarsi seguendo le istruzioni contenute nell'apposito link che trova nello stesso sito e dovrà, successivamente, inviare i moduli compilati. Contrariamente a quanto previsto dalla procedura di invio delle richieste di chiamata nominativa per lavoro subordinato, non vi sono limiti temporali o determinazioni dei flussi di ingresso. (7)

Per la procedura di ricongiungimento, l'utente dovrà compilare il **modulo S** ed allegare:

- il **modulo S1** nel caso in cui si voglia ricongiungere un figlio minore di 14 anni (il modulo sostituisce il certificato di abitabilità rilasciato dall'Ufficio comunale o dalla ASL);

- il **modulo S2** qualora il richiedente non sia proprietario dell'abitazione in cui vive, né tantomeno titolare di un rapporto di locazione, ma solo un ospite (in questo caso il modulo è sottoscritto dal proprietario dell'appartamento che dichiara di dare il proprio consenso ad ospitare anche i familiari del richiedente);

- il **modulo S3** qualora il richiedente sia un lavoratore subordinato (in questo caso il modulo è sottoscritto dal datore di lavoro che certifica così l'attualità del rapporto lavorativo in atto).

---

# Esempio di nulla osta per il ricongiungimento familiare

Acquisito il parere del Questore;

Considerato che nella fattispecie sussistono i presupposti per l'accoglimento della succitata istanza

Si rilascia

## NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE O PER FAMILIARE AL SEGUITO

con i seguenti congiunti:

Cognome e Nome	Data Nascita	Luogo Nascita	Parentela	Residenza
[REDACTED]	12/12/1970	[REDACTED]	Coniuge	ALBANIA

Il nulla osta dovrà essere inviato all'ai congiunto/i che, ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, dovrà consegnarlo alla Rappresentanza Italiana in ALBANIA (TIRANA) unitamente all'assenso all'espatrio dell'altro coniuge o di chi eserciti la potestà quando si tratti di minore che raggiunge uno solo dei genitori in Italia.



### AVVERTENZA:

All'atto del ritiro del nulla osta controllare con attenzione la perfetta corrispondenza tra i dati anagrafici in esso indicati con quelli dei familiari da ricongiungere riportati sul passaporto e quelli indicati nel provvedimento di autorizzazione (nulla osta).

---

Una volta inviata la domanda, il Sistema prevede l'invio alla Questura competente perché provveda a verificare che non vi sia ragione di ritenere che questi possa rappresentare una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e per la libera circolazione. Di conseguenza, laddove il familiare per cui viene richiesto il ricongiungimento ha ricevuto in passato un provvedimento di espulsione ma la questura ritiene non vi siano motivi per considerare la persona una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, si può procedere ugualmente alla definizione positiva della procedura. Lo Sportello Unico invierà una comunicazione al richiedente in cui si invita il familiare da ricongiungere a recarsi presso l'Autorità consolare italiana per la legalizzazione dei documenti relativi alla prova dei rapporti di parentela esistenti con il richiedente.

A verificare il possesso della documentazione provvederà lo stesso Sportello Unico rilasciando il nulla osta al termine di questa fase ed in seguito alla valutazione positiva del possesso di tutti i requisiti richiesti.

Il nulla osta ha validità **per un periodo non superiore a sei mesi** dalla data del rilascio.

La Rappresentanza consolare provvederà successivamente al rilascio del visto di ingresso.



La richiesta di ricongiungimento può essere effettuata anche in fase di rinnovo del permesso di soggiorno così come stabilito a seguito della direttiva del M.I. del 5 agosto 2006.

## **Stranieri iscritti al Sistema Informativo Schengen – SIS e procedura di cancellazione del provvedimento di espulsione**

Se il familiare da ricongiungere risulta iscritto al SIS, dopo aver verificato che questi non rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la Questura rilascia allo Sportello Unico “un parere favorevole provvisorio”. Una volta che lo Sportello Unico ha ricevuto il parere favore-

---

---

vole, provvede all'interruzione temporanea dei termini del procedimento. L'interruzione è comunicata per iscritto al familiare regolarmente soggiornante che ha richiesto il ricongiungimento. Nella stessa nota informativa si informa sul prosieguo della procedura. Il familiare da ricongiungere dovrà recarsi presso la Rappresentanza consolare italiana per la legalizzazione della documentazione relativa alla sussistenza dei rapporti familiari esistenti con lo straniero richiedente.

## **Deroga al regime di ingresso: disposizioni a favore dei minori**

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 286/98 ed in deroga alle disposizioni contenute nello stesso testo normativa, vigenti, in particolare, in materia di ingresso e di soggiorno, **il Tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare di un minore straniero che si trovi già sul territorio nazionale italiano.** L'autorizzazione è prevista per un periodo di tempo determinato, qualora si rilevino da parte del Tribunale gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute. Una volta emesso il provvedimento di autorizzazione all'ingresso è prevista la comunicazione alla rappresentanza consolare italiana perché si provveda agli adempimenti relativi al rilascio del visto.

## **Visto per studio**

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 286/98 ed in deroga alle disposizioni contenute nello stesso testo, vigenti, in particolare, in materia di ingresso e di soggiorno, il Tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare di un minore straniero che si trovi già sul territorio nazionale italiano. L'autorizzazione è prevista per un periodo di tempo determinato, qualora si rilevino da parte del Tribunale gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute. Una volta emesso il provvedimento di autorizzazione all'ingresso è prevista la comunicazione alla rappresentanza consolare italiana perché si provveda agli adempimenti relativi al rilascio del visto.

---

---

È previsto il rilascio del visto per studio in favore di cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi presso Università vaticane, Università straniere presenti sul TN, ed anche altre Università private, previo rilascio di nulla osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese. L'autorizzazione all'ingresso è concessa alle medesime condizioni ed in presenza degli analoghi requisiti richiesti al cittadino straniero che richiede il visto di ingresso per studio secondo la procedura ordinaria.

Il decreto in cui sono stabilite le quote di ingresso viene definito in base alle indicazioni che le Università italiane devono far pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno. Tali indicazioni si riferiscono al numero di posti che ciascuna Università ha intenzione di destinare, per l'anno successivo, agli studenti stranieri che intendano immatricolarsi.

Di conseguenza, la procedura di ingresso prevede che:

1. il cittadino straniero che intenda iscriversi ad un corso di laurea in Italia inoltri l'apposita domanda presso l'Autorità consolare italiana presente nel suo paese allegando la documentazione attestante i requisiti. Riguardo al momento della presentazione, generalmente viene fissato un periodo entro e non oltre il quale la domanda può essere presentata (tra aprile e giugno dell'anno in cui ci si iscrive al corso universitario);
2. l'autorità consolare italiana comunica al cittadino straniero l'assegnazione dell'unità disponibile e provvede al rilascio del visto d'ingresso;
3. l'autorità consolare rilascia il secondo e definitivo visto per l'ingresso e l'iscrizione al corso universitario prescelto e autorizzato.

I requisiti richiesti per l'ammissione della domanda sono:

1. documentazione attestante le garanzie circa i mezzi di sostentamento non inferiori agli importi stabiliti per legge;
  2. polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri.
-

---

Il visto per studio viene concesso anche alle seguenti categorie di studenti – cittadini stranieri:

- a. minori di età, comunque maggiori di anni 14, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (o dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali);
- b. maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- c. maggiorenni chiamati a partecipare ad attività previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano;
- d. maggiorenni che intendano fare ingresso in Italia per attività di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie degli stranieri autorizzati all'ingresso ai sensi dell'art. 27 del TUI;
- e. maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi. In tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica autorizzazione;
- f. maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale nell'ambito del contingente annuale stabilito per legge;
- g. maggiorenni che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli sopra elencati ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza.

## **Visto per turismo**

Il cittadino straniero che voglia viaggiare per motivi turistici in Italia o in un Paese dello Spazio Schengen può ottenere il rilascio di uno specifico visto d'ingresso alle seguenti condizioni:

---



- 
- deve dimostrare il possesso di adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori alla tabella predisposta dal Ministero dell'interno (cfr scheda 1);
  - deve dimostrare il possesso del biglietto di viaggio per l'andata ed il ritorno o la disponibilità di un autonomo mezzo di trasporto;
  - deve dimostrare la disponibilità di un alloggio nel Paese in cui intende recarsi per fini turistici attraverso la prenotazione alberghiera, o una dichiarazione di ospitalità effettuata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia;
  - deve dimostrare il possesso di un'assicurazione sanitaria.

Laddove la Rappresentanza consolare lo ritenga necessario, possono essere richiesti ulteriori requisiti tra cui la “dichiarazione d’invito” da parte di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia in cui si sottoscrive la disponibilità ad offrire l’ospitalità e il vitto al cittadino straniero. Inoltre può essere richiesto un versamento bancario presso una banca italiana della cifra pari a quelle indicate nella scheda suddetta.

## **Paesi esenti dal visto di ingresso di tipo C (breve durata) rilasciato per motivi di turismo**

Sono esenti dall'obbligo di visto d'ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva i cittadini provenienti dai seguenti Paesi :

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Taiwan, Uruguay, Venezuela.

**L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.**

---



I cittadini di San Marino, della Santa Sede e della Svizzera sono sempre ed in qualunque caso esenti dall'obbligo del possesso del visto.

## Visto per personale infermieristico

La procedura d'ingresso per il personale infermieristico, prevista ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 286/98, pur svolgendosi attraverso una "chiamata nominativa" da parte dell'ente pubblico o privato che voglia avvalersi della collaborazione del cittadino straniero, non prevede la necessità di quote flussi precedentemente predisposte con apposito Decreto.

Condizione indispensabile è il possesso del titolo professionale. Se il titolo è stato rilasciato in un Paese extra U.E., il cittadino straniero dovrà richiedere il riconoscimento del titolo al Ministero della Sanità che provvederà ad emettere il decreto di riconoscimento, al termine dell'istruttoria.

La procedura di riconoscimento può essere richiesta:

- a. **dall'estero:** il cittadino straniero, residente nel proprio Paese, invia la richiesta per il tramite della Rappresentanza Consolare italiana;
- b. **in Italia:** il cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale invia la richiesta direttamente al Ministero della Sanità o presso l'Ufficio regionale competente.

Ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, l'ente pubblico o privato può dare inizio alla procedura di autorizzazione all'ingresso, rivolgendosi allo Sportello Unico per l'immigrazione.

Ottenuto il nulla osta corrispondente e provveduto all'invio alla rappresentanza consolare italiana, il cittadino straniero potrà ottenere il visto d'ingresso.

*(Per il riconoscimento del titolo professionale si rinvia al capitolo 4)*

---

## **NOTE**

### **Nota 1**

*Aderiscono agli Accordi di Schengen i Paesi che compongono lo Spazio Economico Europeo – S.E.E., ovvero 25 dei 27 Paesi dell'U.E. e 3 dei 4 Paesi membri dell'EFTA, European Free Trade Association – Associazione Europea di Libero Scambio: Islanda, Liechtestein e Norvegia. Il SEE nasce nel 1994 per permettere ai Paesi dell'EFTA di partecipare al MEC senza dover essere membri dell'UE. (indietro)*

### **Nota 2**

*Cipro, Romania e Bulgaria non hanno ancora attuato tutti gli accorgimenti per aderire all'Area Schengen. (indietro)*

### **Nota 3**

*Per un approfondimento sulla “domanda di protezione internazionale”, si rinvia al capitolo 5. (indietro)*

### **Nota 4**

*Il visto di transito veniva precedentemente considerato di tipo B ma è stato abrogato dal Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010) e dal 5 aprile 2010 i visti per Transito sono di tipo C. (indietro)*

### **Nota 5**

*Dati del Ministero degli Affari Esteri. (indietro)*

### **Nota 6**

*Per il ricongiungimento di due o più figli minori di 14 anni il reddito da dimostrare non può essere inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo (14.374,75 euro annui, pari a 1.105,75 mensili). (indietro)*

---


---

## **Nota 7**

*La determinazione delle quote stabilite e programmate annualmente per l'ingresso dei lavoratori subordinati e autonomi tiene conto delle autorizzazioni all'ingresso concesse l'anno precedente per ricongiungimento familiare. (indietro)*

# CAPITOLO 2

Il permesso di soggiorno



# Introduzione

**L**a legislazione italiana in materia di immigrazione si compone di una serie di documenti normativi ritenuti fondamentali per conoscere e comprendere le dinamiche di ingresso e di soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale italiano.

Il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “ testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, di concerto con il Regolamento di Attuazione, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 334, è considerato oggi il testo normativo principale. Seguono un’articolata serie di circolari, emanate da Ministeri diversi, il cui obiettivo è quello di interpretare norme e procedure contenute nei testi citati che possono comportare difficoltà in ordine alla loro applicazione.

Ne consegue un complesso sistema che spesso può anche determinare interpretazioni errate o inesatte, impedendo un corretto svolgimento delle procedure, una loro brusca interruzione e, di conseguenza, una difficoltà, da parte del cittadino straniero, a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti per concludere positivamente ed in breve tempo il procedimento iniziato.

Nel presente capitolo vengono affrontati gli argomenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno, ai principi ed alle procedure di rilascio, di rifiuto o di revoca. Sono fornite, inoltre, le indicazioni relative alle amministrazioni competenti a ricevere le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

Inoltre sono illustrate delle schede informative su tutte le tipologie di permesso di soggiorno previste dalla normativa. Le schede forniscono sia una breve descrizione della tipologia di soggiorno che le caratteristiche principali quali: l’accesso al lavoro (non tutti i permessi di soggiorno permettono infatti di svolgere un’attività lavorativa subordinata o autonoma); la possibilità di convertire il permesso di soggiorno variandone il titolo e la durata massima; le modalità o i presupposti di rinnovo. Solo

---

---

al fine di agevolare la ricerca di chi si accinge ad utilizzare la guida, le schede sui permessi di soggiorno sono state suddivise per categorie (“permessi di soggiorno per lavoro”, “permesso di soggiorno per famiglia”, etc.).

Non tutti i permessi di soggiorno possono essere rinnovati o convertiti, come peraltro indicato nelle schede informative ma, quando previsto, il cittadino straniero deve essere in grado di dimostrare il possesso dei requisiti principali. In questo modo, ad esempio, se è munito di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, al momento del rinnovo dovrà presentare in via principale, la documentazione che provi l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro, salvo, in caso contrario, richiedere il rinnovo ad altro titolo, se previsto e se possibile.

Ogni rinnovo del permesso di soggiorno, laddove previsto, è, in definitiva, condizionato dal possesso dei requisiti principali corrispondenti alla tipologia di soggiorno che si possiede. Venuti meno questi, se il cittadino straniero non può dimostrarli e se non può convertire il suo permesso di soggiorno in un altro titolo, rischia di perdere la regolarità giuridica.

Discorso a parte viene fatto per quei permessi di soggiorno la cui durata è breve o condizionata da situazioni particolari e determinate. Si pensi al permesso di soggiorno per motivi di giustizia ed al suo rilascio subordinato, ad esempio, ad un procedimento penale che si sta svolgendo: al momento in cui sarà terminato verranno meno anche i presupposti del rinnovo del soggiorno.

---



# Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno

## Chi può soggiornare in Italia?

Possono soggiornare nel territorio italiano le seguenti categorie di cittadini stranieri:

- titolari di **permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo** (già carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno ordinario in corso di validità, rilasciati dalle autorità di Pubblica Sicurezza competenti (di seguito denominate “autorità di P.S.”);
  - titolari di un **permesso di soggiorno ordinario**, o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati dalla competente autorità di uno degli Stati appartenenti all'U.E. diverso dall'Italia, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione italiana (cfr capitolo 6);
  - quanti fanno ingresso perché muniti di **visto di ingresso di breve durata** o esenti dal medesimo visto (cfr capitolo 1);
  - titolari di autorizzazione al soggiorno rilasciata per **personale al seguito**.
-



---

## Dove chiedere il rilascio del permesso di soggiorno

Al momento del suo ingresso sul territorio nazionale italiano, il cittadino straniero può richiedere il rilascio del pds corrispondente presso gli Uffici Postali abilitati o presso le questure.

Presso gli **Uffici Postali** abilitati è possibile richiedere il primo rilascio delle seguenti tipologie di permesso di soggiorno: adozione; affidamento; attesa occupazione; attesa riacquisto cittadinanza; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; motivi familiari; lavoro autonomo; lavoro subordinato; lavoro subordinato casi particolari ex art. 27 d. lgs. 286/98; lavoro subordinato stagionale; missione; motivi religiosi; residenza elettiva; ricerca scientifica; studio; tirocinio formazione professionale.

Presso le **Questure** territorialmente competenti è possibile chiedere il primo rilascio delle seguenti tipologie di permesso di soggiorno: cure mediche; gare sportive; richiesta asilo; motivi umanitari; asilo politico; protezione sussidiaria; minore età; giustizia; status apolide; integrazione minore; coesione familiare con cittadino italiano parente entro il 2° grado o come familiare straniero di cittadino UE.



Se il cittadino straniero ha fatto richiesta di rilascio del primo pds per motivi di lavoro subordinato, famiglia e lavoro autonomo, ma non lo ha ancora ottenuto, può ugualmente viaggiare al di fuori dei confini italiani. In questo caso, dovrà avere con sé la ricevuta che prova l'avvenuta presentazione della domanda ed il passaporto o documento equivalente su cui è stato apposto il visto d'ingresso. Non è possibile transitare in altri Paesi Schengen.



Sul sito della Polizia di Stato è possibile controllare se il permesso di soggiorno richiesto (primo rilascio o rinnovo) è stato stampato e se è possibile ritirarlo presso le Questure competenti. Basta collegarsi al sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) ed inserire il codice dell'assicurata o quello riportato sul cedolino di rinnovo del pds. Lo stesso servizio è accessibile attraverso l'uso dei telefoni cellulari digitando [www.poliziadistato.mobi](http://www.poliziadistato.mobi).

---

---

## Come richiedere il rilascio del permesso di soggiorno e/o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo

In relazione alle tipologie di permesso di soggiorno (di seguito denominato “pds”), sono autorizzati a ricevere le istanze di primo rilascio e di rinnovo a gli **Uffici Postali italiani (1)**, i **Comuni** ed i **Patronati** abilitati.

I kit vengono distribuiti gratuitamente presso gli uffici postali. Il costo della richiesta di rilascio e/o rinnovo del pds varia secondo la tipologia di documento che si richiede. Al momento dell’invio della domanda, il cittadino straniero dovrà pagare la somma fissa di 30,00 euro come tassa di invio. Con l’introduzione del pds in formato elettronico, all’interno della busta il cittadino straniero dovrà inserire la ricevuta che ne attesti l’avvenuto pagamento. Il bollettino prestampato è disponibile presso gli Uffici postali. Il costo del pds in formato elettronico è di 27,50 euro. Nello stesso bollettino postale il cittadino straniero dovrà pagare la tassa di rilascio /rinnovo del permesso di soggiorno introdotta nel gennaio 2012 secondo le indicazioni riportate di seguito nella scheda n. 6.

### Scheda 6 – Pagamento della tassa di rilascio/rinnovo del pds

80,00 Euro	Pds di durata superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 1 anno
100,00 Euro	Pds di durata superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni
200,00 Euro	Pds soggiornanti di lungo periodo e titolari di pds ex art. 27 comma 1 lett. a)

Sono esclusi dal versamento del contributo:

1. I minori stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale;
2. I figli minori di cittadino straniero che fanno ingresso per ricongiungimento familiare;
3. Gli stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche ed i loro accompagnatori;

- 
4. Gli stranieri richiedenti il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
  5. Gli stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno (anche coloro i quali sono altresì obbligati al versamento in caso di richiesta ordinaria di rilascio o rinnovo).

Gli stranieri che richiedono il duplicato del pds sono sempre soggetti al pagamento della tassa (ad esclusione delle prime 4 categorie sopra descritte, soggette ad esonero).



Il familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell'UE è escluso dal pagamento della marca da bollo e del permesso di soggiorno elettronico.



Il mancato pagamento della tassa di rilascio/rinnovo o il pagamento effettuato in misura minore comporta la sospensione della procedura fino a quando il cittadino straniero non abbia provveduto all'integrazione.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso.

Se il visto d'ingresso è rilasciato per motivi di turismo, affari o studio per un termine non superiore a tre mesi, o se il cittadino straniero proviene da uno dei Paesi per i quali vigono le disposizioni sull'esenzione da visto di breve durata, non occorre richiedere il pds corrispondente ed il timbro di ingresso apposto generalmente sul passaporto al momento dell'ingresso sarà sufficiente per dimostrare il decorrere del tempo. Il cittadino straniero dovrà invece effettuare una **dichiarazione di presenza**, all'atto dell'ingresso in Italia, presso l'ufficio di p.s. presente alla frontiera dove viene ap-

---

---

posto il timbro o presso la questura territorialmente competente entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso qualora questo non si avvenuto direttamente dal suo Paese ma attraverso un altro Paese Schengen. La copia della dichiarazione di presenza (insieme al passaporto o ad altro documento di viaggio su cui è apposto il timbro) costituirà l'autorizzazione al soggiorno per il tempo che lo straniero si tratterrà sul territorio (max 3 mesi).

Il cittadino straniero sprovvisto della dichiarazione di presenza, o trattenutosi oltre il termine per cui è autorizzata la presenza sul territorio nazionale, potrà essere espulso.

## Condizioni generali per il rilascio del permesso di soggiorno

Il cittadino straniero deve esibire sempre:

- il passaporto o un altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data e il luogo di nascita, il visto d'ingresso quando previsto (originale – copia);
- una marca da bollo da 16,00 euro;
- n. 4 foto formato tessera identiche e recenti;
- il pagamento del PSE (permesso di soggiorno elettronico) ed il versamento di un contributo economico compreso tra gli 80 e i 200 Euro (cfr scheda n. 6);

Nel caso di soggiorni diversi da quelli per ricongiungimento familiare e per lavoro (ad es.: turismo), occorre anche esibire:

- l'attestazione che dimostri la disponibilità dei mezzi di sussistenza necessari a fare ritorno nel proprio Paese.

Inoltre, qualora l'autorità di p.s. lo ritenga necessario, può richiedere al cittadino straniero la dimostrazione di ulteriori requisiti, attraverso il deposito di compiuta documentazione che:

- giustifichi l'esigenza del soggiorno per il tempo richiesto;
  - dimostri il possesso dei mezzi di sussistenza sufficientemente commi-
-

---

surati ai motivi ed alla durata del soggiorno (cfr scheda 1).



I cittadini stranieri ammessi nel territorio nazionale per motivi umanitari, per ragioni di richiesta asilo o per protezione sociale non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti sopraelencati, ivi compresa l'esibizione del passaporto.



Lo straniero che richiede il rilascio/rinnovo del pds è sempre sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

## Durata del permesso di soggiorno

La durata iniziale del permesso di soggiorno è quella autorizzata con il visto d'ingresso, salvo la possibilità di rinnovo, prevista per alcune tipologie, indipendentemente dall'avvenuta scadenza del visto con il quale il cittadino straniero ha fatto precedentemente ingresso nel territorio nazionale.

La durata non può comunque essere:

- a) superiore a 3 mesi per visite, affari e turismo;
- b) superiore ad 1 anno in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata;
- c) superiore alla necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal TUI e dal suo Regolamento di attuazione (ad es. pds per cure mediche);
- d) superiore a 2 anni se il permesso è rilasciato per motivi di lavoro autonomo o a seguito di ricongiungimento familiare.

La durata del pds **per motivi di lavoro subordinato** è variabile, condizionata dalla firma del Contratto di soggiorno, ovvero:

- 1) fino a nove mesi se l'autorizzazione è rilasciata per motivi di lavoro stagionale;
-

- 
- 2) un anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato;
  - 3) due anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.



La durata massima dei permessi di soggiorno è quindi di due anni, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per asilo e per protezione sussidiaria rilasciati per 5 anni. Ai familiari di cittadino UE viene rilasciata la carta di soggiorno per familiare UE della durata di 5 anni.

## L'accordo d'integrazione

Con la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione lo Stato si propone di **favorire una graduale ma sempre maggiore partecipazione** alla vita economica, sociale e culturale della società italiana da parte del cittadino straniero, chiedendo il raggiungimento di determinati obiettivi di integrazione nel periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato, ovvero:

- acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
- acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
- acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
- garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

L'Accordo è così diventato una condizione necessaria per il rilascio ed il successivo rinnovo del permesso di soggiorno, e rappresenta un elemento nuovo, che va ad inserirsi all'interno di quel percorso ideale, ed al tempo stesso concreto, che il cittadino straniero da sempre è comunque chiamato a compiere verso una piena integrazione nella società italiana. Ne consegue che la perdita integrale

---

---

dei crediti comporterà la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. L'Accordo viene firmato al momento dell'ingresso in Italia presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione o presso la questura competente contestualmente alla richiesta di rilascio del pds ed ha la durata di 2 anni, prorogabili di un altro anno. La soglia di adempimento è fissata in 30 crediti. Laddove il pds del cittadino straniero abbia una durata annuale, l'accertamento dell'acquisizione dei crediti viene rinviata all'anno successivo ma viene effettuata la verifica di partecipazione alla sessione formativa prevista nei primi 3 mesi di soggiorno ed eventualmente decurtati i 15 punti laddove il cittadino straniero non vi abbia partecipato.

## Casi di esclusione

Non si fa luogo alla sottoscrizione dell'accordo di integrazione né produce effetti la mancata realizzazione degli obiettivi in caso di sottoscrizione, nei seguenti casi:

**1° caso:** Il cittadino straniero è titolare di un pds per richiesta asilo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, pds lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'UE.

**2° caso:** il cittadino straniero è titolare di un pds la cui durata è inferiore ad un anno.

**3° caso:** Il cittadino straniero è affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

**4° caso:** Il cittadino straniero è un minore non accompagnato affidato ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del TUI.

**5° caso:** Il cittadino straniero è riconosciuto come vittima della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del TUI.

In ogni caso, l'Accordo decade di diritto qualora il Questore disponga il ri-

---

---

fiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge.

## **Sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia**

All'atto della sottoscrizione dell'accordo, vengono assegnati allo straniero 16 crediti, corrispondenti alla somma del **livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata** (10 punti), e del livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (6 punti) (cfr scheda 7).

Entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo lo straniero deve partecipare gratuitamente alla **Sessione di formazione civica** e di informazione sulla vita civile in Italia con lo scopo di far acquisire, in forma sintetica, una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, nonché della vita civile in Italia (diritti e doveri degli stranieri in Italia, facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno, diritti e doveri reciproci dei coniugi, e doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano). La partecipazione è fondamentale: in caso contrario, il cittadino straniero si vedrà decurtare 15 dei 16 crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

La formazione ha una durata che varia da 5 a 10 ore, e prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero, o se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, secondo la preferenza indicata dallo straniero.

In presenza di causa di forza maggiore o di legittimo impedimento, l'accordo può essere sospeso o prorogato su richiesta del cittadino straniero. I motivi possono essere determinati da problematiche sanitarie, condizioni familiari e lavorative, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero. In ogni caso, occorre comprovare la condizione di impossibilità a rispettare i termini dell'Accordo attraverso idonea documentazione.

Alle informazioni di carattere più generale seguono quelle relative al **territorio in cui lo straniero risiede e soggiorna**, quindi le principali

---



---

iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## Procedura di assegnazione e di decurtazione dei crediti

Nel corso della durata dell'Accordo il cittadino straniero può promuovere attività che gli consentano di raggiungere i crediti richiesti per l'assolvimento dell'Accordo. Un mese prima della scadenza del biennio, lo Sportello Unico avvia la verifica previa comunicazione al cittadino straniero. Questi viene informato preventivamente e viene invitato a presentare entro 15 giorni la documentazione necessaria per dimostrare il raggiungimento dei crediti richiesti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantire l'adempimento.

In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello Sportello Unico anche presso i centri per l'istruzione degli adulti.

Rispetto all'acquisto dei crediti ed alla decurtazione si rinvia alle schede n.7 e n.8.

La verifica dell'adempimento dei termini dell'Accordo può dare luogo alle seguenti circostanze:

- il numero dei crediti finali è pari o superiore ai 30 crediti previsti per l'adempimento: in questo caso viene decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento, con rilascio del relativo attestato;
  - il numero dei crediti è pari o superiore a 40: in questo caso il cittadino straniero potrà usufruire di agevolazioni connesse alla fruizione di attività culturali e formative;
  - il numero dei crediti finali è superiore a zero ma inferiore ai 30 crediti previsti e non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di base: in questo caso è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni, e lo straniero ne viene informato;
  - il numero dei crediti finali è pari o inferiore a zero: in questo caso viene
-

---

decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

**Scheda 7 -** Tabella dei crediti riconoscibili in relazione alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia

<b>1. Conoscenza della lingua italiana</b> (secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa)	<b>Crediti riconoscibili</b> (*)
Livello A1 solo lingua parlata	10
Livello A1	14
Livello A2 solo lingua parlata	20
Livello A2	24
Livello B1 solo lingua parlata	26
Livello B1	28
Livelli superiori a B1	30

<b>2. Conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia</b>	<b>Crediti riconoscibili</b> (*)
Livello sufficiente	6
Livello buono	9

---

---

Livello elevato	12
-----------------	----

(\*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

<b>3. Percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore o di istruzione e formazione professionale</b> (nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003)	<b>Crediti riconoscibili (**)</b>
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 80 ore	4
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 120 ore	5
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 250 ore	10
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 500 ore	20
Frequenza con profitto di un anno scolastico	30

(\*\*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro. I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso o del corso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale.

---

---

**4. Percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore** (nell'ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 144/1999)

**Crediti riconoscibili (\*\*\*)**

Frequenza con profitto di un semestre (per ciascun semestre)

15

**5. Corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia**

(presso università statali e non statali, istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale o istituzioni del sistema dell'alta formazione di cui all'art. 2 della legge n. 508/1999, autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale)

**Crediti riconoscibili (\*\*\*)**

Frequenza di un anno accademico con superamento di due verifiche di profitto

30

Frequenza di un anno accademico con superamento di tre verifiche di profitto

32

Frequenza di un anno accademico con superamento di quattro verifiche di profitto

34

Frequenza di un anno accademico con superamento di cinque o più verifiche di profitto

36

Frequenza di un anno di dottorato di ricerca con valutazione positiva della attività di ricerca svolta nell'anno

50

---

---

(\*\*\*) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore

<b>6. Conseguimento di titoli di studio aventi valore legale in Italia</b> (al termine dei corsi o percorsi di cui alle precedenti voci 3, 4 e 5)	<b>Crediti riconoscibili</b>
Diploma di qualifica professionale	35
Diploma di istruzione secondaria superiore	36
Diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore	37
Diploma di laurea o titolo accademico equiparato	46
Diploma di laurea magistrale o titolo accademico equiparato	48
Diploma di specializzazione o titolo accademico equiparato	50
Titolo di dottore di ricerca o titolo accademico equiparato	64

---

7. Attività di docenza	Crediti riconoscibili
Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 394/1999 (nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003)	50
Svolgimento dell'attività di docenza nelle università, negli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale o nelle istituzioni del sistema dell'alta formazione (si fa riferimento alle università statali e non statali, agli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, alle istituzioni del sistema dell'alta formazione di cui all'art. 2 della legge n. 508/1999, autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in Italia)	54

8. Corsi di integrazione linguistica e sociale (frequentati in una delle istituzioni di cui all'art. 12, comma 2)	Crediti riconoscibili (****)
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 80 ore	4
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 120 ore	5
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 250 ore ovvero superamento del test di conoscenza della lingua italiana ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis	10

Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 500 ore	20
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 800 ore	30

(\*\*\*\*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro né con quelli di cui alle precedenti voci 3, 4, 5, 6 e 7.

<b>9. Onorificenze e benemerienze pubbliche</b>	<b>Crediti riconoscibili</b>
Conferimento di onorificenze della Repubblica italiana	6
Conferimento di altre benemerienze pubbliche	2

<b>10. Attività economico-impreditoriali</b>	<b>Crediti riconoscibili</b>
Svolgimento di attività economico-impreditoriali	4

<b>11. Scelta di un medico di base</b>	<b>Crediti riconoscibili</b>
Scelta di un medico di base iscritto nei registri Asl	4

---

<b>12. Partecipazione alla vita sociale</b>	<b>Crediti riconoscibili</b>
Svolgimento di attività di volontariato presso associazioni iscritte nei pubblici registri o che svolgono attività di promozione sociale	4

<b>13. Abitazione</b>	<b>Crediti riconoscibili</b>
Sottoscrizione, registrazione e ove prescritto trascrizione di un contratto di locazione pluriennale o di acquisto di un immobile ad uso abitativo ovvero certificazione dell'accensione di un mutuo per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo	6

<b>14. Corsi di formazione anche nel Paese di origine</b>	<b>Crediti riconoscibili</b>
Partecipazione con profitto a tirocini formativi e di orientamento ovvero a programmi di formazione professionale diversi da quelli che costituiscono la motivazione dell'autorizzazione all'ingresso	2
Partecipazione con profitto a programmi di formazione all'estero previsti dall'art. 23 del testo unico	4

---



---

## Scheda 8 - Tabella dei crediti decurtabili

<b>1. Reati</b>	<b>Crediti decurtabili</b>
Condanna anche non definitiva al pagamento di una ammenda non inferiore a 10 mila euro	2
Condanna anche non definitiva alla pena dell'arresto inferiore a tre mesi anche congiunta al pagamento di una ammenda	3
Condanna anche non definitiva alla pena dell'arresto superiore a tre mesi	5
Condanna anche non definitiva al pagamento di una multa non inferiore a 10 mila euro	6
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione inferiore a tre mesi anche congiunta al pagamento di una multa	8
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione non inferiore a tre mesi	10
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione non inferiore ad un anno	15
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione non inferiore a due anni	20
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione non inferiore a tre anni	25

---

---

<b>2. Misure di sicurezza personali</b>	<b>Crediti decurtabili</b>
Applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 206 c.p.	6
Applicazione anche in via non definitiva di una misura di sicurezza personale	10

<b>3. Illeciti amministrativi e tributari</b>	<b>Crediti decurtabili</b>
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva di importo non inferiore a 10 mila euro	2
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva di importo non inferiore a 30 mila euro	4
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva di importo non inferiore a 60 mila euro	6
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva di importo non inferiore a 100 mila euro	8

## **Il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro dell'UE**

I cittadini stranieri muniti del permesso di soggiorno rilasciato da uno degli Stati appartenenti all'UE, che vogliono soggiornare in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza presso la questura competente.

---

---

Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, può essere disposta l'espulsione amministrativa.

In ogni caso, si tratta esclusivamente di soggiorni di breve durata. Per le altre tipologie di soggiorno (ad esempio: lavoro, cure mediche, etc.), il cittadino straniero che volesse soggiornare più di 90 giorni, deve richiedere, alle Autorità consolari italiane presenti nel luogo di residenza, il rilascio dell'apposito visto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

## **Il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno Ce di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'U.E.**

Il cittadino straniero munito di permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale italiano per periodi superiori a tre mesi qualora possa:

1. esercitare un'attività economica di tipo subordinato o di tipo autonomo;
2. frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
3. soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

Nel caso in cui il cittadino straniero voglia svolgere un'attività lavorativa, è tenuto in ogni caso a richiedere l'autorizzazione all'esercizio del lavoro nel rispetto delle quote appositamente predisposte per consentire la conversione del pds in suo possesso ma senza dover richiedere il visto di ingresso né dover soggiornare all'estero come richiesto dal TUI. Una volta autorizzato al soggiorno in Italia, il cittadino straniero riceverà un permesso di soggiorno di durata determinata, salvo il caso in cui non sia in possesso dei requisiti di legge previsti per richiedere ed ottenere il rilascio del pds lungo periodo in Italia.

---



# Il lavoro subordinato: autorizzazione al lavoro e modalità di rilascio del permesso di soggiorno

## Il contratto di soggiorno

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante e il lavoratore straniero regolarmente soggiornante. Tra il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro ed il contratto di soggiorno vi è un legame inscindibile. Ne consegue che la durata del permesso di soggiorno per lavoro sarà condizionata dalla durata dell'attività lavorativa.

## Quando occorre stipulare il contratto di soggiorno

Il cittadino straniero deve sottoscrivere un contratto di soggiorno nei seguenti casi:

**1° caso** - dopo aver fatto ingresso in Italia munito di visto per lavoro subordinato (stagionale o non stagionale).

In questo caso, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il cittadino straniero sottoscrive il contratto di soggiorno firmato dal

---

---

datore di lavoro secondo le modalità stabilite dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Generalmente la procedura prevede che il cittadino straniero si rechi presso lo sportello dove si provvede alla verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare italiana all'estero. Viene quindi consegnato al cittadino straniero il certificato di attribuzione del codice fiscale ed il modulo di richiesta di rilascio del pds. I dati del richiedente vengono inoltrati alla questura competente. Successivamente, il lavoratore invierà la richiesta di primo rilascio del pds per lavoro subordinato presso uno degli sportelli delle Poste italiane.

**2° caso** - quando risiede già sul territorio nazionale, munito di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, ed intende instaurare un nuovo rapporto di lavoro in aggiunta a quello precedentemente stipulato, oppure in sostituzione. In questo caso, il cittadino straniero deposita/invia all'ufficio della Prefettura preposto o allo Sportello unico per l'Immigrazione il contratto di soggiorno firmato dal lavoratore e dal datore di lavoro.

## Quando non occorre stipulare il contratto di soggiorno

L'obbligo della stipula del contratto di soggiorno non è esteso a tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale. Più precisamente il contratto di soggiorno non si stipula quando:

- 1) il cittadino straniero chiede il rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente la variazione del motivo (ad es.: variazione del motivo del soggiorno da lavoro sub. a motivi familiari);
- 2) il cittadino straniero è titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, protezione umanitaria, richiesta asilo e riconoscimento status di rifugiato, protezione sussidiaria;
- 3) il cittadino straniero è titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - già carta di soggiorno - di seguito denominato pds di lungo periodo.



Nei casi in cui la legge non obbliga il datore di lavoro ed al lavoratore straniero a stipulare il contratto di soggiorno, è comunque prevista la sottoscrizione di un contratto di lavoro, così come stabilito dalla legislazione italiana e dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori.

---

---

## Oneri ed obblighi derivanti dal contratto di soggiorno

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato contiene a pena di nullità:

- a. la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;  
Questa garanzia non determina un obbligo in capo al datore di lavoro di ricercare la migliore abitazione per il lavoratore. E' sufficiente che il lavoratore dimostri l'avvenuta richiesta, presso gli uffici comunali o sanitari competenti, della domanda di rilascio della certificazione attestante l'abitabilità dell'abitazione. Il certificato può essere richiesto all'Ufficio tecnico del Comune. In alternativa può essere prodotto un certificato di idoneità igienico-sanitaria da richiedere presso la ASL di appartenenza;
- b. l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio del lavoratore per il rientro definitivo nel Paese di provenienza.



Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello Unico ogni variazione del rapporto lavorativo e della sede in cui si svolge lo stesso.

## Sportello unico per l'immigrazione

E' stato istituito con legge n. 189/02, ed è responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato (compresa la procedura di chiamata nominativa) nonché delle procedure per il ricongiungimento familiare, della stipula dell'accordo di integrazione, delle procedure di emersione del lavoro irregolare, della conversione dei permessi di soggiorno.

## Il modello UNI – LAV

E' il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il lavoro, relativamente ai rapporti di somministrazione) adempiono all'obbligo di comunicazione

---

---

INPS dell'assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati.

Dal novembre 2011 è sufficiente comprovare l'avvenuta presentazione del modello UNI – LAV per dimostrare la sussistenza del rapporto lavorativo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. In precedenza una delle copie del contratto di soggiorno sottoscritto tra datore e lavoratore andava spedita con raccomandata a/r allo Sportello Unico dandone prova alla Questura in sede di verifica dei requisiti. La procedura è stata sostituita dalla dimostrazione della ricevuta UNI – LAV stampabile a seguito della comunicazione di assunzione.

## **L'assunzione del lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno**

Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno, anche perché revocato o rifiutato o annullato, o ancora titolare di permesso di soggiorno scaduto, e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo. Secondo il TUI, il datore di lavoro verrà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene riconosciute sono aumentate da un terzo alla metà nei seguenti casi:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori ed in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art.603 bis, comma 3 c.p.)

Quando il datore di lavoro subisce una condanna per il reato sopra descritto con la sentenza di condanna il giudice applica anche la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

---

---

## Rilascio permesso di soggiorno per motivi umanitari

Laddove ricorra l'ipotesi di grave sfruttamento lavorativo nei confronti del lavoratore straniero il Questore di sua iniziativa e con parere favorevole del Procuratore della Repubblica o su iniziativa di questi, può autorizzare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall'art. 5 comma 6 del TUI qualora il lavoratore straniero denunci e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro. La durata del permesso di soggiorno così rilasciato è prevista per 6 mesi, con possibilità di rinnovo per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il pds può essere altresì revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal Procuratore della Repubblica o accertata dal Questore, ed anche nel caso in cui vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. In ogni caso si applicano le disposizioni ordinariamente previste con riferimento all'art. 5 comma 6 del TUI: è consentito svolgere attività lavorativa ed è possibile convertire il titolo in pds per lavoro subordinato.

---





# Rinnovo del permesso di soggiorno

## Tempi, termini e modalità di richiesta

Il rinnovo del permesso di soggiorno può essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora **almeno 60 giorni prima della scadenza**. Il cittadino straniero dovrà dimostrare in sede di rinnovo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione.



Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

## Dove si rinnova il permesso di soggiorno

Le **Poste italiane** si occupano della ricezione delle domande di rinnovo dei seguenti permessi di soggiorno: adozione; affidamento; attesa occupazione; attesa riacquisto cittadinanza; asilo politico; pds di lungo periodo; conversione del permesso di soggiorno; motivi familiari; lavoro autonomo; lavoro subordinato; lavoro subordinato casi particolari ex art. 27 D. lgs.

---

---

286/98; lavoro subordinato stagionale; missione; motivi religiosi; motivi umanitari; protezione sussidiaria; residenza elettiva; ricerca scientifica; studio; status apolide; tirocinio. Al termine dell'operazione di rinnovo, l'operatore dell'Ufficio Postale presso il quale è stata presentata la busta contenente i moduli e la documentazione per il rinnovo del permesso di soggiorno, consegnerà una ricevuta postale che dovrà essere allegata al permesso di soggiorno scaduto per comprovarne la richiesta di rinnovo.



Presso gli uffici postali è inoltre possibile presentare la richiesta di: aggiornamento del pds per soggiornanti di lungo periodo già carta di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto, aggiornamento foto); aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto); duplicato permesso di soggiorno; duplicato del pds di lungo periodo.

La **Questura** si occupa di ricevere ed istruire le richieste di rinnovo delle seguenti tipologie di pds: cure mediche; gara sportiva; motivi umanitari; protezione sussidiaria; richiesta asilo; minore età; giustizia. In questo caso, al cittadino straniero viene rilasciato il consueto cedolino da allegare al vecchio permesso di soggiorno per provare l'avvenuta richiesta di rinnovo.



Per avere informazioni utili sulle procedure o per conoscere l'indirizzo dei comuni e dei patronati abilitati è possibile contattare il numero gratuito 800.309.309 attivo tutti i giorni 24 ore su 24 in italiano, inglese, spagnolo, arabo e francese.

Per conoscere l'**indirizzo degli uffici postali abilitati** alla ricezione delle domande di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno si può contattare il numero gratuito **800.160** attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Per avere informazioni sullo **stato della pratica** è invece possibile con-

---

---

tattare il numero a tariffazione urbana 848.855.888 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Inoltre può essere accertato lo stato della pratica sul sito [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it), inserendo nell'apposito link i codici stampati sulla cedola dell'assicurata rilasciata dall'ufficio postale.

## Riconoscimento della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno

Con la “Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno” del 5 agosto 2006, il Ministero dell'interno ha definitivamente sancito il pieno godimento dei diritti del cittadino straniero anche in fase di rinnovo del pds. La Direttiva, infatti, riconosce pienamente valore alla ricevuta che documenta la richiesta di rinnovo del pds. Le disposizioni si applicano sia ai possessori della cedola rilasciata dagli Uffici Postali che del cedolino rilasciato dalle Questure.

La direttiva individua però una serie di condizioni perché possa applicarsi pienamente:

1. il cittadino straniero deve aver presentato la domanda di rinnovo al massimo entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno;
2. il cittadino straniero deve aver presentato tutta la documentazione richiesta per il rinnovo;
3. l'ufficio amministrativo che riceve l'istanza deve aver rilasciato la ricevuta (“cedolino”) attestante l'avvenuta presentazione.

Si ricorda infine che il cittadino straniero, in possesso del permesso di soggiorno con cedolino di rinnovo, può lasciare il territorio nazionale e farvi rientro, a condizione che il transito avvenga per una frontiera esterna italiana (anche diversa da quella di uscita), e non preveda il passaggio attraverso altri Paesi dell'U.E.



Qualora il cittadino straniero abbia presentato richiesta di rilascio e/o rinnovo del titolo di soggiorno, e nella procedura è anche prevista l'integrazione/inserimento dei figli minori, ed abbia necessità di partire, potrà ricevere un documento provvisorio cartaceo.

---



E' possibile ottenere il rilascio ed il rinnovo della carta di identità (non valida per l'espatrio), per quanti sono già iscritti in anagrafe ed hanno presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti.



La richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno comporta il pagamento della tassa di rinnovo secondo i criteri indicati nella scheda 6.

## **Adempimenti da svolgere in caso di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato**

Se al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il rapporto di lavoro che si sta svolgendo è già in corso alla data di rilascio o rinnovo precedente, il lavoratore potrà inoltrare l'istanza di rinnovo dimostrando la continuità del rapporto lavorativo, presentando quindi l'attestazione UNI – LAV ed una dichiarazione del datore di lavoro attestante l'attualità del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro è stato instaurato ex novo occorrerà inserire nel Kit postale il modello UNI – LAV.

## **Revoca e rifiuto del permesso di soggiorno**

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, a meno che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal testo unico e dal regolamento di attuazione. In mancanza dei requisiti previsti per la tipologia di permesso di soggiorno richiesto, potrà essere rilasciato un altro tipo di permesso nel rispetto di quanto previsto dal testo unico.



## Permessi di soggiorno nell'ambito lavorativo

### Permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale

Viene generalmente rilasciato al cittadino straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio italiano con visto per lavoro subordinato. Ciò implica che un datore di lavoro abbia effettuato la procedura di “chiamata nominativa” (cfr capitolo 1), rientrando nelle quote stabilite dal Decreto governativo. In seguito, potrà essere rinnovato dimostrando di continuare a svolgere un'attività lavorativa (non necessariamente la stessa con cui è stato rilasciato il precedente pds). E' altresì rilasciato a quanti richiedono la conversione del proprio pds per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio e formazione, o per motivi umanitari, o per protezione sussidiaria, in pds per lavoro subordinato, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti al momento della richiesta.

**Durata del pds:** è pari alla durata del rapporto di lavoro, e comunque non superiore ad 1 anno, se il contratto di lavoro è a tempo determinato, e a 2 anni, se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

**Rinnovo del pds:** è consentito, ma solo dando prova dell'attività lavora-

---

---

tiva in corso.

**Come rinnovare:** occorre compilare e sottoscrivere i due mod. 209 (modelli 1 e 2) contenuti nel kit; allegare la fotocopia del passaporto (tutte le pagine se è stato rilasciato ex novo) o del documento equipollente e la copia del modello UNI – LAV che prova l'avvenuta comunicazione all'INPS dell'attività lavorativa in corso. Nel caso in cui il pds sia stato in precedenza già rinnovato, è anche necessaria la copia del precedente pds.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** può essere convertito in pds CE di lungo periodo, in pds per lavoro autonomo, per motivi familiari e, se iscritto al Centro per l'impiego, per attesa occupazione laddove non sussista alcun rapporto di lavoro al momento del rinnovo.

**Inserimento lavorativo:** è possibile effettuare anche un'attività di tipo autonomo dopo aver richiesto ed ottenuto il titolo abilitativo o autorizzatorio necessario all'esercizio dell'attività che si vuole iniziare e nel rispetto delle condizioni altrimenti previste dalla legislazione vigente applicata per l'esercizio dell'attività autonoma. In quest'ultimo caso, al momento del rinnovo occorrerà richiedere la conversione in pds per lavoro autonomo dimostrando i requisiti richiesti.

In caso di rimpatrio (tanto volontario che forzato) il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati ma può godere, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, solo al compimento del 65° anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dalla legislazione vigente in materia.



artt. 3, 5, 5 bis, 21, 22 d. lgs. 286/98  
artt. 8 bis, 9, 13, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, D.P.R.  
394/99

Il datore di lavoro, entro 5 gg. dall'interruzione del rapporto di lavoro, deve darne comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione e al Centro per l'Impiego.

---

---

Con il permesso per lavoro subordinato è possibile iscriversi ad un corso universitario o di formazione professionale se si possiedono i requisiti previsti dalla normativa specifica.

Non è possibile occupare alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro o il cui pds è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo nei termini di legge. La violazione di questa disposizione normativa comporta l'arresto del datore di lavoro da 6 mesi a 3 anni e la multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore impiegato.

### **Permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale**

Viene rilasciato al cittadino straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio nazionale italiano munito di visto per lavoro subordinato stagionale, a seguito della procedura di “chiamata nominativa” (cfr Capitolo 1).

Il lavoratore straniero che ha già svolto un'attività di lavoro stagionale ed è rientrato nel proprio Paese alla scadenza del pds, ha diritto di precedenza, in occasione di successivi decreti di determinazione dei flussi, rispetto a cittadini del suo stesso Paese che non hanno mai fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro.

**Durata del pds:** è pari alla durata del visto, ma comunque non superiore a 9 mesi.

**Come richiedere il rilascio:** occorre compilare e sottoscrivere i due mod. 209 (modelli 1 e 2) contenuti nel kit; allegare la fotocopia di tutto il passaporto o del documento equipollente e la copia del contratto di soggiorno sottoscritto da entrambe le parti compresa la copia della ricevuta di ritorno che attesti l'avvenuta comunicazione allo Sportello Unico.

**Rinnovo del pds:** Fermo restando che la durata massima del pds per lavoro stagionale è di 9 mesi e non può essere richiesta una proroga per un tempo maggiore, laddove, invece, il cittadino straniero abbia ottenuto un visto d'ingresso per una durata di soggiorno inferiore, l'autorizzazione al lavoro stagionale può essere prorogata ed il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni consecutivi per prestare attività di lavoro sta-

---

---

gionale, può essere rilasciato, previa richiesta del datore di lavoro, un nulla osta al lavoro pluriennale (fino a tre anni). Per ciascun anno previsto, il nulla osta deve contenere l'indicazione della durata effettiva di soggiorno (comunque non superiore ai 9 mesi previsti). Il corrispondente pds viene richiesto e rilasciato dalla Questura territorialmente competente.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** dopo due anni di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, il cittadino straniero può ottenere la conversione del permesso di soggiorno in pds per lavoro subordinato non stagionale, nei limiti delle quote d'ingresso stabilite annualmente. È possibile convertire in pds per lavoro subordinato non stagionale previa verifica dello svolgimento dell'attività di tipo stagionale per cui si è stati autorizzati ad entrare in Italia

**Inserimento lavorativo:** è consentito l'accesso al lavoro, ma solo stagionale anche con uno o più datori di lavoro, anche se diversi da quello che ha effettuato la richiesta nominativa di ingresso.

**Previdenza ed assistenza sociale:** vista la durata limitata dei contratti di lavoro stagionale la legislazione prevede solo alcune forme di previdenza e di assistenza obbligatoria ovvero: l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione contro le malattie; l'assicurazione di maternità.



artt. 5, comma 3-ter, 24, d. lgs. 286/98  
artt. 38, 38 bis, D.P.R. 394/99

Non è possibile occupare alle proprie dipendenze per attività di tipo stagionale cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro o il cui pds è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo nei termini di legge. La violazione di questa disposizione normativa comporta l'arresto del datore di lavoro da 6 mesi a 3 anni e la multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore impiegato.

---



---

## Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Se il lavoratore straniero in possesso di un pds per lavoro subordinato non stagionale o per lavoro autonomo viene licenziato, si dimette o cessa la sua attività lavorativa, può richiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi. Ne consegue che, al momento della richiesta di rinnovo del pds, se il suo stato di disoccupazione permane, potrà richiedere il rilascio di un pds per attesa occupazione.

Il pds per attesa occupazione può essere altresì richiesto se il cittadino straniero, in possesso di pds per motivi di studio, ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, la laurea triennale o la laurea specialistica. Per la richiesta ed il rilascio, è sempre necessaria l'iscrizione nelle liste di collocamento presso i Centri per l'Impiego competenti.

**Durata del pds:** non superiore a 1 anno.

**Come richiedere il rilascio:** occorre compilare e sottoscrivere il modello 209 (solo mod. 1) contenuto nel kit; allegare la fotocopia di tutto il passaporto o del documento equipollente e la certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego che attesti l'iscrizione.

**Rinnovo del pds:** non è possibile ottenere un rinnovo con la stessa motivazione, ossia per lo stato di disoccupazione, tranne per casi eccezionali "aventi carattere di straordinarietà" **(2)**, ma può essere rinnovato in pds per lavoro subordinato o autonomo.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** può essere modificato in pds per lavoro subordinato o lavoro autonomo, motivi familiari previa dimostrazione dei requisiti richiesti.

**Inserimento lavorativo:** è consentito l'accesso al lavoro subordinato ed autonomo.



art. 22, comma 11 e 11 bis D. lgs. 286/98  
art. 37, D.P.R. 394/99

---

---

## Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Viene generalmente rilasciato al cittadino straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio italiano munito di visto per lavoro autonomo, secondo le disposizioni in materia di ingresso o che ha richiesto la conversione del pds per lavoro subordinato o per motivi familiari o per studio e formazione, in pds per lavoro autonomo (cfr capitolo 1). Per il primo rilascio è necessario depositare copia della certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza Consolare italiana nel Paese di appartenenza del cittadino straniero, sull'esistenza dei requisiti previsti dal d. lgs. 286/98.

**Durata del pds:** inizialmente è pari a quella del visto di ingresso; in seguito non può comunque superare la durata di 2 anni.

**Rinnovo del pds:** è consentito previa dimostrazione dei requisiti previsti. Occorre compilare e sottoscrivere i due mod. 209 (modelli 1 e 2) contenuti nel kit; allegare la fotocopia di tutto il passaporto o del documento equipollente e la fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione all'albo o registro corrispondente, o della presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista dalla legislazione vigente in materia in riferimento all'attività professionale che si svolge; fotocopia dell'iscrizione alla CCIAA; fotocopia della dichiarazione dei redditi (se non è previsto l'obbligo della dichiarazione dei redditi il reddito potrà essere dimostrato con altra documentazione idonea ed obiettiva). Se il cittadino straniero svolge un'attività di socio prestatore d'opera presso società, anche cooperative, dovrà allegare anche la dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata la fotocopia del documento di identità dello stesso nonché la fotocopia del libro dei soci (il frontespizio unitamente alla pagina relativa all'iscrizione dello straniero socio).



Il reddito da dimostrare non dovrà essere inferiore all'importo dell'assegno sociale annuo.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** può essere modificato in pds per lavoro subordinato, per motivi familiari o per attesa occupazione previa di-

---

---

mostrazione dei requisiti richiesti.

**Inserimento lavorativo:** è consentito l'accesso al lavoro anche subordinato.



art. 26, d. lgs. 286/98  
artt. 14, 39, D.P.R. 394/99

Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere adoperato entro 180 giorni dalla sua emissione.

### **Altri permessi di soggiorno per lavoro - casi particolari**

Al di fuori degli ingressi per lavoro, disciplinati con le quote flussi, in qualsiasi periodo dell'anno solare, è previsto il rilascio di apposito visto e conseguente pds per lavoro subordinato ad alcune specifiche categorie di lavoratori stranieri:

- a. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi filiali in Italia;
  - b. lettori universitari, professori universitari e ricercatori, traduttori e interpreti;
  - c. collaboratori familiari che, da almeno 1 anno, hanno in corso un regolare rapporto di lavoro domestico con cittadini italiani o dell'Unione Europea;
  - d. persone che soggiornano per motivi di formazione professionale e che per il relativo addestramento effettuano attività che rientrano nel lavoro subordinato;
  - e. lavoratori dipendenti di imprese che lavorano in Italia e che, per adempiere ad un compito specifico, sono ammessi per un periodo di tempo limitato;
  - f. lavoratori dipendenti di persone fisiche o giuridiche con sede all'estero che sono temporaneamente trasferiti in Italia per una determinata prestazione;
  - g. lavoratori marittimi e lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
-

- 
- h. personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento, enti musicali, teatrali o cinematografici, imprese radiofoniche e televisive, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
  - i. sportivi al fine di svolgere attività sportiva professionistica;
  - j. giornalisti corrispondenti e ufficialmente accreditati;
  - k. persone che svolgono attività di ricerca o un lavoro nell'ambito di programmi di scambi di giovani o sono persone collocate "alla pari";
  - l. infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.



Per la documentazione necessaria alla richiesta dei pds corrispondenti è bene consultare il fascicolo contenuto nel kit o il sito [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it)

**Durata del pds:** pari alla durata del visto e, comunque, non superiore ai 2 anni.

**Rinnovo del pds:** consultare le disposizioni relative ad ogni singola attività.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** non è consentito alcun mutamento.

**Inserimento lavorativo:** consente l'accesso al lavoro documentato.



art. 27, del T.U. 286/98  
art. 40, del D.P.R. 394/99

---

---

## Altri permessi per lavoro – Infermieri professionali

Viene rilasciato al cittadino straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio italiano con specifico visto per svolgere l'attività di infermiere professionale.

**Durata del pds:** pari alla durata del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a 2 anni.

**Rinnovo del pds:** è consentito, ma solo dando prova dell'attività lavorativa in corso.

**Inserimento lavorativo:** è consentito l'accesso al lavoro subordinato, ma con la medesima qualifica professionale.



art. 27, comma 1, lett. r-bis), del T.U. 286/98  
art. 40, commi 1, 2, 21 e 23, del D.P.R. 394/99



La chiamata nominativa da parte della struttura sanitaria può avvenire in qualsiasi momento dell'anno: non sono previste "quote flussi" come per i lavoratori subordinati ordinari.



# Permessi di soggiorno per tutela dell'unità familiare

## Permesso di soggiorno per motivi familiari

Viene rilasciato al cittadino straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare (riacquisto dell'unità familiare), e al cittadino straniero che già soggiorna, a vario titolo, sul territorio nazionale (mantenimento dell'unità familiare). In entrambi i casi, lo straniero regolarmente soggiornante, o il cittadino italiano, si fanno carico del familiare che otterrà il rilascio di questo particolare permesso di soggiorno. Nel caso specifico del cittadino straniero che si fa carico del ricongiungimento o del mantenimento, il suo soggiorno potrà definirsi “portante” rispetto a quello “per motivi familiari” rilasciato al suo congiunto, poiché ogni sua variazione, compresa la perdita, inciderà su quest'ultimo pds.

Per la procedura di ricongiungimento familiare e le categorie che ne possono usufruire si rinvia al capitolo 1, nella sezione specifica. Per mantenere l'unità familiare il permesso di soggiorno viene rilasciato:

- a. agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in Italia, muniti di altro permesso di soggiorno e che abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
-

- 
- b. al familiare straniero già presente sul territorio italiano con altro titolo di soggiorno, in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento con il cittadino straniero regolarmente soggiornante o con cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
  - c. al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia, a prescindere dal possesso di un regolare permesso di soggiorno;
  - d. al cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana (in questo caso verrà rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, già carta di soggiorno).



Il permesso di soggiorno può essere revocato in qualsiasi momento se il matrimonio è avvenuto allo scopo di permettere il soggiorno del cittadino straniero in Italia e se non fa seguito la convivenza, a meno che siano nati dei figli.

**Durata del pds:** ha la stessa durata del pds c.d. “portante”, e comunque non superiore a 2 anni.

**Rinnovo del pds:** è rinnovabile per la stessa durata di tempo del pds c.d. “portante”. Ne consegue che se quest'ultimo deve richiedere il rinnovo per attesa occupazione, anche il pds per motivi familiari del suo congiunto sarà della medesima durata di 1 anno. La richiesta di rinnovo deve essere corredata da una dichiarazione del familiare che ha richiesto il ricongiungimento, titolare del pds portante, nella quale sottoscrive di continuare a provvedere al sostentamento del familiare ricongiunto.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** può essere convertito in pds per lavoro subordinato e lavoro autonomo. Nel caso di morte o di separazione dei coniugi, lo straniero titolare del pds per motivi familiari non perde il diritto al soggiorno e può ottenere la conversione in pds per lavoro subordinato, autonomo o attesa occupazione.

---

---

**Inserimento lavorativo:** è consentito l'accesso al lavoro subordinato e autonomo.



art. 19, 2° co., lett. c); 28, 29, 30 del T.U. 286/98



Non sono previste imposta di bollo e di registro ed ogni altra tassa per proporre ricorso contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari.





## Permessi di soggiorno per tutela dei minori

Il figlio minore presente sul territorio nazionale italiano insieme ai propri genitori, ad uno dei genitori autorizzato, o al tutore, è inserito nel documento di soggiorno che questi possiede fino al compimento dei 14 anni.

Compiuti i 14 anni, gli viene rilasciato un pds per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età (18 anni), che potrà essere convertito in pds per studio, per lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura o potrà essere rinnovato ancora per motivi familiari, qualora il giovane cittadino straniero non sia ancora in grado di provvedere autonomamente a se stesso.



Il minore non può essere espulso, a meno che questo provvedimento non sia eseguito su richiesta del Questore, del Ministro dell'Interno, del Tribunale per i minorenni, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e fatto salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulso.



artt. 19, 2° co., lett. c); 28, 29, 30 del T.U. 286/98

## Permesso di soggiorno per minore età

La presenza sul territorio nazionale di un minore non accompagnato dai genitori o da un parente affidatario deve essere immediatamente segnalata alle autorità competenti (anche di p.s.) che provvedono alla tempestiva comunicazione al Tribunale per i minorenni, il quale adotterà i provvedimenti di affidamento ai sensi degli artt. 346 e ss. del Codice civile. Seguirà la nomina del tutore, il conseguente collocamento presso una struttura di accoglienza ed il rilascio del permesso di soggiorno.

Al minore non accompagnato viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età.

**Durata del pds:** la durata massima è di 1 anno

**Rinnovo del pds:** può essere rinnovato fino al compimento della maggiore età.

**Variazioni motivo del soggiorno:** al compimento della maggiore età il pds del minore può essere trasformato in pds per studio, lavoro subordinato o autonomo, dando prova che il minore sia stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato.

E' autorizzata la conversione del permesso di soggiorno anche ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposti a tutela e soggiornanti nel TN da minor tempo. In entrambi i casi è richiesto il parere positivo del Comitato per i minori stranieri.

**Inserimento lavorativo:** per accedere ad attività lavorative occorre rispettare i vincoli stabiliti dalla legislazione italiana relativi all'età.



L. 184/1983 - D.P.C.M. 535/1999  
artt. 32 e 33, T.U. 286/98  
art. 14, D.P.R. 394/99

## Permesso di soggiorno per adozione

Attraverso l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali è consentito il rilascio di un pds allo straniero adottato o affidato ad un cittadino italiano, sempre che ci sia stato un provvedimento dell'autorità straniera e nel rispetto della legislazione dello stato di provenienza.

Generalmente, la dicitura del primo permesso di soggiorno è "in attesa di sentenza definitiva di adozione", fino all'acquisto della cittadinanza italiana.

**Durata del pds:** la durata del primo permesso di soggiorno sarà conforme alla durata del visto di ingresso, mentre i permessi successivi avranno durata doppia.

**Rinnovo del pds:** qualora non venga chiesta la cittadinanza o non sia stato ancora decretato il riconoscimento, la richiesta di rinnovo del pds è subordinata all'atto di deliberazione dell'adozione.

**Variazioni motivo del soggiorno:** non è possibile mutare il motivo del pds.

**Inserimento lavorativo:** se l'adottato è un minore, si osservano le regole applicate dalla legislazione italiana.



L. 476/1998



# Permessi di soggiorno per protezione internazionale

## Permesso di soggiorno per richiesta asilo

Viene rilasciato allo straniero che chiede il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi delle nuove procedure per le quali si rinvia al capitolo 5. Viene altresì rilasciato al richiedente asilo che ha ricevuto il diniego dello status di protezione internazionale, ma ha presentato ricorso e la sua condizione giuridica ricade nelle ipotesi previste e riportate nel capitolo 5. Competente all'esame della domanda è una delle 10 Commissioni Territoriali (Torino, Gorizia, Milano, Roma, Caserta, Bari, Foggia, Crotone, Siracusa, Trapani) presenti sul territorio nazionale. La competenza viene individuata in base al luogo di presentazione della domanda, o al luogo in cui risiede il richiedente asilo se accolto in una struttura di accoglienza.

**Durata del pds:** la durata massima è di 3 mesi.

**Rinnovo del pds:** è rinnovabile fino al completamento della procedura, ovvero fino a quando il richiedente asilo ottiene il riconoscimento o il diniego dello status.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** nel caso di riconoscimento dello status al richiedente verrà rilasciato un pds per asilo politico, o un pds per

---

---

protezione sussidiaria, o un pds per protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d. lgs. 286/98.

**Inserimento lavorativo:** se per ragioni non imputabili al richiedente, la Commissione territoriale non ha provveduto, entro 6 mesi, a definire la procedura, può essere rilasciato un pds per “richiesta asilo – attività lavorativa”, che abilita il richiedente asilo allo svolgimento di un’attività lavorativa. Il pds potrà essere rinnovato con questa dicitura fino al completamento della procedura. Nel caso in cui il richiedente asilo non ottenga il riconoscimento di alcun tipo di protezione (status di rifugiato, protezione sussidiaria o umanitaria), dovrà cessare l’attività lavorativa svolta.



Se la Commissione Territoriale competente emette un provvedimento di rifiuto della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente potrà proporre ricorso.



art. 1, Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951  
L. 39/1990; d. lgs. 251/07; d. lgs. 25/08;  
T.U. 286/98  
D.P.R. 303/2004  
D. lgs. 140/2005, attuazione della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell’U.E.

## Permesso di soggiorno per asilo politico

Viene rilasciato al richiedente asilo a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, quando la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente abbia ritenuto fondati i motivi alla base della domanda.

**Durata del pds:** cinque anni.

---

---

**Rinnovo del pds:** i motivi che hanno determinato il rilascio di questo pds sono talmente forti e preminenti sugli altri, che il suo rinnovo non è condizionato alla dimostrazione di ulteriori prove (ad esempio: l'alloggio o il lavoro).

**Inserimento lavorativo:** è consentito l'accesso al lavoro subordinato e autonomo.



art. 1, Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951.  
D. lgs. 251/07

## **Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria**

Viene rilasciato al richiedente asilo a cui la Commissione territoriale ha riconosciuto lo status di beneficiario della protezione sussidiaria ai sensi del d. lgs. 251/07.

**Durata del pds:** 5 anni

**Rinnovo del pds:** è rinnovabile previa verifica da parte della Commissione Territoriale della sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato il primo rilascio.

**Variazioni del motivo del soggiorno:** può essere convertito in pds per lavoro previa dimostrazione dei requisiti.

**Inserimento lavorativo:** è consentito l'accesso al lavoro.



Con il riconoscimento della protezione sussidiaria è possibile effettuare il ricongiungimento familiare delle categorie previste dall'art. 29 del d. lgs. 286/98 ma senza dover dimostrare i requisiti di reddito e di alloggio.

---



D. lgs. 251/07; d. lgs. 25/08

### **Permesso di soggiorno per motivi umanitari**

Può essere rilasciato dal Questore al cittadino straniero che dimostri l'esistenza di gravi situazioni personali che non ne consentono l'allontanamento attraverso il deposito di adeguata documentazione, e dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ritiene di non attribuire lo status di rifugiato o lo status di beneficiario della protezione sussidiaria in capo al richiedente asilo, quanto piuttosto una forma di protezione minore e, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d. lgs. 286/98, rinvia alla Questura perché ne autorizzi il soggiorno.

**Durata del pds:** massimo 1 anno.

**Rinnovo del pds:** è rinnovabile qualora la Commissione esaminatrice ritenga che perdurino le condizioni che ne hanno determinato il primo rilascio.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** può essere convertito in pds per lavoro subordinato e autonomo.

**Inserimento lavorativo:** è consentito l'accesso al lavoro subordinato e autonomo.



Non è possibile effettuare il ricongiungimento familiare neanche se si possiedono i requisiti dell'alloggio e del reddito. A questo proposito si può convertire il pds in motivi di lavoro subordinato o autonomo, e successivamente accedere alla procedura di ricongiungimento laddove vi siano esigenze di riacquisto dell'unità familiare.

---



art. 5, comma 6, del T.U. 286/98  
art. 3, Convenzione europea per la salvaguardia  
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali n.  
848/1955  
Ministero dell'interno, Circolare 4 marzo 2005



Per convertire il pds per motivi umanitari in pds per motivi di lavoro è necessaria la dimostrazione del possesso di un documento di identità (passaporto nazionale o documento di viaggio).

## Permesso di soggiorno per motivi straordinari

Per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità verificatisi in Paesi extra U.E., il Governo può emanare decreti legge al fine di fronteggiare eventuali e forzate migrazioni di massa e prevedere, al contempo, il rilascio di questa particolare categoria di permesso di soggiorno.

**Durata del pds:** un anno.

**Rinnovo del pds:** è rinnovabile, previa verifica della sussistenza della condizione che ne ha determinato il primo rilascio.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** solo se previsto da appositi decreti o circolari.

**Inserimento lavorativo:** è consentito l'accesso al lavoro subordinato ed al lavoro autonomo.



art. 20 e 45 del d. lgs. 286/98



---

Non è possibile effettuare il ricongiungimento familiare.

## Permesso di soggiorno per Convenzione di Dublino

Sul presupposto che ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato dell'Unione Europea, il richiedente asilo potrà ottenere il rilascio di questo pds nei seguenti casi:

- a. dopo aver presentato la domanda di riconoscimento dello status, qualora la Questura si riservi di esplicitare le opportune verifiche in merito allo Stato competente. Successivamente, il richiedente potrà essere inviato in un altro Stato aderente alla Convenzione di Dublino, qualora quest'ultimo risulti competente all'esame della domanda.
- b. dopo essere stato rinviato in Italia da un altro Stato aderente alla Convenzione di Dublino nel quale ha presentato domanda di riconoscimento e che invece abbia ritenuto l'Italia competente all'esame della domanda.

**Durata del pds:** 1 mese.

**Rinnovo del pds:** il pds viene rinnovato, nel caso a), fino al termine della procedura di verifica della competenza a esaminare la domanda d'asilo, mentre, nel caso b), fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

**Inserimento lavorativo:** non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa.



Regolamento CE, n. 343 del 18.02.2003, c.d. Convenzione di Dublino II

## Permesso di soggiorno per protezione sociale (motivi umanitari)

Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini, di un procedimento penale o di interventi dei servizi sociali vengono accertate situazioni di vio-

---

---

lenza o di grave sfruttamento legate al reato della prostituzione e/o alla riduzione in schiavitù, il Questore valuta la sussistenza delle circostanze stabilite dall'art. 18 e rilascia un pds per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. Sul pds verrà inserita la dicitura “motivi umanitari” al fine di tutelare la vittima. La proposta può pervenire dal Procuratore della Repubblica, dai servizi sociali degli enti locali e da determinate Associazioni, Enti o altri organismi privati che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero durante i loro interventi e le loro attività di assistenza. Il Questore dovrà quindi valutare il grado di attualità del pericolo e quanto questo possa essere ritenuto grave sulla scorta della segnalazione effettuata.



Il rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato dalla presentazione di una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia né alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l'autorità giudiziaria. Mentre, nel caso in cui lo straniero abbia reso dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento, si dovrà procedere alla richiesta del parere del Procuratore della Repubblica.

**Durata del pds:** 6 mesi.

**Rinnovo del pds:** può essere rinnovato per 1 anno e inizialmente anche per motivi di giustizia, se occorre terminare le indagini.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** può essere convertito in pds per motivi di studio, se il titolare è iscritto ad un regolare corso di studi, e in pds per lavoro subordinato.

**Inserimento lavorativo:** è consentito l'accesso al lavoro subordinato.

Il pds può essere revocato in caso di interruzione del programma di assistenza e integrazione sociale o per condotta incompatibile con le finalità dello stesso.

---



art. 3, L. 75/58, c.d. Merlin  
art. 380 c.p.p.  
art. 18, comma 5, del T.U. 286/98  
art. 27, D.P.R. 394/99



Le vittime di violenza domestica, ovvero coloro che hanno subito "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima", possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 TUI (pds umanitario), al fine di consentire loro di sottrarsi alla violenza stessa. La previsione è contenuta nell'art. 18 bis del Dlgs286/98.



---

## Permesso di soggiorno per cure mediche - motivi di salute

Viene rilasciato allo straniero in possesso di un regolare pds che, a causa di sopraggiunte e gravi condizioni di salute, non può lasciare il territorio nazionale italiano tantomeno rinnovare il permesso di soggiorno. In ogni caso il rilascio di questo pds è temporaneo e viene concesso in via del tutto eccezionale.

**Durata del pds:** tre o sei mesi.

**Rinnovo del pds:** è consentito, ma a discrezione della questura e sempre che si certifichi la sussistenza del problema di salute che impedisce di lasciare il territorio.

**Conversione del motivo di soggiorno:** non è consentita alcuna variazione.

**Inserimento lavorativo:** non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa.



L' art. 11 comma 1 lett. c) ter del regolamento di attuazione 394/99 stabilisce il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari al cittadino straniero che dimostri l'esistenza di gravi situazioni personali che non ne consentono l'allontanamento, attraverso il deposito di adeguata documentazione. Alcune questure riconoscono l'applicazione di questa disposizione normativa anche nel caso di cittadini stranieri in condizione di irregolarità giuridica le cui condizioni di salute siano gravi e per le quali necessitino di adeguate ed indispensabili cure mediche.



Circolare 24 marzo 2000 n. 5 del Min. Sanità;  
art. 11 comma 1 lett. c) ter D.P.R. 394/99

---

---

## Permesso di soggiorno per cure mediche - gravidanza

Viene rilasciato alla donna in stato di gravidanza, anche se si trova sul territorio nazionale italiano sprovvista di un permesso di soggiorno. Il motivo del rilascio è legato all'esigenza di tutelare la donna ed il nascituro, permettendo loro di ricevere le cure mediche necessarie.

Può essere esteso anche al padre del bambino, presentando il certificato di matrimonio, tradotto e legalizzato dalla rappresentanza italiana nel paese di origine o, in caso di coppia di fatto, l'estratto per riassunto di nascita da cui si evince il riconoscimento del minore.

**Durata del pds:** ha una validità pari alla durata della gravidanza più 6 mesi successivi alla nascita del bambino.

**Rinnovo del pds:** può essere prorogato oltre i 6 mesi successivi alla nascita del bambino, qualora lo stato di salute della donna e del bambino rendano indispensabili ulteriori cure.

**Conversione del motivo di soggiorno:** non è consentita alcuna variazione. L'unica eccezione è data nel caso in cui il coniuge sia regolarmente soggiornante sul territorio italiano, in possesso di un pds che consenta il ricongiungimento, e ne possieda anche i requisiti: la donna, in questo caso, potrà richiedere un pds per coesione familiare ("motivi familiari").

**Inserimento lavorativo:** non è consentito svolgere un'attività lavorativa né alla donna, né al padre del bambino che eventualmente ha chiesto l'estensione del pds.



La richiesta del pds va fatta in questura presentando: passaporto originale, certificato medico che attesti lo stato di gravidanza (una fotocopia di entrambi i documenti), 5 foto e una marca da bollo da € 16; certificato di matrimonio tradotto e legalizzato o l'estratto per riassunto degli atti di nascita, nel caso di richiesta effettuata da parte del padre del minore.

---



Circolare 24 marzo 2000 n. 5 del Min. Sanità

## **Permesso di soggiorno per assistenza minore ex art. 31 comma 3 D. lgs. 286/98**

Viene rilasciato in seguito alla decisione del Tribunale per i minorenni che, valutando la sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova sul territorio nazionale italiano e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute dello stesso, autorizza l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato.

**Durata del pds:** la durata viene stabilita nel decreto emesso dal Tribunale per i minorenni ed è limitata nel tempo. Non ritenendo sussistere i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o rilevando che l'attività del familiare è incompatibile con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia, il Tribunale per i minorenni può revocare l'autorizzazione.

**Conversione del motivo di soggiorno:** non è consentita alcuna variazione a meno che il coniuge del titolare di pds ex art 31 sia regolarmente soggiornante ed in possesso di pds per il quale è possibile richiedere il ricongiungimento e quindi anche la coesione familiare ex art. 30 del d.lgs. 286/98.

**Inserimento lavorativo:** è possibile svolgere un'attività lavorativa ma questo non consente, come già sottolineato, la possibilità di convertire il titolo di soggiorno.

## **Permesso di soggiorno per residenza elettiva**

Viene rilasciato a coloro che intendono stabilire la propria dimora in Italia, dimostrando di essere in grado di mantenersi economicamente senza dover lavorare. Occorre, dunque, essere titolari di rendite cospicue o di proprietà immobiliari ma anche di una pensione percepita in Italia. Se vengono di-

---

mostrate capacità economiche adeguate, il permesso può essere esteso anche al coniuge convivente, ai figli minorenni, ai figli maggiorenni conviventi e a carico, ai genitori conviventi.

**Durata del pds:** 2 anni.

**Rinnovo del pds:** i rinnovi sono possibili in seguito alla presentazione della documentazione attestante i redditi personali.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** non è consentito alcun mutamento.

**Inserimento lavorativo:** non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa.



art. 11, comma 1, c) quater, D.P.R. 394/99

## **Permesso di soggiorno per motivi di giustizia**

Viene rilasciato su richiesta dell'Autorità giudiziaria, nel caso in cui la presenza del cittadino straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati ex art. 380 c.p.p. ed ex l. 20 febbraio 1958 n. 75 art. 3.

**Durata del pds:** 3 mesi prorogabili, secondo le esigenze processuali, di ulteriori tre mesi.

**Rinnovo del pds:** può essere rinnovato se sussistono le esigenze processuali che ne hanno determinato il rilascio.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** non è consentita alcuna variazione.

**Inserimento lavorativo:** non è indicato tra i pds con i quali si può svolgere un'attività lavorativa.

---





Art. 17 T.U. 286/98  
art. 11, comma 1, c) bis, D.P.R. 394/99



Il cittadino straniero se parte offesa in un procedimento penale può essere autorizzato al rientro in Italia per il tempo strettamente necessario per esercitare il diritto di difesa, partecipando così al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessario essere presente. L'autorizzazione al rientro è rilasciata dal Questore per il tramite della Rappresentanza consolare italiana. E' comunque necessario che il cittadino straniero parte offesa possa documentare la richiesta anche attraverso il proprio difensore. La stessa procedura può essere applicata nel caso in cui il cittadino straniero sia sottoposto a procedimento penale, anche per reati diversi da quelli indicati nell'art. 380 cpp.

## Permesso di soggiorno per motivi religiosi

Consente il soggiorno di breve o lunga durata: ai religiosi, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale o una condizione equivalente; alle religiose; ai ministri di culto appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

Per il rilascio e per il rinnovo del pds occorre compilare il mod. 209 (solo il modello 1) allegandovi la fotocopia di tutto il passaporto o del documento equipollente nonché la dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia che attesti la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio. La dichiarazione deve essere vistata dalla Curia vescovile o dall'equivalente autorità religiosa presente in Italia. Occorre inoltre allegare la polizza assicurativa, valida sul territorio nazionale per tutto il periodo di durata del pds, contro il rischio di malattie ed infortuni.

---

**Durata del pds:** massimo 2 anni.

**Rinnovo del pds:** è consentito il rinnovo.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** non è possibile alcuna modifica.

**Inserimento lavorativo:** è consentito l'accesso al lavoro subordinato.



E' previsto il rilascio del pds di lungo periodo al titolare di pds per motivi religiosi, quando questi possiede i requisiti previsti in materia di reddito, alloggio, assenza di precedenti e presenza regolare e continuativa sul territorio nazionale italiano.

Possono fruire di tale beneficio anche i sacerdoti della Chiesa Cattolica, le cui remunerazioni sono considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, mentre, poiché il reddito richiesto deve essere percepito o dichiarato in Italia, non potranno richiedere ed ottenere il pds di lungo periodo a quanti svolgono la propria attività lavorativa alle dipendenze di enti e organizzazioni del Vaticano ai quali verrà concesso un permesso di soggiorno per residenza elettiva.

## **Permesso di soggiorno per studio**

Viene rilasciato al cittadino straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio italiano con visto per studio, al fine di iniziare a frequentare e/o proseguire la frequenza di corsi universitari (cfr capitolo 1).

Per la prima richiesta occorre depositare il mod. 209 (modello 1) debitamente compilato e sottoscritto e la fotocopia del passaporto o del documento equipollente. Inoltre bisogna produrre la fotocopia della certificazione attestante il corso di studi da seguire, vistata dalla rappresentanza consolare italiana all'atto del rilascio del visto d'ingresso e la fotocopia della polizza assicurativa, valida su tutto il territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattie ed infortuni.

L'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle univer-

---

---

sità, indipendentemente dal possesso dello specifico pds per studio è ugualmente consentito, a parità di condizioni con gli studenti italiani, ai cittadini stranieri titolari delle seguenti tipologie di soggiorno: pds CE lungo periodo, lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico, motivi umanitari, motivi religiosi. Inoltre previa verifica delle condizioni generali richieste per l'ingresso per motivi di studio, l'accesso è consentito: agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno nel TN ed in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia; agli stranieri, ovunque residenti, titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio.

**Durata del pds:** 1 anno.

**Rinnovo del pds:** può essere rinnovato dimostrando di aver superato un esame il primo anno e almeno due gli anni successivi. Il rinnovo è comunque autorizzato fino al terzo anno fuori corso.

Per il rinnovo del pds oltre alla compilazione del mod. 209 (modello 1 e modello 2 se lo studente lavora), il cittadino straniero munito di pds per motivi di studio deve produrre la fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno e la fotocopia della polizza assicurativa, valida su tutto il territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattie ed infortuni. Inoltre occorre inserire la fotocopia della certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il primo rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi (a meno che non si provi di non aver potuto per forza maggiore sostenere gli esami richiesti).

Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso.

Mentre è consentito il rilascio ed il rinnovo del pds qualora si proceda all'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale il cittadino straniero ha fatto ingresso in Italia, non è possibile applicare la medesima disposizione a quanti si iscrivono a singoli corsi, o ad un singolo corso, diversi da quelli che ne hanno consentito l'ingresso. E' possibile rinnovare il pds per motivi di studio qualora, al termine del singolo corso o dei diversi

---

---

corsi, il cittadino straniero studente decide di iscriversi ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo terminato con profitto in quanto, comunque, potrebbe essere considerata una prosecuzione del percorso scolastico. Secondo la Circolare del Ministero dell'interno del 22 febbraio 2011, lo studente straniero dovrà documentare l'attinenza o la consequenzialità, mediante certificazione rilasciata dallo stesso Ateneo. Si è di analogo avviso anche nel caso in cui gli studenti, dopo il conseguimento della laurea, abbiano necessità di frequentare corsi singoli non inseriti nei corsi di studio ma siano essi necessari per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream, quali le scuole di specializzazione, i dottorati di ricerca ovvero i master.

**Variazioni del motivo di soggiorno:** prima della scadenza, può essere richiesta la conversione in pds per lavoro subordinato e autonomo o in pds per attesa occupazione. La conversione non è subordinata alla programmazione dei flussi d'ingresso, se il cittadino straniero ha conseguito in Italia uno dei seguenti titoli: laurea (3 anni di studio e 180 crediti formativi raggiunti); laurea specialistica; diploma di specializzazione (minimo 2 anni); dottorato di ricerca (minimo 3 anni); master universitario di primo livello cui si accede con la laurea; master universitario di secondo livello (cui si accede con il diploma di laurea in base alla legge 341/90, o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale); attestato o diploma di perfezionamento cui si accede con il diploma di laurea in base alla legge 341/90 o con la laurea specialistica magistrale.

Il conseguimento in Italia del dottorato o del master universitario di secondo livello, della laurea triennale o della laurea specialistica, consente, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori in attesa di collocazione per un periodo non superiore a dodici mesi.

Qualora il cittadino straniero non consegua in Italia nessun dei titoli di studio sopra indicati, ma sia sempre titolare di pds per studio viene prevista una quota ad hoc di unità disponibili per la conversione dei pds per studio e formazione professionale in lavoro subordinato o autonomo a cui si può accedere previa richiesta da effettuare presso lo Sportello unico competente in base al luogo di residenza del richiedente.

Il permesso di studio può altresì essere convertito in permesso per motivi religiosi qualora, al termine del percorso di studi religiosi, lo studente

---

---

prenda i voti e sia chiamato a svolgere l'attività religiosa in Italia.

**Inserimento lavorativo:** permette l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa subordinata (anche di tipo occasionale), nel limite di 20 ore settimanali, per un massimo di 1.040 ore annue.



art. 39, del T.U. 286/98  
art. 14, 44 bis, 45, 46, 47, D.P.R. 334/2004  
art. 14, comma 5, D.P.R. 394/99  
Nota del Ministero dell'Interno del 27.03.2006

## Permessi di soggiorno di breve durata

Con la legge 28 maggio 2007 n. 68 “disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio” viene abrogata la procedura di rilascio del corrispondente pds. Il cittadino straniero dovrà compilare una dichiarazione di presenza presso le autorità di p.s. alla frontiera o alla questura qualora provenga da un paese dell'area Schengen mentre qualora provenga da un paese che non applica l'accordo di Schengen, farà fede ai fini del computo dei tre mesi di soggiorno, il timbro apposto sul passaporto dalla polizia di frontiera. La durata massima dell'autorizzazione a permanere è di tre mesi al termine dei quali lo straniero potrà essere colpito dal provvedimento di espulsione qualora permanga sul territorio senza autorizzazione.



Decreto del Ministro dell'interno del 26 luglio 2007

---

---

## **NOTE**

### **Nota 1**

Dal dicembre 2006 è in vigore la procedura che prevede l'invio della richiesta di rilascio e rinnovo del pds attraverso uno dei 5.740 Sportelli Amico delle Poste Italiane attraverso l'utilizzo di un apposito kit comprensivo dei moduli da compilare (mod. 209 – modulo 1 e modulo 2) e delle istruzioni per farlo in maniera corretta. (indietro)

### **Nota 2**

Circolare del 6 maggio 2009 del Ministero dell'interno “Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Durata” (indietro)

# CAPITOLO 3

L'espulsione e reati in materia di immigrazione



# Introduzione

La materia delle espulsioni dal territorio è indubbiamente un tema difficile oggetto sempre più spesso di dibattiti e contestazioni.

Il Decreto Legislativo 286/98, proponendosi di regolamentare l'intera materia dell'immigrazione, ha introdotto anche un capitolo relativo a quei provvedimenti restrittivi della libertà personale e di circolazione di un individuo, da adottare in conseguenza di un ingresso compiuto in violazione delle norme esposte nel capitolo 1, o a seguito del perdurare del soggiorno irregolare, ovvero senza un titolo in corso di validità che ne possa altrimenti giustificare la permanenza.

Nell'ottica quindi di favorire l'applicazione ed il rispetto della normativa esposta nei capitoli precedenti, la legislazione prevede che, in presenza di evidenti e comprovate trasgressioni delle norme sull'ingresso e sul soggiorno, il cittadino straniero debba essere colpito da provvedimenti amministrativi determinati, ritenuti congrui alla violazione commessa.

L'espulsione diventa così la misura adoperata dall'ordinamento giuridico per far fronte al fenomeno dell'immigrazione irregolare o clandestina. Le modalità, i presupposti e le forme di tutela previste consentono, in ogni caso, di poter ricorrere contro il provvedimento di espulsione quando il cittadino straniero ritenga esservi stata una violazione della normativa.

Con la riforma introdotta dalla legge 189/02, il Giudice di Pace è divenuto competente a decidere in materia di ricorsi proposti contro i decreti di espulsione ed anche in materia di convalida del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. La presentazione del ricorso, peraltro, è gratuita, esente dal pagamento di contributi governativi, e presso gli uffici del Giudice di Pace è possibile prendere visione dei nominativi degli avvocati iscritti alle liste del patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio).

Vengono inoltre esposti, seppure brevemente, i reati legati all'immigrazione clandestina, commessi dalle organizzazioni criminali al fine di favorire l'ingresso irregolare di cittadini stranieri, nel territorio italiano o di un altro Stato.

---



---

Viene riservato inoltre uno spazio ad una procedura poco conosciuta: l'autorizzazione al reingresso nel territorio nazionale italiano. A seguito di un provvedimento di espulsione o di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, e dinanzi al possesso di requisiti particolari, ma soprattutto dimostrando di aver rispettato i termini dell'invito a lasciare il territorio nazionale, il cittadino straniero potrà fare richiesta di reingresso depositando l'istanza presso la rappresentanza consolare italiana all'estero.

---



# L'espulsione dello straniero dal territorio nazionale italiano

## **Espulsione amministrativa disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico**

Il Ministro dell'Interno può disporre l'espulsione dello straniero, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli Affari esteri, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. La finalità di questa tipologia di espulsione è tale da giustificare un'ampia discrezionalità da parte del Ministro dell'interno. Ne consegue la possibilità di adottare il provvedimento anche nei confronti dello straniero regolarmente soggiornante, munito di pds per lungo periodo, nonché di coloro a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di apolide, i minori e le autorità diplomatiche.

Il cittadino straniero può impugnare il provvedimento con ricorso da presentare al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, presso la sede di Roma.

## **Espulsione amministrativa disposta per irregolarità del possesso del permesso di soggiorno**

E' prevista la c.d. espulsione amministrativa quando il cittadino straniero,

---

---

secondo fattispecie determinate per legge e di seguito illustrate, viola le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio nazionale italiano.

Più in particolare quando:

- a. il cittadino straniero ha fatto ingresso nel territorio dello Stato eludendo i controlli alla frontiera così da non essere stato respinto;
- b. il cittadino straniero si è trattenuto nel territorio nazionale senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine stabilito dalla legge (entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso), fatto salvo il caso in cui il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
- c. il cittadino straniero non ha rinnovato il permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza;
- d. il permesso di soggiorno è stato rifiutato, revocato oppure annullato;

Inoltre, può essere disposta quando:

- e. Il cittadino straniero appartiene ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327), recante norme in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, (come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646) che detta disposizioni contro la mafia. Nel primo caso le categorie che possono essere colpite da un provvedimento di espulsione sono le seguenti: coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi (valutazione effettuata su elementi di fatto); coloro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose (valutazione effettuata sulla condotta e sul tenore di vita tenuti dalla persona); coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, nonché la sanità, la sicurezza pubblica e la tranquillità pubblica (valutazione effettuata sulla base del comportamento tenuto dalla persona).

Nel secondo caso, invece, le persone che possono essere colpite dal provvedimento di espulsione sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

---



Pur verificandosi una delle condizioni che determinano l'espulsione del cittadino straniero (casi a, b, c), il prefetto è chiamato a tenere conto di alcune circostanze favorevoli al cittadino straniero ovvero l'aver esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, la durata del suo soggiorno nel TN, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

## Organi competenti e modalità di esecuzione

Il provvedimento di espulsione è emesso dal prefetto con decreto motivato ed immediatamente esecutivo. L'eventuale ricorso avverso il provvedimento non ne sospende l'immediata esecutività.

Spetta al questore il compito di eseguire l'ordine impartito dal prefetto.

L'esecuzione può avvenire:

- a. **in via immediata**, attraverso l'accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica;

l'esecuzione immediata si verifica quando è stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; sussiste il rischio di fuga; la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; senza un giustificato motivo, lo straniero non ha rispettato il termine concesso dal prefetto per la partenza volontaria, né quanto disposto dal questore a seguito del provvedimento del prefetto.

Sussiste il rischio di fuga quando vi sono fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione ovvero: dalla verifica effettuata risulta privo del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità; non possiede alcuna documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di un alloggio dove risiedere temporaneamente fino al momento della partenza; in precedenza aveva dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; ha già ottenuto un termine per la partenza volontaria ma ha disatteso le richieste del prefetto; non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla

---

competente autorità.

- b. **in via differita**, con l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro un termine di compreso tra i 7 ed i 30 giorni dalla notifica del provvedimento;

Il termine viene concesso dal prefetto quando, non ricorrendo le ipotesi di espulsione in forma coatta, il cittadino straniero richianda la possibilità di poter effettuare il ritorno entro un termine maggiore. Il prefetto è chiamato ad una valutazione del singolo caso ed a prendere la decisione nello stesso provvedimento di espulsione, intimando al cittadino straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni, prorogabile per un periodo congruo, nel rispetto anche di alcune esigenze e circostanze del cittadino straniero o della sua famiglia quali, ad esempio, la frequenza scolastica dei propri figli minori, l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, la presenza di familiari sul TN. In ogni caso, laddove il termine venga concesso, il questore verifica la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Inoltre possono essere disposte misure restrittive quali: la consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; l'obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; l'obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

- c. **in via differita straordinaria**, con l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 5 giorni dalla notifica del provvedimento qualora, seppur disposta, non sia stato possibile provvedere all'esecuzione immediata dell'espulsione o siano scaduti i termini del trattenimento e non si sia potuto provvedere all'accompagnamento in frontiera.
-



Non sarà disposta l'espulsione qualora il cittadino straniero si trovi presso un valico di frontiera in uscita dal TN. Per le stesse ragioni, non si applicherà la misura dell'accompagnamento coattivo laddove il cittadino straniero in uscita dal TN sia stato già colpito da un provvedimento di espulsione.

## **Convalida dell'autorità giudiziaria**

Nei casi in cui l'espulsione debba essere disposta con accompagnamento alla frontiera, il provvedimento deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente.

I termini entro cui deve risolversi la procedura sono molto brevi, 48 ore, poiché ci troviamo di fronte ad un provvedimento di restrizione della libertà personale di un individuo e, di conseguenza, devono essere prese le misure necessarie per impedirne la limitazione. Fino a quando il giudice non provvederà a convalidare il provvedimento, l'espulsione non potrà essere eseguita.

Entro 48 ore dalla sua adozione, il questore deve comunicare al giudice di pace il provvedimento con il quale il prefetto ha disposto l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la necessaria partecipazione di un difensore tempestivamente avvertito e del cittadino straniero colpito dal provvedimento.

Durante l'udienza il giudice effettua la verifica dell'osservanza dei termini di legge, della sussistenza dei requisiti previsti e provvede, eventualmente, ad ascoltare il cittadino straniero.

Entro le 48 ore successive, provvede ad emettere un provvedimento. Se convalida il provvedimento di accompagnamento questo diventa immediatamente esecutivo, nel caso contrario il provvedimento perde i suoi effetti.

Contro il decreto di convalida e' proponibile il ricorso presso la Corte di Cassazione, ma l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale non viene sospesa.

---

## **Impugnazione del provvedimento di espulsione e ricorso**

Il cittadino straniero colpito da un provvedimento di espulsione può presentare ricorso dinanzi al giudice di pace del luogo in cui ha sede il prefetto che ha disposto l'espulsione.

Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione. Il termine è di 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. In questo caso il cittadino straniero dovrà sottoscrivere il ricorso dinanzi i funzionari addetti che provvederanno a certificarne l'autenticità e ad inoltrare il documento all'autorità giudiziaria italiana competente, compresa la procura speciale rilasciata in favore dell'avvocato di fiducia da lui designato.

In ogni caso il cittadino straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore di fiducia, potrà essere assistito da uno designato dal giudice tra coloro che sono iscritti nelle liste dei patrocinanti gratuiti.



# Trattenimento del cittadino straniero

## **Il CIE: Centro di Identificazione ed Espulsione**

I Centri di Identificazione ed Espulsione , ovvero i centri precedentemente denominati CPTA, Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza, sono strutture destinate al trattenimento dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti, in attesa di consentire alle autorità di p.s. di eseguire i provvedimenti di espulsione emessi nei loro confronti.

Più in particolare il cittadino straniero può essere trattenuto quando:

- a. bisogna provvedere al soccorso dello straniero;
- b. è necessario effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità;
- c. occorre acquisire documenti per il viaggio;
- d. non vi è immediata disponibilità di un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo.

Le modalità di trattenimento devono garantire il pieno rispetto della dignità umana e viene assicurata la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno.

---



---

## CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE IN ITALIA

1



Dati agg. 19/03/2014

### Convalida del trattenimento

Anche in questo caso il trattenimento deve essere convalidato dal Giudice di Pace territorialmente competente, entro 48 ore dall'adozione del provvedimento.

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la necessaria partecipazione di un difensore tempestivamente avvertito e del cittadino straniero colpito dal provvedimento.

Durante l'udienza il Giudice effettua la verifica dell'osservanza dei termini di legge, della sussistenza dei requisiti previsti e provvede eventualmente

---

---

ad ascoltare il cittadino straniero in merito alla presunta violazione di legge compiuta.

Entro le 48 ore successive provvede ad emettere un provvedimento.

La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30, previa autorizzazione del Giudice, qualora non si sia ancora provveduto all'accertamento dell'identità e della nazionalità o non si siano acquisiti i documenti necessari per il viaggio. Qualora l'Amministrazione non abbia provveduto al rimpatrio del cittadino straniero per mancata cooperazione da parte del Paese di provenienza o nel caso di ritardi nell'ottenimento dei documenti necessari il questore può chiedere una proroga di 60 giorni allo scadere dei quali il Giudice di Pace può concedere un'ulteriore termine di 60 giorni, sempre su richiesta del Questore, laddove le condizioni di cui sopra persistono e l'espulsione non è stata eseguita. Ottenuta la documentazione necessaria il questore può provvedere all'esecuzione dell'espulsione anche se i termini di trattenimento non sono ancora scaduti dandone comunicazione al Giudice di Pace.

---



## Altre modalità di espulsione

### Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva di una pena detentiva

Il Giudice che sta per pronunciare una sentenza di condanna nei confronti di un cittadino straniero per un reato non colposo, o sta per applicare la pena su richiesta ex art. 444 c.p.c., accertata l'irregolarità giuridica, qualora non sia superiore a due anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, può disporre la sostituzione della pena detentiva con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

L'esecuzione dell'espulsione sarà immediata anche se la sentenza non è definitiva e non sono trascorsi i termini per l'impugnazione.

### Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione

Il magistrato di sorveglianza può disporre, con decreto motivato, l'espulsione del cittadino straniero detenuto che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e si trova in una condizione di irregolarità giuridica.

Sarà cura dello stesso magistrato acquisire le informazioni, dagli organi di polizia, sull'identità e sulla nazionalità del detenuto, prima di emettere il

---

---

provvedimento.

Per sospendere temporaneamente il provvedimento, il cittadino straniero può proporre opposizione entro 10 giorni dalla notifica. In questo caso il provvedimento viene sospeso, ma solo fino alla decisione del tribunale di sorveglianza. In seguito, se convalidato, si provvederà ad eseguire immediatamente l'espulsione.

A seguito dell'espulsione, al cittadino straniero sarà interdetto il ritorno nel territorio nazionale italiano per un periodo di 10 anni. Qualora dovesse interrompere i termini del divieto di reingresso senza un'autorizzazione, accertata la violazione commessa, verrà ripristinata l'esecuzione della pena e quindi la detenzione.

L'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione può essere disposta quando la condanna riguarda uno o più delitti previsti dal D.Lgs. 286/98 e dal codice penale e di procedura penale di seguito elencati nella scheda 9.

<b>Scheda 9 – delitti per i quali disporre l'espulsione come misura alternativa all'espulsione</b>	
Devastazione, saccheggio, strage	Art. 285 codice penale
Guerra civile	Art. 286 codice penale
Associazione di tipo mafioso	Art. 416 bis codice penale
Strage	Art. 422 codice penale
Omicidio (tentato o consumato)	Art. 575 codice penale
Rapina (tentata o consumata) con violenza o minaccia successiva all'atto di impossessamento del bene sottratto	Art. 628, 3 comma codice penale

---

---

Estorsione fatta da persone accusate di associazione di tipo mafioso	Art. 630, 2 comma codice penale
Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 630 codice penale
Delitti commessi avvalendosi della condizione di associazione di stampo mafioso	Art. 407, comma 2 codice procedura penale
Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con pena non inferiore a 5 anni nel minimo e a 10 anni nel massimo	Art. 407, comma 2 codice procedura penale
Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita e cessione e detenzione di armi da guerra, esplosivi, armi comuni da sparo	Art. 407, comma 2 codice procedura penale
Particolari delitti in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope	Art. 407, comma 2 codice procedura penale
Associazione a delinquere senza obbligo di arresto in flagranza	Art. 416 codice penale
Riduzione o mantenimento in schiavitù	Art. 600 codice penale
Prostituzione minorile	Art. 600 bis, comma 1 codice penale
Pornografia minorile	Art. 600 ter, comma 1 codice penale

---

---

Tratta di persone	Art. 601 codice penale
Acquisto o alienazione di schiavi	Art. 602 codice penale
Violenza sessuale nelle ipotesi aggravate	Art. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies codice penale
Reato di procurato ingresso illegale nel t.n.	Art. 12 D.Lgs 286/98
Reato di procurato ingresso illegale nel t.n. di altro Stato membro	Art. 12 D.Lgs 286/98

## **Espulsione a titolo di misura di sicurezza**

L'art. 215 comma 3 n. 4 del Codice penale riconosce l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale italiano come una delle misure di sicurezza non detentive, quando questi risulti essere socialmente pericoloso.

Più in particolare, l'espulsione a titolo di misura di sicurezza può essere adottata con la sentenza di condanna del giudice in casi specifici e determinati: quando il cittadino straniero è stato condannato alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni; quando il cittadino straniero è stato condannato per uno dei delitti contro la personalità dello Stato oppure per uno dei reati previsti dagli articoli 380 (cfr scheda 2 ), e 381 c.p.p. (cfr scheda 10).

Si ricorda, infine, la previsione del “Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, quando il cittadino straniero sia stato condannato per alcuni dei reati ivi contemplati (D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309).

---

---

## **Scheda 10** - Art. 381 c.p.p. Arresto facoltativo in flagranza

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Anche fuori dai casi indicati, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

1. peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
2. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 comma 4 e 321 c.p.);
3. violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 comma 2 c.p.);
4. commercio e somministrazione di medicinali guasti o di sostanze alimentari nocive (art. 443 e 444 c.p.);
5. corruzione di minorenni (art. 530 c.p.);
6. lesione personale ( art. 582 c.p.);
7. furto (art. 624 c.p.);
8. danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.);
9. truffa (art. 640 c.p.);
10. appropriazione indebita ( art. 646 c.p.);
11. alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (legge 18 aprile 1975 art. 3 e 24 comma 1).

Nelle ipotesi descritte si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

## **Reingresso non autorizzato nel T.N. e conseguenze penali**

Al cittadino straniero espulso è fatto divieto di reingresso per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni dall'esecuzione del provvedimento di espulsione.

In caso di trasgressione, il cittadino straniero è punito con la reclusione da 1 a 4 anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. In caso di ulteriore trasgressione si applica la pena della reclu-

---

---

sione da 1 a 5 anni.

E' obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo.

E' altresì punito il cittadino stranieri che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di lasciare il territorio nazionale italiano in seguito alla scadenza dei termini di trattenimento nel CIE.

## **Reingresso autorizzato**

Il cittadino straniero può ottenere una speciale autorizzazione a fare reingresso nel territorio nazionale in deroga al divieto di cui al paragrafo precedente.

La richiesta deve essere inviata al Ministero dell'Interno – Dipartimento di P.S. per il tramite della Rappresentanza consolare italiana all'estero. Generalmente i motivi che possono giustificare l'ottenimento dell'autorizzazione a fare ingresso sono legati a questioni lavorative e familiari.

Nel primo caso, il richiedente dovrà presentare la documentazione attestante la concessione del nulla osta lavorativo a seguito di decreto flussi. Nel caso in cui voglia ricongiungersi con il coniuge, dovrà presentare la documentazione che ne attesti la presenza regolare sul territorio nazionale italiano, nonché il certificato di matrimonio legalizzato e tradotto. In quest'ultimo caso, il coniuge che si trova regolarmente soggiornante nel territorio nazionale italiano può comunque presentare la domanda di ricongiungimento familiare (si rinvia la capitolo 1, paragrafo corrispondente).



Qualora voglia fare ingresso in uno Stato U.E. un cittadino straniero precedentemente colpito da un provvedimento di espulsione, malgrado il divieto di reingresso si estenda a tutto il territorio Schengen, potrà ottenere l'autorizzazione previa verifica e consultazione tra gli Stati interessati.

## **Categorie verso le quali non può disporsi l'espulsione**

Il cittadino straniero non può essere colpito da un provvedimento di espulsione o di respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di per-

---



---

secuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, o verso un altro Stato diverso da quello di provenienza nel quale non sia comunque protetto dalla persecuzione.

Inoltre vi sono particolari categorie di cittadini stranieri verso i quali non è possibile disporre l'espulsione:

- a. minori stranieri, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- b. cittadini stranieri in possesso del pds di lungo periodo, salvo che l'espulsione sia stata disposta per motivi di ordine pubblico e sicurezza;
- c. cittadini stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- d. donne straniere in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (il provvedimento è esteso al coniuge legalmente sposato).

## **Domanda per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale**

Il casellario giudiziale contiene le informazioni relative ai provvedimenti giudiziari ed amministrativi riferiti a determinati soggetti.

Sono legittimati ad ottenere i certificati del Casellario giudiziale sia le persone interessate, titolari del documento, senza dover motivare la loro richiesta, sia gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero nonché le amministrazioni pubbliche quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni.

I certificati rilasciati dal casellario non contengono informazioni relative alle condanne:

- per le quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del Codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
  - per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del Codice penale;
  - per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del Codice penale;
  - in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle
-

---

per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

- alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

ed ai seguenti provvedimenti:

- previsti dall'articolo 445 del Codice di procedura penale e ai decreti penali;

- riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

- che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

- giudiziari emessi dal giudice di pace;

- giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

- di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;

- concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.

---



## Procedura di riabilitazione

Il Tribunale di Sorveglianza è competente ad estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo diverse disposizioni di legge.

La riabilitazione può essere richiesta se: sono trascorsi 3 anni dal momento in cui la pena è stata estinta o da quando è stata pagata la multa o dalla data del passaggio in giudicato della sentenza in caso di pena sospesa; la persona condannata abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta e quindi non vi sono state denunce o non vi sono pendenze in corso, ad esempio; sono stati risarciti i danni alle persone lese dal reato commesso laddove vi fossero state condanne al risarcimento; siano state pagate le spese processuali. La procedura è esente da spese, bolli e diritti. In ogni caso la riabilitazione può essere revocata se la persona commette, entro 7 anni, un delitto non colposo, per il quale è prevista la pena della reclusione per un tempo inferiore a 2 anni o, comunque, una pena più grave.

Se la pena inflitta non è superiore a 1 anno e il danno è stato interamente riparato la pena rimane sospesa per un anno e la riabilitazione è concessa allo scadere di quel termine.

---



# Reati legati all'immigrazione clandestina

## Ingresso e soggiorno illegale nel Territorio Nazionale Italiano

E' punito con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro il cittadino straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio nazionale italiano in violazione delle norme relative all'ingresso ed al soggiorno previste dal D.Lgs. 286/98 (2). Il procedimento penale viene disposto presso l'Ufficio del Giudice di Pace penale.



Nel caso in cui il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale, il procedimento penale relativo al reato di ingresso e soggiorno illegale viene temporaneamente sospeso ed il giudice potrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere se la Commissione competente ha emesso un provvedimento di riconoscimento della protezione internazionale.

## Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia

Chiunque compia atti diretti a procurare l'ingresso illegale di un cittadino straniero nel territorio nazionale italiano è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con una multa di 15.000,00 € per ogni persona.

---

---

La pena è maggiore (da 5 a 15 anni di reclusione e multa di 15.000 € per ogni persona) nei seguenti casi:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosivi.

Se il reato è commesso per trarne profitto anche indiretto e se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà con la multa di 25.000,00 € per ogni persona.

## **Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso un altro Stato**

Chiunque compia atti diretti a procurare l'emigrazione illegale di persone verso un altro Stato del quale non è cittadino o non ha la residenza permanente è punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 15.000,00 €.

La pena è maggiore (da 4 a 15 anni di reclusione) se il reato è commesso per trarne profitto anche indiretto. Se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà con la multa di 25.000,00 €.

---

---

## Occupazione irregolare di lavoratori stranieri

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un cittadino straniero irregolare perché privo di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo, o è stato revocato o rifiutato, è punito con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno e con un'ammenda di 5.000,00 € per ogni lavoratore impiegato.

## Favoreggiamento della permanenza clandestina

Chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del cittadino straniero, ne favorisce la permanenza in violazione delle norme della legislazione in materia di immigrazione è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a 15.000,00 €.



Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti dei cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale anche irregolarmente, ma in condizioni di bisogno.

## Locazione di immobile al cittadino straniero irregolarmente soggiornante

Se viene ceduto in locazione un immobile al fine di trarne un ingiusto profitto ed il cittadino straniero che ne usufruisce si trova in condizione di irregolarità al momento della stipula iniziale dell'accordo o del rinnovo del contratto di locazione, è prevista la punizione del proprietario dell'immobile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, e la confisca del bene tranne nel caso in cui questi risulti estraneo al reato.

---

---

## NOTE

### **Nota 1**

Dati estrapolati dal sito [www.interno.it](http://www.interno.it) soggetti a variazioni. (indietro)


### **Nota 2**

Con la proposta di legge C.331-927-B approvata dalla Camera dei Deputati il 2.04.2014 e dal Senato della Repubblica il 21.01.2014 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili. In materia di disposizioni relative all’ingresso ed al soggiorno dei cittadini stranieri in Italia, è previsto, al comma 2 lett. b), la seguente disposizione “abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia”. Pertanto, il reato di ingresso e soggiorno irregolare previsto dall’art. 10 bis del Dlgs 286/98 ad oggi risulta ancora in vigore: nei prossimi mesi subirà le modifiche previste, essere depenalizzato quindi, pur mantenendolo come sola violazione amministrativa. (indietro)

---

# CAPITOLO 4

L'integrazione





# Introduzione

Il cittadino straniero soggiornante nel territorio nazionale italiano, indipendentemente dalla propria condizione giuridica, gode di una serie di diritti e può accedere alla fruizione di servizi e prestazioni, anche di carattere sociale e sanitario.

Ne consegue che, al pari del cittadino straniero regolarmente soggiornante e quindi in possesso di un valido titolo di soggiorno, il cittadino straniero irregolare, ovvero “comunque presente sul territorio dello Stato” ma privo di permesso di soggiorno, si vedrà riconoscere ugualmente i diritti fondamentali della persona umana, previsti dall’ordinamento giuridico nazionale e dalle convenzioni internazionali e potrà nondimeno ricevere lo stesso trattamento relativamente alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e degli interessi legittimi.

Nel capitolo che segue vengono introdotti i temi più importanti in materia di prestazioni e di diritti che il cittadino straniero, a vario titolo, può vedersi riconoscere o richiedere.

Il percorso che viene compiuto sin dall’arrivo nel territorio nazionale italiano prevede l’acquisizione di diritti differenti in relazione ad una serie di condizioni che lo stesso deve dimostrare. Dopo un soggiorno regolare e continuativo sul territorio nazionale, il cittadino straniero può richiedere il rilascio della carta di soggiorno che diventa così un documento fondamentale, sia perché consolida la sua posizione giuridica sul territorio nazionale, sia perché è considerato presupposto necessario per la richiesta di servizi e prestazioni altrimenti non accessibili.

Rispetto invece al cittadino straniero non in regola con le norme sul soggiorno, seppure, come ricordato nel capitolo 3, l’ordinamento giuridico preveda conseguenze severe per i trasgressori della legislazione, al contempo il decreto legislativo 286/98 detta norme altrettanto determinate per la salvaguardia di alcuni diritti considerati imprescindibili.

Si pensi, ad esempio, al diritto alla salute che si risolve nella fruizione dei servizi sanitari attraverso il rilascio di un codice sanitario (S.T.P.) predisposto per coloro che, pur non possedendo un titolo di soggiorno regolare, hanno comunque bisogno di essere sottoposti a cure ambulatoriali urgenti ed essenziali. Lo stesso diritto allo studio comporta la possibilità per il minore di essere iscritto alla scuola dell’obbligo anche se privo di un permesso di soggiorno.

---



# I diritti ed i doveri dello straniero

## **I diritti civili e lo straniero regolarmente soggiornante**

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano; ha parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani; partecipa alla vita pubblica locale.

## **I diritti civili riconosciuti a tutti gli stranieri**

Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

I provvedimenti riguardanti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, e qualsiasi altro atto devono essere comunicati allo straniero e tradotti, anche sinteticamente, in una lingua a lui comprensibile. Solo quando questo non sia possibile la comunicazione e la traduzione avverranno nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

---



Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.





## **Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo**

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo ha una durata indeterminata. Consente allo straniero di soggiornare liberamente sul territorio senza doverne effettuare il rinnovo e senza dover dimostrare regolarmente, come per il permesso di soggiorno, la sussistenza di particolari condizioni e requisiti. Inoltre la carta di soggiorno è anche documento di identificazione personale. In questo caso, la durata della carta è di 5 anni, al termine dei quali potrà esserne richiesto il rinnovo ma solo ai fini identificativi.

### **Chi può richiedere il pds CE per soggiornanti di lungo periodo**

Il pds per soggiornanti lungo periodo può essere richiesto:

- a. per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi, dallo straniero munito di regolare permesso di soggiorno che dimostri il possesso di determinati requisiti e soggiorni da almeno 5 anni con un permesso di soggiorno in corso di validità;
  - b. dallo straniero coniuge, figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
-

---

Per calcolare i 5 anni di soggiorno regolare e continuativo sul territorio nazionale italiano occorre verificare la tipologia di permesso di soggiorno che questi ha avuto. Non possono ritenersi idonei al computo dei 5 anni i pds rilasciati per soggiorni di breve periodo o perché titolari di uno status giuridico riconosciuto dalle convenzioni sulle relazioni diplomatiche o consolari. Inoltre il cittadino straniero non deve essersi allontanato dal territorio italiano per un periodo superiore a 10 mesi da conteggiarsi in tutto il quinquennio (1).

## **Chi non può chiedere il pds CE per soggiornanti lungo periodo**

Non possono richiedere il pds lungo periodo i cittadini stranieri che:

- sono titolari di un pds rilasciato per motivi di studio o formazione professionale;
- sono titolari di un pds rilasciato per motivi di protezione temporanea o per motivi umanitari o ne hanno richiesto il rilascio e sono in attesa di un esito;
- sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
- hanno un particolare status giuridico previsto e riconosciuto dalle convenzioni sulle relazioni diplomatiche e consolari.

Il pds lungo periodo, inoltre, non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

## **Condizioni per richiedere il pds CE per soggiornanti di lungo periodo**

Nel caso in cui a richiedere il pds lungo periodo sia uno straniero munito di regolare permesso di soggiorno, deve dimostrare di:

- a. essere regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni;
  - b. avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari ai quali intende estendere il documento.
-

---

## I diritti del titolare del pds CE per soggiornanti di lungo periodo

Il cittadino straniero che possiede il pds per soggiornanti di lungo periodo:

- a. può fare ingresso nel territorio dello Stato senza visto;
- b. può svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa che non sia riservata ai cittadini italiani. In ogni caso non gli viene richiesta la stipula del contratto di soggiorno;
- c. può accedere ai servizi ed alle prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale erogate in materia sanitaria, scolastica e sociale;
- d. può partecipare alla vita pubblica locale.

Il cittadino straniero a cui è stato rilasciato un pds lungo periodo in un altro Stato membro dell'U.E. può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi per esercitare un'attività di lavoro subordinato o autonomo, frequentare corsi di formazione professionale, come anche per soggiornare liberamente, senza lavorare, dimostrando però di possedere i mezzi di sussistenza richiesti.

## Espulsione e revoca del pds CE per soggiornanti di lungo periodo

Nei confronti del titolare del pds lungo periodo non può essere disposta l'espulsione amministrativa tranne che per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.

In ogni caso nel valutare la possibilità di emettere il provvedimento di espulsione si deve tenere conto dell'età dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Italia, della rete di relazioni amicali e familiari che ha instaurato e delle conseguenze che il suo allontanamento causerebbe per sé e per i propri familiari.



Contro il rifiuto del rilascio di detto pds e contro la revoca dello stesso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

---

---

## Documentazione da presentare al momento della richiesta

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. la copia del passaporto o del documento equipollente (ad es. il documento di viaggio per i rifugiati o apolidi) o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risulti la nazionalità, la data e il luogo di nascita;
- b. la copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD relativi all'anno precedente da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- c. il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti;
- d. 4 fotografie in formato tessera.

La documentazione va interamente prodotta in copia ma, al momento della presentazione dell'istanza, occorre munirsi degli originali per dare prova alle autorità di P.S. del regolare possesso.

Se la carta viene richiesta anche per i familiari, occorre produrre la seguente ed ulteriore documentazione:

- e. le certificazioni che attestino lo stato di coniuge o di figlio minore, rilasciate dalle competenti autorità dello Stato estero di provenienza del cittadino straniero, tradotte e legalizzate dalla Rappresentanza consolare italiana ivi presente;
- f. l'attestazione dell'ufficio comunale circa la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa così come stabiliti nel Decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975



Nel caso di richiesta della carta di soggiorno per più familiari, il reddito da dimostrare e le dimensioni dell'abitazione saranno maggiori, secondo i parametri indicati nella tabella che segue.

---

---

### Scheda 11 – parametri standard reddito

Numero dei familiari	Reddito annuo lordo da dimostrare	Mensile lordo
1 familiare	€ 8.728,395	€ 671,415
2 familiari	€ 11.637,86	€ 884,60
3 familiari	€ 14.547,325	€ 1.119,025
4 familiari	€ 17.456,79	€ 1.324,283

Si ricorda che i parametri sono suscettibili di aggiornamento ISTAT

---





# Assistenza sanitaria

## Obbligo di iscrizione al SSN

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti:

1. titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità o di cui ne abbiano chiesto il rinnovo rilasciato per:
    - lavoro subordinato;
    - lavoro autonomo;
    - motivi familiari;
    - asilo politico;
    - protezione sussidiaria;
    - motivi umanitari/straordinari;
    - richiesta di asilo;
    - attesa adozione;
    - affidamento;
    - acquisto della cittadinanza.
  2. che abbiano in corso una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento. Così disponendo la legge tutela i cittadini stranieri che possiedono un regolare permesso di soggiorno con il quale è possibile svolgere un'attività lavorativa seppure non previsto tra quelli sopramenzionati.
-

---

## **Familiari a carico**

L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Nelle more dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale è assicurato, fin dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori già iscritti.

## **Particolare applicazione per i richiedenti asilo**

L'assistenza sanitaria viene erogata dal momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato alla comunicazione del provvedimento della Commissione esaminatrice competente. A questo va aggiunto il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego dello status di rifugiato. Inoltre, non essendo stata data a tali soggetti facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante il periodo di richiesta asilo, perlomeno nei primi 6 mesi della procedura, le prestazioni sanitarie sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa assimilandoli ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento.

## **Dove effettuare l'iscrizione**

Presso l'Asl (Azienda Sanitaria Locale) nel cui territorio lo straniero ha la residenza anagrafica o, in mancanza, l'effettiva dimora. Per luogo di effettiva dimora si intende il domicilio indicato nel pds. In ogni caso, la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. L'iscrizione può essere effettuata sia in fase di primo rilascio del permesso di soggiorno (in possesso di cedolino comprovante la richiesta) che in fase di rinnovo (in possesso di pds e cedolino comprovante la richiesta) senza limitazioni temporali.

## **Iscrizione volontaria al SSN**

Vi sono alcune categorie di cittadini stranieri ai quali, seppure soggiornanti regolarmente sul territorio nazionale, sono applicate disposizioni differenti in materia di iscrizione al SSN.

Più in particolare, alcune categorie sono comunque obbligate ad assicurarsi

---

---

contro il rischio di malattie, infortunio o per maternità, ma questo può essere fatto in due differenti modalità:

1. attraverso la stipula di un'apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo;
2. attraverso l'iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo forfettario, anticipatorio della spesa sanitaria.

Entrambe le formule adottate sono valide anche per i familiari a carico.

Questo regime di iscrizione volontaria si applica anche nei confronti delle seguenti categorie di cittadini stranieri:

- a. agli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
  - b. agli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari.
- Il contributo pagato in questi ultimi due casi, invece, non è valido per i familiari a carico.

L'ammontare del contributo forfettario è di € 387,34, mentre per gli studenti è di € 149,77 e per le persone collocate alla pari è di € 219,49.

## **Stranieri irregolarmente soggiornanti**

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ma non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali e continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona, mentre per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

Sono così garantiti:

- a. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;
  - b. la tutela della salute del minore;
-

- 
- c. le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
  - d. gli interventi di profilassi internazionale;
  - e. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, qualora privi di risorse economiche sufficienti, salvo eventuali quote di partecipazione alla spesa a condizione di parità con i cittadini italiani.

## Rilascio STP

L'assistenza sanitaria viene garantita mediante il rilascio di un tesserino sanitario con codice STP (straniero temporaneamente presente).

Il codice STP è costituito da 16 caratteri: 3 caratteri per la sigla STP; 6 caratteri per il codice ISTAT, identificativi della ASL di prima accoglienza (di cui i primi 3 caratteri sono riferiti alla regione – ad esempio per il Lazio il numero è 120); ed i rimanenti 7 caratteri sono riservati al numero progressivo interno.



L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Il tesserino STP può essere rilasciato anche senza l'indicazione delle generalità, da qualsiasi ASL, ospedale o Policlinico universitario, indipendentemente dal domicilio del richiedente ed è riconosciuto su tutto il territorio nazionale. In assenza di documentazione identificativa del cittadino straniero, il codice deve essere ugualmente rilasciato inserendo le generalità dichiarate.

La validità è di 6 mesi rinnovabile in caso di ulteriore permanenza sul territorio nazionale.

I bambini di età inferiore a 6 anni e gli adulti di età superiore a 65 anni sono

---

---

esentati dal pagamento del ticket.

## **L'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria**

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 329 del 28/05/1999 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti” e successive modifiche, le persone affette dalle forme morbose o dalle condizioni invalidanti ivi indicate sono esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

La richiesta di esenzione deve essere presentata presso la ASL di residenza, presentando un certificato medico, rilasciato presso un ambulatorio pubblico o presso un presidio ospedaliero che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel DM 329. In ogni caso può essere presentata anche documentazione medica diversa quale:

- a. la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
- b. la copia del verbale di invalidità;
- c. la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della ASL di residenza;
- d. i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;
- e. le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.

Verificata la sussistenza della patologia, la ASL rilascia un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.

In ogni caso, per avere maggiori informazioni, si consiglia sempre di rivolgersi al medico di base o al pediatra o presso una struttura sanitaria pubblica.

<p><b>Scheda 12</b> - Elenco delle condizioni e delle malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria</p>
---

<p>ESENZIONI PER TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE INCLUSE NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA</p>
--

---

---

Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne

Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, legato, pancreas, cornea, midollo)

Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, legato, pancreas, midollo)

ESENZIONI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA PATOLOGIA O CONDIZIONE E PER LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE

Fibrosi cistica

Infezione da Hiv

Neuromielite ottica

Sclerosi multipla

Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool

Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia Intensiva neonatale

Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi

Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici

ESENZIONI PER LE SPECIFICHE PRESTAZIONI INDIVIDUATE PER CIASCUNA PATOLOGIA

Acromegalia e gigantismo

Affezioni del sistema circolatorio

Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione

---

---

Anemie emolitiche ereditarie

Anoressia nervosa, bulimia

Artrite reumatoide

Asma

Cirrosi epatica, cirrosi biliare

Colite ulcerosa e malattia di Crohn

Connettivite mista

Demenze

Diabete insipido

Diabete mellito

Disturbi interessanti il sistema immunitario immunodeficienze, congenite e acquisite determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti (escluso infezioni da Hiv)

Epatite cronica (attiva)

Epilessia

Glaucoma

Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV)

Insufficienza corticosurrenale; cronica (morbo di Addison)

---

---

Insufficienza renale cronica

Insufficienza respiratoria cronica

Ipercolesterolemia familiare omozigote ed eterozigote tipo IIa e IIb -  
Ipercolesterolemia primitiva - poligenica - Ipercolesterolemia familiare  
combinata - Iperlipoproteinemia di tipo III

Iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo

Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave)

Lupus eritematoso sistemico

Malattia di Alzheimer

Malattia di Sjogren

Malattia ipertensiva (II e III stadio)

Malattia o sindrome di Cushing

Malattie da difetti della coagulazione

Miastenia grave

Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo

Morbo di Buerger

Morbo di Paget

Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali

---



---

Nanismo

Pancreatite cronica

Poliarterite nodosa

Psicosi

Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica)

Sclerosi sistemica progressiva

Spondilartite anchilosante

Tubercolosi (attiva bacillifera)

---



# Lo studio

## **Obbligo scolastico per i minori stranieri**

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale italiano sono soggetti all'obbligo scolastico indipendentemente dalla regolarità del soggiorno dei loro genitori. L'iscrizione avviene secondo i modi e le forme previste per i cittadini italiani ma può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

## **Iscrizione con riserva**

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con la formula "con riserva". Tale indicazione è esclusivamente apportata ai fini dell'accertamento dell'identità del minore e non pregiudica in ogni modo il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. Qualora al termine degli studi il minore non possieda ancora idonea documentazione identificativa il titolo gli verrà ugualmente rilasciato, con i dati acquisiti al momento dell'iscrizione.

## **Accesso ai corsi universitari**

La legge assicura la parità di trattamento tra il cittadino straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità stabilite.

---

---

È consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di:

- a. pds per soggiornanti di lungo periodo;
- b. pds per lavoro subordinato
- c. pds per lavoro autonomo;
- d. pds per motivi familiari;
- e. pds per asilo politico;
- f. pds per protezione sussidiaria;
- g. pds per asilo umanitario;
- h. pds per motivi religiosi.

Inoltre è consentito l'accesso agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di un titolo di studio superiore conseguito in Italia, ed agli stranieri titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero.

## **Ingresso in Italia per motivi di studio**

Un cittadino straniero può fare ingresso in Italia per frequentare un corso di studi universitario o di formazione (2).

Per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno corrispondente, il cittadino straniero dovrà presentare la documentazione richiesta e dimostrare il prosieguo del corso di studi attraverso la presentazione dei certificati universitari predisposti e la dimostrazione del superamento di almeno 2 esami per ciascun anno accademico (salvo gravi motivi di salute o di forza maggiore).

Il permesso non potrà essere rilasciato qualora siano trascorsi più di tre anni dal termine legale del corso di studi.

Il permesso di soggiorno per studio autorizza il titolare ad esercitare un'attività lavorativa (cfr capitolo 2) e può essere convertito in pds per lavoro subordinato nel rispetto delle quote stabilite con decreto di programmazione dei flussi d'ingresso. Se la conversione viene richiesta dai cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di studi universitario in Italia o che hanno compiuto la maggiore età nel nostro Paese, la conversione può avere luogo senza la subordinazione alle quote flussi.

---



# Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati all'estero

## Riconoscimento ai fini della prosecuzione degli studi in Italia

Le università italiane e gli istituti di istruzione universitaria sono competenti ad effettuare il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti nei Paesi stranieri.

La procedura prevede una fase istruttoria di 90 giorni, al termine dei quali, per esigenze sopravvenute, l'amministrazione può richiedere la proroga di ulteriori 30 giorni per emettere il provvedimento definitivo.

Qualora l'istituzione interpellata ai fini del riconoscimento non abbia rispettato i termini previsti o abbia emesso un provvedimento di rigetto, il richiedente può proporre ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale o ricorso al Capo dello Stato. Inoltre, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, può presentare un'istanza motivata al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, al fine di richiedere ed ottenere il riesame della domanda da parte dell'istituzione che ha emesso il provvedimento di rigetto.

L'università, in quest'ultimo caso, può pronunciarsi nel termine di 60 giorni.

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini o la domanda venga ulteriormente rigettata, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale ammi-

---

---

nistrativo regionale o al Capo dello Stato.

## **Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di professioni**

La regolamentazione delle procedure di riconoscimento avviene attraverso un sistema normativo complesso, composto dagli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli Paesi, dalle leggi di attuazione delle direttive comunitarie, nonché dalle leggi nazionali in materia di riconoscimento dei titoli esteri.

Il cittadino straniero che intenda iscriversi agli ordini professionali, ai collegi ed agli elenchi speciali degli istituti presso le amministrazioni competenti, se ha conseguito il proprio titolo di studio all'estero deve richiederne il riconoscimento.

Il riconoscimento può essere subordinato all'espletamento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale. Il Ministero competente ad emettere il provvedimento di riconoscimento, differente secondo la tipologia del titolo (ad esempio il riconoscimento del titolo di "esperti in pianificazione territoriale" è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e trasporti; il riconoscimento del titolo di "consulente del lavoro" è di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali", etc.), ha la facoltà di stabilire le modalità di svolgimento della prova attitudinale o del tirocinio.

Se il cittadino straniero si trova all'estero potrà ottenere il rilascio di un visto per motivi di studio della durata necessaria all'espletamento della prova attitudinale o del tirocinio eventualmente previsti.

## **Riconoscimento della qualifica di infermiere**

I cittadini appartenenti ad uno Stato extra U.E. che abbiano conseguito il titolo devono presentare la domanda di riconoscimento anche se già riconosciuto in un Paese U.E.

Più in particolare, i cittadini stranieri in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione di infermiere o di tecnico sanitario di radiologia medica che intendano lavorare in alcune e determinate province e regioni d'Italia (Calabria, Lazio, Umbria, Veneto, Campania, Liguria, Piemonte, prov. aut. Bolzano, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, prov. aut. Trento) devono inviare la richiesta di riconoscimento dei loro titoli diretta-

---

---

mente agli uffici regionali competenti.

Il cittadino straniero richiedente il riconoscimento del titolo può delegare una persona fisica, oppure una società di servizi, a presentare la domanda ed a seguirne l'istruttoria. In tal caso, il delegato deve essere munito di apposita delega firmata dal richiedente ed autenticata dall'autorità consolare italiana presente nel Paese di provenienza o di residenza, oppure da un ufficiale di stato civile italiano oppure, infine, da un notaio.

I moduli per la presentazione possono essere reperiti anche sul sito del Ministero della salute ([www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it)) ed inviati insieme alla documentazione richiesta, ovvero:

1. copia del documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato;
  2. copia autentica del titolo di studio;
  3. copia autentica del titolo di abilitazione specifico per l'attività;
  4. copia autentica dell'iscrizione all'albo professionale nel Paese in cui il titolo è stato conseguito (solo se previsto dalla legislazione nazionale);
  5. copia autentica del programma degli studi compiuti per il conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento, nominativi e riferiti agli anni di studio, con l'indicazione delle ore effettuate (distinguendo tra le ore di formazione teorica e di formazione pratica) e delle discipline svolte;
  6. dichiarazione di valore in originale rilasciata dall'Autorità Consolare o diplomatica italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento che attesti che il titolo è stato rilasciato dalle autorità competenti a tale funzione e che abilita nello stesso Paese all'esercizio della professione. Inoltre deve indicare la durata del corso di laurea e quali attività professionali consente di svolgere;
  7. attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza;
  8. certificato attestante eventuali specializzazioni conseguite o corsi svolti;
-

- 
9. se in precedenza il titolo è stato riconosciuto in un altro Stato membro, occorre depositare una dichiarazione rilasciata dall'autorità che ha provveduto al riconoscimento che certifichi le procedure o le modalità seguite;
  10. curriculum vitae;
  11. eventuale certificato di matrimonio per donne che hanno acquisito il cognome del marito;
  12. elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal richiedente.



L'iscrizione all'albo professionale deve essere effettuata entro 2 anni dall'avvenuto riconoscimento di qualsiasi titolo professionale. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde la sua efficacia. Inoltre, il decreto perde la sua efficacia qualora, in assenza di previsione di un albo oppure di un ordine professionale specifico, il richiedente non esercita la professione per un periodo di 2 anni dalla data del rilascio del riconoscimento.



## Prestazioni assistenziali e previdenziali

Le prestazioni di assistenza sociale vengono erogate dallo Stato o dagli Istituti di previdenza in considerazione della condizione di bisogno del richiedente e della mancanza di altre risorse economiche. Le prestazioni pensionistiche sono regolate dal principio della territorialità dell'obbligo assicurativo, nel senso che il lavoratore deve essere assicurato ai fini previdenziali ed assistenziali nel Paese in cui svolge l'attività lavorativa, così da poter usufruire delle forme di tutela previste anche per i cittadini italiani.

### Assegno sociale

E' l'assegno erogato a coloro che hanno compiuto 65 anni di età, sono residenti in Italia ma non hanno nessun reddito oppure hanno un reddito ma inferiore ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.

L'assegno è pari a 447,61 € mensili, ovvero 5.818,93 € l'anno .

La domanda può essere effettuata direttamente presso una sede Inps dallo straniero regolarmente soggiornante e titolare di permesso di soggiorno rilasciato da un anno o dal rifugiato e dal protetto sussidiario. In caso di trasferimento all'estero, il cittadino straniero perde il diritto all'erogazione dell'assegno.

---



---

## Pensione di invalidità civile

Viene erogata agli invalidi civili totali o parziali, ai ciechi e sordomuti privi di altri redditi personali o comunque insufficienti al proprio sostentamento, a seguito del riconoscimento effettuato dalla **Commissione Medica della ASL** territorialmente competente (in base alla residenza del richiedente). Il richiedente deve allegare alla domanda di riconoscimento il certificato del medico di base curante.

La Commissione esamina la documentazione, effettua una verifica dello stato di salute del richiedente, e attribuisce un valore, in percentuale, al grado di invalidità rilevata. In caso di aggravamento, è possibile richiedere una nuova visita per il riconoscimento di una percentuale superiore di invalidità.

Contro il parere della Commissione medica, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, è possibile presentare ricorso. La presentazione del ricorso può essere effettuata in carta semplice.

Le persone con **meno di 65 anni** e punteggio oltre 75% e fino a 99% hanno diritto all'assegno di invalidità se il reddito personale è inferiore alla cifra prevista dalle normative vigenti. Se viene riconosciuto il 100% di invalidità il reddito può arrivare fino a una cifra maggiore (le soglie di reddito cambiano periodicamente).

Con il **100% di invalidità**, ed il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, si riceverà l'assegno di accompagnamento attribuito dalla Regione tramite l'INPS. L'assegno di accompagnamento può essere concesso anche temporaneamente, qualora l'invalidità sia concessa per un periodo di tempo determinato e poi sia necessario sottoporsi a nuova visita.

Il riconoscimento dell'invalidità civile (anche minore del 75%) abilita il richiedente a richiedere l'iscrizione alla graduatoria provinciale per l'avviamento al lavoro degli invalidi presso un Centro per l'Impiego.

Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno della durata di almeno un anno possono presentare domanda di riconoscimento dell'invalidità e richiedere gli eventuali benefici economici erogati dall'INPS (3).

## Assegno di maternità dello Stato

Gli assegni di maternità sono sostegni economici per le madri che non

---

---

hanno maturato i contributi sufficienti per avere diritto ai trattamenti previdenziali di maternità.

Per avere diritto all'assegno di maternità dello Stato è necessario:

1. avere avuto un figlio oppure avere in adozione o in affidamento preadottivo un minore con un'età non superiore a sei anni (per gli affidamenti e le adozioni internazionali è sufficiente la minore età) da non più di sei mesi;
2. avere lavorato in un periodo compreso tra i 9 e i 18 mesi precedenti ma essere disoccupato al momento della domanda, e non avere quindi diritto ai trattamenti economici previdenziali di maternità per il periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima del parto e tre mesi dopo);
3. avere un reddito familiare non superiore ad una certa cifra annua (es. € 28.308,42 per le famiglie con 3 componenti);
4. non avere già richiesto l'assegno di maternità concesso dal Comune di residenza e pagato dall'Inps.

Possono richiedere l'assegno di maternità i cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale, in possesso della carta di soggiorno in corso di validità, nonché i cittadini stranieri riconosciuti rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra 1951, anche se solo in possesso del permesso di soggiorno.

La domanda deve essere presentata presso la sede Inps del territorio di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall'adozione o dall'affidamento preadottivo. L'Inps si occuperà del pagamento da effettuare in un'unica soluzione (entro 120 gg. dalla presentazione della domanda).

L'assegno può spettare in misura ridotta qualora il richiedente abbia già ottenuto una prestazione di maternità concessa dall'Inps o da altri enti.

## **Pensione di vecchiaia**

La pensione di vecchiaia può essere conseguita integrando una serie di requisiti variabili in rapporto al sistema di calcolo retributivo o contributivo. Il sistema di calcolo contributivo viene applicato per coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995 ed è legato ai contributi versati. In questo caso la pensione può essere richiesta in un'età compresa tra i 57 ed i 65 anni avendo effettuato un versamento di contribuzioni di almeno 5 anni.

---

---

Il sistema di calcolo retributivo, invece, è previsto per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione. Può essere richiesta a 65 anni dagli uomini ed a 60 anni dalle donne. Entrambi devono però aver versato almeno 20 anni di contributi.

---



## Altre tipologie di prestazioni

### Gli Assegni comunali

Il mancato possesso dei requisiti sufficienti per richiedere l'assegno di maternità dello Stato e la mancanza di una copertura previdenziale abilita il cittadino straniero in possesso di specifici requisiti a richiedere un contributo economico al Comune di residenza. Il contributo economico viene erogato attraverso il pagamento di cinque mensilità di 288,75 euro, per un totale di 1.443,75 euro.

Il diritto all'assegno è subordinato: ai limiti di reddito; al numero di componenti il nucleo familiare e ad altre specifiche condizioni (ad esempio: l'Indicatore della Situazione Economica - Ise, e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Isee).

Se, per qualche motivo, la madre non è presente nella famiglia (abbandono del figlio, separazione, ecc.), l'assegno spetta al padre.

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento preadottivo.

Possono richiedere l'erogazione degli assegni i cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale, in possesso della carta di soggiorno in corso di validità, nonché i cittadini stranieri riconosciuti rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra 1951, anche se solo in possesso del permesso di soggiorno.

---

---

## L'indennità di disoccupazione

L'indennità di disoccupazione può essere chiesta sia dal lavoratore che è stato licenziato, che dal lavoratore che presenta le proprie dimissioni per giusta causa; mentre non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, con la sola eccezione delle lavoratrici in maternità.

L'indennità viene corrisposta per 6 mesi.

Dal 1° gennaio 2001 al 31 marzo 2005 l'indennità poteva durare fino a 9 mesi se il disoccupato aveva superato i 50 anni di età. Per il periodo 1° aprile 2005 - 31 dicembre 2006, la durata del trattamento è elevata a 7 mesi per i lavoratori con età inferiore ai 50 anni e a 10 mesi per gli ultra cinquantenni.

Nel caso di dimissioni per giusta causa (molestie sessuali nei luoghi di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; mobbing, ossia crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi), l'esito positivo della controversia giudiziale o extragiudiziale determina la corresponsione dell'indennità, che dovrà invece essere restituita in caso di esito negativo, qualora si fosse già provveduto alla sua erogazione.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dal lavoratore che deve avere come requisito soggettivo almeno due anni di copertura contributiva.

## Recupero contributi versati dai lavoratori stranieri

In caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario non stagionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La richiesta di rimborso dei contributi versati dal lavoratore cittadino straniero non può essere inoltrata dagli eredi poiché non prevista dalla normativa vigente.

---

---

## **Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica**

A norma dell'art. 40, comma 6 T.U. 286/98, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, o che abbiano un permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.



# La regolamentazione dei rapporti matrimoniali

## Condizioni per contrarre matrimonio

La capacità matrimoniale e le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo, al momento di contrarre matrimonio. Ne consegue che la sussistenza dei requisiti deve essere verificata separatamente per ciascun soggetto. I cittadini stranieri possono contrarre matrimonio anche nel territorio nazionale italiano sottostando ad alcune condizioni speciali previste dal codice civile italiano:

1. attraverso il deposito di un certificato rilasciato dall'autorità competente del proprio Paese dovrà dimostrare il proprio stato libero;
  2. dovrà impegnarsi a rispettare le condizioni poste da alcune norme italiane (divieto di matrimonio per l'interdetto, impedimento per parentela e affinità, impedimento da delitto, divieto di poligamia, etc);
- Preme sottolineare che le condizioni a cui il cittadino straniero deve sottoporsi per contrarre matrimonio nel territorio nazionale italiano non fanno venire meno l'applicabilità della propria legge nazionale, ma si aggiungono ad essa.

## Celebrazione del matrimonio

- Il matrimonio può essere celebrato all'estero in conformità della
-

---

legge del luogo in cui avviene la celebrazione. Dovrà successivamente essere trascritto nei registri civili in Italia ma la registrazione ha natura dichiarativa e non costitutiva. Peraltro il matrimonio sarà riconosciuto valido in Italia, anche se celebrato presso un'autorità consolare, se la legge nazionale di uno dei due nubendi ne riconosce la validità;

- Il matrimonio può essere celebrato in Italia nel rispetto dei principi ricordati nel paragrafo precedente. In questo caso la celebrazione può essere effettuata anche secondo le norme del matrimonio concordatario o, in ogni caso, secondo quelle di uno dei culti religiosi previsti e riconosciuti dalla legge nazionale italiana;
- Il matrimonio può essere celebrato dinanzi un'autorità consolare presente nel territorio nazionale italiano sia che entrambi i nubendi siano cittadini dello Stato rappresentato dall'autorità stessa sia che lo sia uno solo di essi;
- Inoltre è possibile effettuare il matrimonio per procura, ma solo in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione del tribunale.

## **Divorzio e separazione personale**

In generale si può affermare che, nel caso di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana si applica quando: il matrimonio è stato celebrato in Italia; uno dei due coniugi è italiano; quando questi istituti non sono previsti dalle leggi nazionali di entrambi i coniugi. Inoltre un altro principio può essere desunto dalla regola generale che riconosce giurisdizione alla legge del luogo in cui si è svolta prevalentemente la vita coniugale.

Le sentenze in materia matrimoniale e relative alla potestà dei genitori emesse, in occasione dei relativi procedimenti, negli Stati appartenenti all'Unione Europea (fatta eccezione per la Danimarca) sono riconosciute automaticamente.

---





# I servizi demografici

## La residenza ed il domicilio del cittadino straniero

Secondo quanto stabilito dal codice civile, la residenza viene individuata nel luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale, mentre il domicilio è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.

Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani.

Ne consegue che in materia anagrafica il cittadino straniero è equiparato pienamente al cittadino italiano assumendo tutti gli obblighi ed i diritti dello stesso.

Per effettuare la propria iscrizione in anagrafe, il cittadino straniero deve esibire la seguente documentazione:

1. permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
2. passaporto o documento equipollente;
3. atti originali comprovanti lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
4. codice fiscale.

Gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

---



## La cittadinanza italiana

La normativa in materia di acquisto della cittadinanza italiana è attualmente regolamentata dalla legge nazionale 5 febbraio 1992, n. 91 che dispone circa i presupposti, le modalità ed i soggetti che intervengono nel procedimento.

La cittadinanza italiana si basa principalmente sul principio dello jus sanguinis, diritto di sangue, che regola il diritto di trasmissione da padre, o da madre, in figlio; mentre solo in via residuale ed eccezionale l'ordinamento giuridico italiano ammette il principio dello jus soli, diritto di suolo, in base al quale la cittadinanza italiana viene riconosciuta a chi nasce sul territorio nazionale seppure da genitori stranieri.

### Modalità di acquisto della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana può essere acquistata automaticamente:

- a. per filiazione;
  - b. per nascita sul territorio italiano ma solo se i genitori sono ignoti o apolidi, o se i genitori sono cittadini stranieri ma non possono trasmettere la loro cittadinanza al figlio per disposizioni della legge dello Stato di appartenenza;
  - c. per riconoscimento di paternità o di maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona;
-

---

d. per adozione.

La cittadinanza italiana può essere acquistata su domanda dell'interessato:

- a. se discendente da un cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado):
  1. svolgendo servizio militare per lo Stato italiano;
  2. oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero;
  3. oppure al raggiungimento della maggiore età se risiede nel territorio italiano da almeno due anni.
- b. se ha contratto matrimonio con un/a cittadino/a italiano/a:
  1. deve risiedere legalmente sul territorio nazionale da almeno 2 anni, dopo il matrimonio;
  2. se non risiede in Italia il matrimonio deve essere stato celebrato da almeno 3 anni;
  3. il matrimonio deve esser valido e comprovato;
  4. non vi devono essere impedimenti di natura penale o connessi alla sicurezza nazionale.
- c. Per naturalizzazione:
  1. deve provare di risiedere regolarmente da almeno 10 anni sul territorio italiano (per gli apolidi ed i rifugiati il termine di residenza è ridotto da 10 a 5 anni);
  2. deve possedere il reddito sufficiente (la dimostrazione deve coprire i 3 anni precedenti la domanda di riconoscimento);
  3. non vi devono essere impedimenti di tipo penale;
  4. se previsto, occorre rinunciare alla cittadinanza d'origine;
- d. se è nato sul territorio italiano e vi ha risieduto legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età.

La sussistenza di inadempimenti amministrativi riconducibili ai genitori del cittadino straniero nato in Italia e soggiornante ininterrottamente per 18 anni, o riferibili agli uffici della Pubblica Amministrazione, non inficiano

---

---

l'esito della richiesta di acquisto della cittadinanza. In questo caso, infatti, il cittadino straniero divenuto maggiorenne potrà presentare ugualmente la domanda e dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge con altra documentazione ritenuta idonea (ad es. iscrizioni e frequenza scolastica; certificazioni e vaccinazioni mediche, etc).

Al compimento del 18° anno di età il cittadino straniero divenuto maggiorenne ha un anno di tempo per presentare la domanda (entro il compimento del 19° anno). Per evitare che perda il diritto maturato all'acquisto della cittadinanza, gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti a comunicare la facoltà di esercitarlo, subito dopo il raggiungimento della maggiore età. Qualora non venga ottemperato tale adempimento, il cittadino straniero potrà esercitare il diritto anche dopo aver compiuto il 19° anno di età.

### **Dove si presenta la domanda**

Competente ad esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana è la Prefettura del luogo di residenza del cittadino straniero.

Presso gli stessi uffici è possibile reperire i moduli ed ottenere le informazioni relative alla documentazione da produrre. Una volta depositata, l'istanza viene inviata dalla Prefettura all'ufficio del Ministero dell'interno competente ad istruire la pratica. Generalmente la Prefettura invia una raccomandata nella quale informa il richiedente circa l'avvio della procedura, indicando il numero di pratica da segnalare in seguito per le eventuali ed opportune richieste di informazioni. Poiché i termini per l'istruzione della pratica non si esauriscono in breve, la Prefettura informa colui che richiede la cittadinanza della necessità di integrare successivamente la documentazione, inviandone la copia che dimostra il reddito degli anni successivi alla richiesta.

### **Procedura di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di discendenza italiana**

Premesso che tale procedura può essere avviata anche presso la Rappresentanza consolare italiana nel paese di origine, la condizione preliminare per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri che, pur muniti di passaporto nazionale straniero, sono di discendenza italiana è l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano.

---

---

In seguito, potrà essere presentata l'istanza per l'avvio della procedura di riconoscimento corredata dalla seguente documentazione:

1. l'estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano dove questi è nato;
2. gli atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3. l'atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato in un altro Paese;
4. gli atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
5. il certificato che attesta che non vi è stata rinuncia della cittadinanza italiana da parte di colui che ne richiede il riconoscimento né da parte del suo avo né degli ascendenti in linea retta;
6. il certificato di residenza.

La presentazione dell'istanza di riconoscimento se debitamente certificata abilita il richiedente a richiedere ed ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, che autorizza a compiere un'attività lavorativa ed è rinnovabile fino alla conclusione dell'intera procedura.



L'iscrizione al registro dei residenti è condizione indispensabile per l'avvio della procedura sopra descritta. Può essere effettuata anche con un pds di breve durata, ad esempio per turismo.

---

## NOTE

### **Nota 1**

Il periodo di tempo può essere maggiore nel caso in cui l'allontanamento dal territorio sia dipeso dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o per gravi motivi di salute documentati, ovvero per altri motivi.  
(indietro)

### **Nota 2**

Per la procedura di ingresso si rinvia al capitolo 1.  
(indietro)


### **Nota 3**

A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale l'INPS ha trasmesso il messaggio n. 13983 del 04.09.2013 in cui dichiara che per l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità di frequenza viene ripristinato quanto disposto originariamente dall'art. 41 del TUI, riconoscendone il diritto anche ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno.  
(indietro)

---

# CAPITOLO 5

La protezione internazionale



# Introduzione

Con l'attuazione delle due direttive europee recanti norme in materia di procedure per l'attribuzione della qualifica di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria, l'Italia ha introdotto un nuovo e più organico sistema di esame delle domande di protezione internazionale presentate sul territorio nazionale.

I due testi legislativi sono importanti e di grande interesse, non solo perché, con la loro attuazione, si va delineando, in modo sempre più chiaro, il regime comune europeo in materia di asilo, a suo tempo definito dal Consiglio Europeo in occasione della riunione straordinaria di Tampere dell'ottobre 1999 (1), ma anche perché la loro attuazione segna, in maniera netta, il percorso verso una più organica regolamentazione del diritto d'asilo in Italia.

I due testi sono strettamente collegati l'uno all'altro: è attraverso la loro convergenza che il nuovo sistema di riconoscimento si articola, ed è attraverso le stesse norme che vengono forniti nuovi strumenti, ad integrazione di quelli già previsti dal sistema legislativo vigente. Il nuovo sistema riconosce così nella domanda di protezione internazionale l'istanza presentata dal cittadino straniero che fa ingresso nel territorio nazionale per vedersi poi riconosciuto lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, nuova figura, quest'ultima, introdotta proprio dalle norme di cui si parlerà in questo capitolo.

Dunque, l'ordinamento giuridico italiano continua a riservare un trattamento differente, e non solo dal punto di vista giuridico, a quanti fanno richiesta di protezione internazionale, anche in considerazione delle diverse situazioni e motivazioni alla base delle loro istanze.

Si pensi, a tale riguardo, alle modalità di ingresso nel territorio nazionale: spesso il richiedente la protezione giunge in maniera clandestina, eludendo le autorità di frontiera poiché la sua fuga non è stata decisa in piena autonomia, non è stata "organizzata", ma determinata da cause contingenti e gravi. A questo si aggiungano le differenti motivazioni che possono spingere una persona a decidere di lasciare il proprio Paese, la particolare condizione psicologica che vive chi è stato costretto a fare una scelta tanto radicale, e

---



---

le evidenti difficoltà di inserimento in contesti sociali così diversi.

Nel corso di questi ultimi anni, anche in seguito al crescente numero di richiedenti asilo registrato nel territorio nazionale, con vari provvedimenti di urgenza, il governo ha predisposto procedure e centri di accoglienza, in alternativa a quanto già previsto dalla legislazione in vigore ed oggetto del capitolo che segue. Proprio per la natura strettamente emergenziale di queste procedure, non se ne riporta il contenuto sia perché precarie e limitate nel tempo sia perché comunque oggetto di continue modifiche.

Di recente, con l'attuazione della Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini non UE o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, di uno status uniforme per i rifugiati o per i beneficiari della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, è stato approvato il Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18. Un Decreto che modifica alcuni articoli del Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 251 nonché, le disposizioni in materia di ricongiungimento familiare previste nel Testo unico in materia di immigrazione, Dlgs 286/98. Si segnala inoltre il Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 di Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio ed estende il diritto al rilascio del pds di lungo periodo (già carta di soggiorno) anche ai cittadini stranieri titolari di status di protezione internazionale.

---



## Definizioni

### **Definizioni: il rifugiato, il beneficiario di protezione sussidiaria e l'asilo costituzionale**

Il rifugiato è colui che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (art. 1 della Convenzione relativa allo status di rifugiato, Ginevra 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con legge 24.07.1954 n. 722).

Stando a quanto contenuto nell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, può quindi definirsi rifugiato, e richiederne il riconoscimento dello status, lo straniero che ritenga di subire, di aver subito, o ancora, di poter subire persecuzioni, nel proprio Stato di appartenenza, a causa di un motivo riconducibile alla propria condizione sociale, politica o etnica.

La persona ammissibile alla protezione sussidiaria è invece colui che "non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti

---

---

sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può, o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Seppure non ancora attuato con legge ordinaria, ricordiamo che l’art. 10 comma 3 della Costituzione Italiana sancisce che ”lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Poiché il nostro Paese non ha ancora provveduto all’elaborazione di un adeguato e completo testo normativo, l’unica procedura in vigore è quella relativa al riconoscimento della protezione internazionale.

## **Normativa italiana in materia di riconoscimento della protezione internazionale**

Le principali fonti in materia di riconoscimento dello status di rifugiato sono:

1. Convenzione relativa allo status dei rifugiati adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con legge 24.07.1954 n. 722;
  2. Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, “che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide” (cd. Dublino III);
  3. Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140 “Attuazione alla direttiva 2003/9/CE sulle norme minime di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”;
  4. Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”, già modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, di attuazione della direttiva 2011/95/CE;
  5. Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, già modificato dal De-
-

---

creto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159; dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, “Attuazione della direttiva europea 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150;

6. Legge 28 febbraio 1990, n. 39, già modificata dagli artt. 31 e 32 della legge 189/02 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo”.



# La domanda di protezione internazionale

## I motivi di persecuzione ed il danno grave

Richiamando la definizione di status di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra, sono considerati persecutori, ai sensi del DLgs 251/07, quegli atti compiuti nei confronti del richiedente e riconducibili a:

**motivi di razza** – quando sono conseguenza di considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

**motivi di religione** – quando si riferiscono, in particolare, alle convinzioni teiste, non teiste e ateiste, alla partecipazione o all'astensione da riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché alle forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

**motivi di nazionalità** – non riferiti esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma, più in particolare, all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, a comuni origini geografiche o politiche o all'affinità del richiedente con la popolazione di un altro Stato;

**motivi di appartenenza ad un particolare gruppo sociale** – si intende per gruppo sociale quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, op-

---

pure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciare, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;

**motivi di opinione politica** – quando si riferiscono, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Gli atti di persecuzione, inoltre, dovranno essere sufficientemente gravi da rappresentare una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, oppure, essere l'insieme di più misure “il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo” (2). Per una migliore comprensione, nel testo normativo vengono elencate alcune delle forme che questi atti di persecuzione potrebbero assumere, ovvero: atti di violenza fisica o psichica compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori o posti in essere in maniera discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare un crimine o un reato; atti diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La nozione di “danno grave” contraddistingue la c.d. “protezione sussidiaria”, riconosciuta laddove il richiedente sia in grado di dimostrare il “rischio effettivo di subire un danno grave”. Per “danno grave” si intendono i seguenti atti: la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o qualsiasi altra forma di pena o trattamento inumano e degradante; la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (3).

In entrambe le circostanze, gli atti di persecuzione o di danno grave possono essere posti in essere dai seguenti soggetti: lo Stato; i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; i soggetti non statuali ma solo se i precedenti organismi, comprese le organizzazioni in-

---

---

ternazionali, non possono o non vogliono fornire loro protezione. Di contro, nella valutazione della domanda di protezione internazionale, occorre verificare se nei confronti del richiedente, prima della sua fuga, potevano essere adottate misure per impedire le persecuzioni e il danno grave, da parte dello Stato, dei partiti o delle organizzazioni, comprese quelle internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

## **Avvio della procedura e attività della Questura**

Il richiedente presenta personalmente la domanda di protezione internazionale presso le autorità di frontiera al momento del suo ingresso nel territorio nazionale. La domanda può essere presentata anche presso la Questura territorialmente competente. In questo caso, la competenza verrà determinata dal luogo in cui il cittadino straniero ha stabilito la sua dimora. All'atto della presentazione della domanda, l'ufficio di polizia che la riceve (presso la frontiera o la questura territoriale), consegna un opuscolo informativo, contenente, tra l'altro, le informazioni sulle condizioni di accoglienza e sulle prestazioni sanitarie, nonché le indicazioni sulle fasi della procedura, ed i recapiti dell'UNHCR e delle organizzazioni di tutela.

Non è previsto un termine entro e non oltre il quale il cittadino straniero debba presentare la domanda di protezione internazionale. Pertanto, la presentazione tardiva non deve essere motivo di esclusione della domanda (4).

Se la richiesta è stata presentata presso l'ufficio di polizia di frontiera, il richiedente viene inviato presso la questura competente che ha il compito di:

- a. redigere il verbale e rilasciarne copia insieme ai documenti eventualmente allegati;
  - b. avviare le procedure di determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento CE 343/2003;
  - c. verificare i presupposti per l'applicazione delle misure di accoglienza nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo – C.A.R.A., o di trattenimento nel Centro di Identificazione ed Espulsione – C.I.E., così come previste dal D.lgs. 25/08, ed anche di accoglienza all'interno del Sistema di Protezione e Accoglienza denominato S.P.R.A.R., così come previsto dal D. lgs. 140/05 e dalla legge 39/90;
  - d. rilasciare l'attestato nominativo a quanti sono accolti o trattenuti nei centri predisposti a tale fine, o il permesso di soggiorno, negli altri
-

---

casi, di breve durata (tre mesi), rinnovabile fino alla definizione della procedura.



L'ufficio del Ministero dell'interno denominato "Unità Dublino" ha il compito di avviare l'istruttoria per individuare la competenza sulla domanda di protezione internazionale, al termine della quale viene emesso un provvedimento contro il quale il richiedente può proporre ricorso entro 60 giorni dalla sua notifica, presso il Tribunale Regionale del Lazio. Lo Stato italiano può dichiararsi comunque competente a decidere di una domanda di protezione internazionale, in deroga al Regolamento CE 343/2003, qualora il richiedente sia accolto in un C.A.R.A. o trattenuto in un C.I.E.

Al Prefetto invece, nelle more della procedura, può spettare il compito di stabilire "un luogo di residenza o un'area geografica dove i richiedenti asilo possano circolare". In questo caso, nel tentativo di "evitare il rischio di dispersione dei richiedenti sul territorio", è il Questore che, anche a seguito delle comunicazioni delle Commissioni territoriali, dovrà e potrà segnalare al Prefetto i casi che ritiene rientrino in questa categoria. Successivamente, il Prefetto potrà emettere il provvedimento di limitazione geografica e comunicarlo alla Questura competente in riferimento al domicilio del richiedente (5).

La precedente procedura, introdotta dalle modifiche della legge 189/02, prevedeva due ipotesi di trattenimento poste in essere in relazione a condizioni oggettive e soggettive, che gli uffici di polizia rilevavano al momento in cui il richiedente asilo presentava la domanda. Il trattenimento aveva così luogo presso il Centro di Identificazione o, in ipotesi più limitate, presso il C.I.E. (già C.P.T.A.). Con l'introduzione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, è decaduta l'ipotesi di trattenimento nel Centro di Identificazione a favore di una procedura di "prima ed immediata accoglienza", che prevede comunque l'invio presso strutture di dimensioni e capienza notevoli, denominate "Centro di Accoglienza per Richiedenti asilo - C.A.R.A.", non appena la domanda è stata introdotta.

---



---

## L'accoglienza nei C.A.R.A.

La questura può disporre che il richiedente venga temporaneamente accolto presso un centro di accoglienza per richiedenti asilo – C.A.R.A., nei seguenti casi:

1. quando occorre verificare o determinare la nazionalità o l'identità, qualora questi non sia in possesso di documenti di viaggio o di identità o gli stessi siano ritenuti o dichiarati falsi;
2. quando il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo alla frontiera o subito dopo;
3. quando il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

Nel primo caso, la durata dell'accoglienza è limitata al tempo strettamente necessario per l'identificazione e comunque per non più di 20 giorni. Nelle altre ipotesi di accoglienza, invece, il richiedente è ospitato nel centro per il tempo necessario alla definizione della procedura di riconoscimento e comunque per un periodo non superiore a 35 giorni. Scaduti i termini dell'accoglienza, il richiedente riceverà il permesso di soggiorno per richiesta asilo (laddove la procedura di riconoscimento della protezione internazionale non sia terminata) della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della domanda.

Il richiedente può uscire dal Centro nelle ore diurne ed eventualmente allontanarsi per un tempo maggiore per rilevanti motivi personali o per motivi legati all'esame della domanda. In questi casi, occorre richiedere al Prefetto un permesso temporaneo di uscita.

L'UNHCR, gli avvocati, gli organismi e gli enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore possono fare ingresso nel C.A.R.A. previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

## Il trattenimento nel C.I.E.

Il trattenimento presso i Centri di Identificazione ed Espulsione viene previsto nei seguenti casi:

1. quando il richiedente si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 paragrafo F della Convenzione di Ginevra (6);
-

- 
2. quando il richiedente è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'art. 380, commi 1 e 2 c.p.p., o per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento di minori da impiegare in attività illecite;
  3. quando il richiedente è già destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

L'UNHCR, gli avvocati, gli organismi e gli enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore possono fare ingresso nel CIE previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

## **Disposizioni sull'accoglienza e il trattenimento nel C.A.R.A e nel C.I.E.**

A disporre l'accoglienza o il trattenimento presso i Centri di cui sopra, è competente non solo la questura nel cui territorio insiste il Centro, ma anche le altre questure d'Italia, laddove a seguito della presentazione di una domanda di asilo vengano rilevate le ipotesi previste per l'accoglienza o per il trattenimento.

La procedura può essere così semplificata nei modi che seguono:

- a. se il richiedente fa ingresso nel territorio nazionale attraverso una frontiera situata in un'area nella cui giurisdizione è presente un C.A.R.A., laddove ricorrano i motivi di accoglienza, sarà inviato presso la struttura suddetta;
- b. se il richiedente fa ingresso nel territorio nazionale attraverso una frontiera situata in un'area in cui non è prevista o non è stata ancora disposta l'apertura di un C.A.R.A. (ad es. Ancona), qualora ricorrano i motivi di accoglienza, sarà inviato in uno dei predetti centri, altrove situati;

Naturalmente il criterio deve essere adoperato anche per le disposizioni circa il trattenimento obbligatorio presso un C.I.E.

## **Commissione territoriale e determinazione della competenza**

L'organo competente ad esaminare la domanda di protezione internazio-

---

---

nale è la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Attualmente sono presenti sul Territorio Nazionale italiano 10 Commissioni Territoriali (7):

**GORIZIA:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige;

**MILANO:** con competenza a decidere sulle domande presentate nella regione Lombardia;

**ROMA:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle regioni Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria;

**FOGGIA:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;

**SIRACUSA:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;

**CROTONE:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata;

**TRAPANI:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna;

**BARI:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;

**CASERTA:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle regioni Campania, Molise; Marche, Abruzzo;

**TORINO:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna.

---

---

Un ulteriore criterio per determinare la competenza della Commissione esaminatrice è individuabile nel luogo in cui è situato il C.A.R.A. o il C.I.E. o il Centro di Accoglienza - S.P.R.A.R. in cui è accolto il richiedente asilo, mentre, nel caso in cui non sussistono ipotesi di trattenimento e/o accoglienza, sarà competente ad istruire la domanda di asilo la Commissione che si trova nella circoscrizione territoriale in cui è stata presentata.

Le Commissioni territoriali sono nominate con Decreto del Ministro dell'Interno e sono composte da:

- a. un funzionario di carriera prefettizia, con la carica di presidente;
- b. un funzionario della Polizia di Stato;
- c. un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali;
- d. un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

La Commissione territoriale può essere integrata da un funzionario del Ministero degli Affari esteri laddove flussi particolari di richiedenti la protezione internazionale richiedano elementi di valutazione riconducibili al contesto politico – sociale del Paese di provenienza, per competenza propri del Ministero degli Affari esteri.

## **L'esame della domanda di protezione internazionale**

La Commissione territoriale, ricevuta la domanda di protezione internazionale da parte della questura competente, convoca il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento e decide entro i successivi 3 giorni feriali, tranne nei casi in cui è necessario acquisire ulteriori elementi. In questo caso, la procedura viene sospesa temporaneamente, ed il richiedente e la questura competente vengono informati del ritardo. Quando il richiedente è trattenuto nel C.I.E. viene ascoltato entro 7 giorni dal ricevimento della domanda e la decisione viene adottata entro i 2 giorni successivi all'audizione (salvo sospensione).



Anche in questa fase, se la Commissione sospende la procedura per raccogliere ulteriori informazioni, il richiedente può inviare materiale o documentazione utile o sopravvenuta, poiché è autorizzato a farlo in ogni fase del procedimento.

---

---

## Il minore non accompagnato

Quando a presentare la domanda di protezione internazionale è un minore non accompagnato, ovvero una persona di età inferiore ai 18 anni entrato nel territorio nazionale senza essere accompagnato da una persona adulta in qualità di genitore o tutore, la questura è tenuta a sospendere la procedura ed informare le autorità competenti, ovvero: il Tribunale per i minorenni, il Giudice Tutelare (per l'apertura della tutela e la nomina del tutore) e il Comitato per i minori stranieri.

L'esistenza di dubbi in ordine all'età del minore può comportare l'esigenza di sottoporre il minore stesso ad una serie di accertamenti medico-sanitari non invasivi. La procedura di verifica dell'età del minore richiedente può essere richiesta in ogni fase della procedura, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale.

Vista la natura dell'accertamento, il minore deve essere informato del tipo di procedura a cui verrà sottoposto e degli eventuali esiti della stessa, della possibilità che la sua età venga determinata attraverso visita medica, del tipo di visita e le conseguenze della stessa ai fini dell'esame della domanda. In ogni caso, il minore può rifiutarsi di essere sottoposto alle visite mediche senza che questo pregiudichi l'accoglimento della domanda o l'adozione della decisione.

Una volta nominato il tutore e sentito il minore, la procedura può essere riattivata con i relativi provvedimenti sull'accoglienza. La questura, infatti, una volta formalizzata la domanda di protezione informa immediatamente il Servizio centrale per l'inserimento del minore in una delle strutture predisposte per l'accoglienza di questa categoria di richiedenti dandone immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni ed al Giudice tutelare. In mancanza di posti all'interno di queste strutture, il minore viene temporaneamente ospitato nel comune dove si trova.



I minori non accompagnati non possono essere tratti-  
nuti presso i C.I.E. o accolti presso un C.A.R.A.

---

---

## L'esame prioritario della domanda di protezione internazionale

La domanda di protezione internazionale può essere esaminata in via prioritaria quando:

1. è palesemente fondata;
2. il richiedente è riconducibile alla definizione di categorie vulnerabili ovvero: un minore, un disabile, un anziano, una donna in stato di gravidanza, un genitore singolo con figli minori, una persona che ha subito torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale (8);
3. è presentata da un richiedente accolto in un C.A.R.A. o trattenuto in un C.I.E. (9)



La Commissione può altresì decidere di omettere l'audizione quando ritiene che la domanda possa essere comunque accolta, valutando la documentazione raccolta e depositata, le dichiarazioni rese per iscritto dal richiedente, i fatti che riguardano il Paese d'origine. Analogo provvedimento può essere preso qualora una struttura sanitaria dichiari in un certificato medico che la persona non può sostenere il colloquio.

## Audizione del richiedente e svolgimento del colloquio

In entrambe le procedure di riconoscimento, prima, durante, e dopo lo svolgimento dell'audizione, al richiedente sono assicurate le seguenti garanzie procedurali:

- a. **Convocazione:** è comunicata all'interessato, presso il domicilio eletto, tramite la questura territorialmente competente. Se il richiedente asilo è ospite in un Centro di accoglienza, la comunicazione sarà effettuata presso il Centro stesso.
  - b. **Irreperibilità del richiedente:** nel caso in cui il richiedente non si presenti all'audizione perché la questura non ha provveduto alla notifica della convocazione, la Commissione convoca nuovamente il richiedente entro 10 giorni dalla cessazione della causa che ha im-
-

---

redito lo svolgimento dell'audizione. Se il richiedente accolto nel CARA si è allontanato senza un giustificato motivo, la Commissione territoriale può decidere in ordine alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale anche senza la presenza del richiedente, sulla base della documentazione disponibile e di quanto dichiarato in sede di verbalizzazione.

- c. **Rinvio audizione:** qualora le condizioni di salute del richiedente asilo siano precarie, se adeguatamente certificate, possono costituire un valido motivo per ottenere il rinvio dell'audizione.
  - d. **Tutela privacy:** vengono prese tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente asilo, inoltre l'audizione si svolge in seduta non pubblica. Può essere ammesso al colloquio il personale di sostegno qualora il richiedente sia portatore di particolari esigenze, così come stabilito nel D.Lgs. 140/05.
  - e. **Traduzione:** è garantita la presenza di un interprete della sua lingua o di una lingua a lui comprensibile.
  - f. **Assistenza legale:** il richiedente asilo ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato.
  - g. **Deposito ulteriori documenti e fascicolo di parte:** in ogni fase del procedimento possono essere inviate memorie e documentazioni inerenti l'istanza di riconoscimento.
  - h. **Verbalizzazione:** delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo si redige un verbale che gli viene consegnato immediatamente, al termine dell'audizione (prima della consegna il verbale viene letto nella lingua del richiedente e firmato da questi).
  - i. **Traduzione del provvedimento di diniego:** il provvedimento deve essere tradotto e deve indicare le modalità di impugnazione.
  - j. **Richiesta asilo di un minore:** l'audizione del minore viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la patria potestà, ovvero del genitore se trattasi di minore accompagnato, e del tutore se si tratta di un minore non accompagnato.
  - k. **Accesso agli atti:** al richiedente, al suo eventuale legale rappresentante ed al suo avvocato, è garantito l'accesso a tutte le informazioni
-

---

relative alla procedura, così come previsto dalla legge 241/90.

## **Decisione della Commissione territoriale**

La Commissione territoriale, dopo aver effettuato l'audizione del richiedente, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:

- a. riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria se ricorrono i presupposti;
- b. rigetta la domanda qualora non ricorrano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; vi siano cause di esclusione o il richiedente provenga da uno dei Paesi considerati sicuri. In quest'ultima circostanza, pur provenendo da un Paese considerato sicuro, il richiedente potrebbe ugualmente avere dei motivi, considerati gravi, per non farvi ritorno. Tra questi rientrano, ad esempio, anche gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti che, pur non essendo previsti e puniti dall'ordinamento giuridico italiano come reati, siano invece perseguibili come tali nel Paese di origine del richiedente. La Commissione territoriale è chiamata quindi a fare una valutazione oggettiva delle circostanze e ad adottare i provvedimenti di protezione;
- c. rigetta la domanda ma, ritenendo che possano sussistere ugualmente gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l'eventuale applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D. Lvo. 286/98, che stabilisce il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- d. rigetta la domanda con una specifica motivazione: "per manifesta infondatezza" quando, all'esito dell'esame, risultino palesemente infondati i presupposti per la presentazione della domanda o appaia evidente che la presentazione della stessa sia avvenuta al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

La Commissione territoriale può dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale e non procedere all'esame, in due casi specifici:

- 1) quando il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e può ancora godere di questa protezione;
-



2) quando il richiedente ha reiterato un' "identica domanda" cioè l'ha presentata nuovamente dopo la decisione della Commissione e senza alcun elemento di novità ovvero senza produrre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

## Rimedi giurisdizionali avverso le decisioni negative

La procedura di riconoscimento, nella sua prima fase, termina con la notifica della decisione della Commissione sotto forma di atto amministrativo debitamente motivato. Il provvedimento contiene altresì le informazioni sulle modalità di impugnazione.



Al cittadino straniero accolto o trattenuto presso un C.A.R.A. o un C.I.E., destinatario di un provvedimento di rigetto della domanda di protezione, viene contestualmente notificato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 286/98, ovvero con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. E' pertanto tenuto a lasciare il territorio dello Stato alla scadenza dei termini per l'impugnazione, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo.

### Scheda 11 – Dove presentare il ricorso

<b>Commissione territoriale</b>	<b>Tribunale competente</b>
GORIZIA	TRIESTE
MILANO	MILANO
ROMA	ROMA
FOGGIA	BARI
CROTONE	CATANZARO

---

SIRACUSA	CATANIA
TRAPANI	PALERMO
TORINO	TORINO
CASERTA	NAPOLI
BARI	BARI

**Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale** che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso deve essere proposto nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, mentre, nei casi di accoglienza e trattenimento, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il centro in cui risiede il richiedente.

La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria sospende l'efficacia del provvedimento impugnato:

- a. se il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, si trovava in condizioni di soggiorno regolare;
- b. se il ricorrente era stato accolto nel C.A.R.A. perché risultava necessario accertarne l'identità o la nazionalità.

La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, nei seguenti casi:

- a. quando il ricorrente si era allontanato senza giustificazione dal C.A.R.A. durante la procedura di riconoscimento;
  - b. il diniego è stato emesso per manifesta infondatezza;
  - c. il ricorso è promosso da una persona accolta nei C.A.R.A. per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera;
-

---

d. il ricorso è promosso da una persona che ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

e. il ricorso è promosso da una persona trattenuta all'interno di un C.I.E.

Quando la proposizione del ricorso non produce l'effetto sospensivo immediato, il ricorrente potrebbe richiedere al Tribunale la sospensione del provvedimento nel ricorso stesso, ovvero rivolgere istanza in sede di prima udienza di trattazione. Nel caso in cui il ricorrente voglia avvalersi di questa opportunità, deve dimostrare la sussistenza di gravi e fondati motivi.

In caso di accoglimento della richiesta di sospensione al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo e viene disposta l'accoglienza nel C.A.R.A. (o nel C.I.E. se era ivi trattenuto).

Il provvedimento di rigetto del ricorso è impugnabile dinanzi la Corte d'Appello e successivamente dinanzi la Corte di Cassazione.

Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il precedente provvedimento di riconoscimento dello status di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione.

---



# Diritti del richiedente la protezione internazionale

## Rilascio del permesso di soggiorno

La durata del permesso di soggiorno è di 3 mesi rinnovabile fino al termine della durata del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale. Nel caso in cui al richiedente venga negato il riconoscimento della protezione internazionale ed il rilascio del pds per motivi umanitari, la dimostrazione della presentazione del ricorso avverso la decisione negativa, unitamente al provvedimento del Giudice adito che sospende gli effetti del diniego (laddove non si produca in via automatica l'effetto sospensivo), consente il rilascio del pds per richiesta asilo.

Quando trascorrono più di sei mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale senza che sia stata ancora adottata la decisione, ed il ritardo non è attribuibile al richiedente, può essere rilasciato un pds della durata di 6 mesi, che consente al titolare di svolgere attività lavorativa.

## Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR

Qualora non ricorrano le ipotesi di accoglienza e trattenimento o qualora siano trascorsi i tempi previsti, il richiedente che risulti essere privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e il sostentamento proprio e dei propri familiari, può richiedere di essere accolto in una delle strutture predisposte dagli Enti locali nell'ambito della rete denominata "Sistema di Prote-

---

---

zione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati” presente su tutto il territorio nazionale italiano.

Di seguito le fasi dell’inserimento nelle strutture di accoglienza della rete SPRAR:

- a. La domanda viene presentata presso la questura che ha già ricevuto la domanda di protezione internazionale (alla domanda viene corredata la dichiarazione di mancanza di risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari);
- b. La questura trasmette il fascicolo alla prefettura -UTG competente;
- c. Ricevuta la domanda, la prefettura – UTG provvede a valutare l’insufficienza dei mezzi di sussistenza e ad accertare la disponibilità di posti all’interno del Sistema di Protezione;
- d. Segue l’invio della richiesta: al Servizio Centrale, per la verifica e l’accertamento della sussistenza dei posti in accoglienza; al Ministero dell’Interno – per consentire l’accoglienza nel CARA in caso di indisponibilità di posti nello SPRAR. Individuato il posto in accoglienza, la Prefettura informa il richiedente, gli fornisce l’indirizzo del Centro e le indicazioni per raggiungerlo.

## **Libertà di circolazione sul territorio nazionale**

Una volta rilasciato il permesso di soggiorno, il richiedente può circolare liberamente sul territorio italiano, fatti salvi gli obblighi di comunicazione della variazione del proprio domicilio, da effettuare presso le Autorità di polizia competenti.

## **Iscrizione al Servizio Sanitario**

Il richiedente deve obbligatoriamente essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.

## **Lavoro e formazione professionale**

Qualora il richiedente abbia fatto richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato da più di sei mesi e il ritardo, nell’adozione della decisione, non gli sia addebitabile, la Questura rilascia un permesso di soggiorno valido anche per svolgere un’attività lavorativa.

---



## Diritti del rifugiato

### Rilascio permesso di soggiorno per asilo

Al cittadino straniero che, a seguito dell'audizione dinanzi la Commissione competente, ha ottenuto il riconoscimento dello status giuridico di rifugiato, viene rilasciato un permesso di soggiorno per "asilo politico" della durata di 5 anni, rinnovabile senza dimostrazione di alcun ulteriore requisito (vedi scheda sui permessi di soggiorno capitolo 2).



È ora previsto il rilascio del permesso di soggiorno CE lungo periodo.

### Rilascio documento di viaggio

Al rifugiato, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione di Ginevra, è rilasciato il documento di viaggio della durata di 5 anni e rinnovabile, necessario per permettergli di effettuare viaggi al di fuori del territorio nazionale italiano. Il documento di viaggio può essere revocato o rifiutato, quando vi sono gravissimi motivi di ordine pubblico o attinenti alla sicurezza nazionale.

---

---

## Cittadinanza italiana

Il rifugiato può presentare istanza per ottenere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza e soggiorno regolare e continuativo sul territorio nazionale italiano, contrariamente agli stranieri soggiornanti ad altro titolo, per i quali sono necessari 10 anni di residenza. Deve dimostrare i requisiti economici previsti dalla procedura ordinaria non essendo previsto il contrario.

## Assistenza sociale e sanitaria

Il titolare di status di rifugiato ha diritto allo stesso trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

## Ricongiungimento familiare

Nel rispetto del principio dell'unità familiare, il cittadino straniero, riconosciuto rifugiato, può richiedere ed ottenere il ricongiungimento dei suoi familiari (coniuge, figli minori a carico o figli maggiorenni inabili al lavoro, genitore a carico – vedi capitolo 1).

Qualora il rifugiato abbia difficoltà a provare il vincolo familiare o possieda un documento ma rilasciato da un organismo internazionale, nel primo caso, si potrà avvalere dell'autorità consolare italiana autorizzata a svolgere le opportune indagini per verificare le dichiarazioni del rifugiato, e successivamente rilasciare una certificazione sostitutiva; mentre, nel secondo caso, i documenti potranno essere ugualmente accettati se ritenuti validi dal Ministero degli affari esteri. In ogni caso le spese sono a carico dell'interessato.



A differenza degli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, il rifugiato non deve produrre la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti reddituali ed abitativi, altrimenti richiesti.

---



Anche il rifugiato può richiedere l'accoglienza presso uno dei centri dello SPRAR secondo la procedura sopra descritta.

## **Attività lavorativa**

La legge riconosce al rifugiato parità di trattamento con il cittadino italiano in materia di accesso al lavoro subordinato ed al lavoro autonomo. Peraltro è consentito l'accesso al pubblico impiego ma si applicano le stesse limitazioni previste per i cittadini provenienti da uno Stato membro dell'U.E.

## **Rilascio permesso di soggiorno di lungo periodo**

Il titolare di status di rifugiato può richiedere per sé e per i propri familiari il rilascio del pds di lungo periodo. Il rilascio del pds di lungo periodo è subordinato alla dimostrazione da parte del rifugiato e dei suoi familiari dei seguenti requisiti: dovranno aver soggiornato almeno 5 anni nel TNI; non dovranno produrre la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, ma sarà necessario indicare un luogo di residenza; sarà richiesta la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale come già previsto dal Dlgs 286/98. In questo ultimo caso, per quanti si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre alla determinazione del reddito nella misura del quindici per cento del relativo importo. Non è richiesto il superamento del test di lingua italiana.



Il computo dei 5 anni di soggiorno ha inizio dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

---





# Diritti del beneficiario di protezione sussidiaria

## Rilascio permesso di soggiorno

Al cittadino straniero che, a seguito dell'audizione dinanzi la Commissione competente, ha ottenuto il riconoscimento dello status giuridico di beneficiario di protezione sussidiaria, viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile se permangono le condizioni che hanno determinato il riconoscimento. Il permesso di soggiorno può essere convertito per motivi di lavoro.

## Rilascio titolo di viaggio per cittadini stranieri

Contrariamente al titolare dello status di rifugiato, per il beneficiario della protezione sussidiaria non è previsto il rilascio del documento di viaggio secondo il modello predisposto dalla Convenzione di Ginevra. La sussistenza di fondate ragioni che non consentano al beneficiario di protezione sussidiaria di richiedere ed ottenere il rilascio del passaporto alle autorità consolari del Paese di cittadinanza, sono il presupposto del rilascio del titolo di viaggio per stranieri. La durata del documento è di 5 anni, pari a quella del permesso di soggiorno. Il titolo di viaggio per cittadini stranieri era già previsto dalla Circolare del Ministero degli Esteri n. 48 del 1961.

Come per il rifugiato, il titolo di viaggio può essere ritirato o può esserne rifiutato il rilascio in presenza di gravissimi motivi attinenti la sicurezza na-

---

---

zionale e l'ordine pubblico.

Il ritiro o il rifiuto del rilascio del documento possono essere motivati anche da dubbi sull'identità personale del titolare della protezione sussidiaria.

## **Assistenza sociale e sanitaria**

Il titolare di status di protezione sussidiaria ha diritto allo stesso trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

## **Cittadinanza italiana**

La legislazione non prevede forme e procedure agevolate per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del beneficiario della protezione sussidiaria. Si desume da ciò che la richiesta può essere avanzata, ma nei termini previsti dal cittadino straniero in possesso, ad esempio, del permesso di soggiorno per lavoro, ovvero dopo 10 anni di soggiorno e di residenza continuativi e dimostrando i requisiti richiesti dalla legge.

## **Ricongiungimento familiare**

Il beneficiario di protezione sussidiaria ha diritto a richiedere ed ottenere il ricongiungimento familiare alle stesse condizioni del rifugiato, ovvero senza dover produrre la documentazione che attesti il possesso di requisiti reddituali ed abitativi altrimenti richiesti. Ciò per effetto della modifica introdotta dal recente d.lgs n.18 del 21 febbraio 2014. La mancanza di documentazione utile a dimostrare il vincolo familiare con la persona che si intende ricongiungere non può essere motivo di rigetto della domanda. In questo caso quindi, potrà avvalersi delle facilitazioni di cui godono i rifugiati e richiedere alla rappresentanza consolare italiana presente nel suo Paese o nel Paese in cui si trovano i familiari, le certificazioni sostitutive che potranno essere rilasciate a seguito di verifiche appropriate, con i costi però a carico dell'interessato. Inoltre si ricorda che possono essere adoperati i documenti rilasciati anche da organismi internazionali e ritenuti validi dal Ministero degli Affari esteri.

---

---

## Attività lavorativa

Il beneficiario di protezione sussidiaria può svolgere un'attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo.



Anche il beneficiario di protezione sussidiaria può richiedere l'accoglienza presso uno dei centri dello S.P.R.A.R. secondo la procedura sopra descritta.

## Rilascio permesso di soggiorno di lungo periodo

Il titolare di status di protezione sussidiaria può richiedere per sé e per i propri familiari il rilascio del pds di lungo periodo. Il rilascio del pds di lungo periodo è subordinato alla dimostrazione da parte del protetto sussidiario e dei suoi familiari dei seguenti requisiti: dovranno aver soggiornato almeno 5 anni nel TNI; non dovranno produrre la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, ma sarà necessario indicare un luogo di residenza; sarà richiesta la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale come già previsto dal Dlgs 286/98. In questo ultimo caso, per quanti si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre alla determinazione del reddito nella misura del quindici per cento del relativo importo. Non è richiesto il superamento del test di lingua italiana.

---



# Diritti del titolare di permesso di soggiorno per protezione umanitaria

## Rilascio permesso di soggiorno

Il permesso per motivi umanitari viene rilasciato quando, a seguito del diniego della protezione internazionale, la Commissione territoriale competente ritenga sussistano comunque motivi di carattere umanitario tali da consentire al richiedente il soggiorno nel territorio nazionale. In questi casi quindi, la Commissione territoriale trasmette gli atti alla questura per l'eventuale rilascio del pds.

Il permesso di soggiorno ha la durata di 1 anno, rinnovabile a seguito di autorizzazione da parte della stessa Commissione che ne ha richiesto il primo rilascio.

## Rilascio documento di viaggio

Il titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari può richiedere il rilascio del titolo di viaggio per cittadini stranieri previsto dalla Circolare del Ministero degli Esteri n. 48 del 1961. Le questure applicano la procedura di rilascio del documento con modalità differenti seppure, generalmente, l'impossibilità di richiedere ed ottenere il rilascio del passaporto da parte della Rappresentanza consolare del Paese di cittadinanza, rimanga il principale motivo. Non sono indicati, in ogni caso, motivi specifici e le modalità necessarie per dimostrare il mancato rilascio del passaporto. Occorre per-

---

---

tanto richiedere le informazioni sulla procedura al momento adoperata presso la questura territorialmente competente.

### **Attività lavorativa**

Il beneficiario di protezione umanitaria può esercitare un'attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo.

### **Conversione del permesso di soggiorno**

Il titolare di pds per motivi umanitari può richiederne la conversione in motivi di lavoro subordinato o autonomo previa presentazione e dimostrazione dei requisiti previsti per le due tipologie di soggiorno richieste e senza preclusioni di quote flussi.

### **Ricongiungimento familiare**

Non è riconosciuto il diritto al ricongiungimento, pur integrando i requisiti di reddito e alloggiativi richiesti dalla legge. E' necessario richiedere la conversione del pds in motivi di lavoro, qualora il titolare di pds per motivi umanitari voglia ricongiungere a sé i propri familiari.

### **Assistenza sanitaria**

La titolarità di pds per motivi umanitari consente l'iscrizione obbligatoria presso il Servizio Sanitario Nazionale anche in caso di richiesta di rinnovo.



Anche il titolare di permesso per motivi umanitari può richiedere l'accesso al Sistema di Accoglienza SPRAR nelle modalità indicate nei paragrafi precedenti.

---

---

## **NOTE**

### **Nota 1**

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione di un regime comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della Convenzione di Ginevra relativa allo Status di rifugiato. (indietro)

### **Nota 2**

Art. 7 comma 1 lett. b) d. lgs. 251/07 (indietro)

### **Nota 3**

Mentre per gli atti di persecuzione il decreto legislativo 251 fornisce un elenco dichiaratamente non esaustivo (cfr art. 7 comma 2, nella parte in cui dice "Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: (...)"), rispetto agli atti riconducibili al danno grave, l'elencazione è invece completa. (indietro)

### **Nota 4**

In questo caso quindi non si applicherebbe il termine di 8 giorni lavorativi previsto dal Decreto 286/98, entro i quali il cittadino straniero deve fare richiesta di permesso di soggiorno (si veda il capitolo 2) per non incorrere nella sanzione amministrativa dell'espulsione. (indietro)

### **Nota 5**

Il domicilio viene eletto presso il CARA in cui è ospitato il richiedente, la struttura di accoglienza dello SPRAR o altro (domicilio privato, ad esempio). (indietro)

### **Nota 6**

Quando ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o contro l'umanità, come definiti negli strumenti internazionali elaborati per stabilire

---

---

disposizioni riguardo a questi crimini. Qualora abbia commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato; qualora si sia reso colpevole di azioni contrarie ai principi delle Nazioni Unite. (indietro)

### **Nota 7**

Può accadere che le Commissioni vengono rafforzate temporaneamente, con la costituzione di sezioni distaccate, collocate in sedi diverse da quella principale. (indietro)

### **Nota 8**

Art. 8 comma 1 d. lgs. 140/05. (indietro)

### **Nota 9**

L'esame prioritario non è previsto qualora il trattenimento è applicato al solo fine di identificare il richiedente asilo. (indietro)

---





# CAPITOLLO 6

Il cittadino dell'Unione Europea



# Introduzione

Il decreto legislativo n. 286/98 non si applica ai cittadini appartenenti ad uno dei Paesi membri dell'Unione Europea.

Il processo di costituzione dell'Unione Europea ha avuto inizio negli anni '50. Da allora e in modo progressivo, ad un aumento considerevole dei Paesi aderenti è seguita una sempre maggiore consapevolezza dell'Unione Europea come un'unica e grande entità sovranazionale.

La libertà di circolazione all'interno dello spazio comune ha favorito e favorisce gli spostamenti tra uno Stato e l'altro sia per motivi turistici che per altre finalità, di studio e di lavoro, ad esempio.

Sono previste, a questo proposito, procedure differenti rispetto a quanto stabilito per i cittadini stranieri, senza vincoli di quote determinanti per l'ingresso e soprattutto senza regole ferree in materia di soggiorno regolare. Il quadro normativo si è ulteriormente definito con la pubblicazione e l'entrata in vigore del Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 "Attuazione della direttiva europea 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini europei e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri". Il decreto semplifica le procedure per la circolazione dei cittadini europei all'interno dello spazio comune e ridefinisce le modalità di ingresso e soggiorno per i familiari stranieri del cittadino straniero, creando per loro una corsia preferenziale pur non appartenendo ad uno Stato membro.

---



## Paesi aderenti all'Unione Europea

Dal 1° luglio 2013 il numero dei Paesi membri dell'Unione Europea è passato da 27 a 28.

La Croazia, infatti, ha ufficialmente fatto ingresso nell'Unione firmando il Trattato dell'Unione Europea e affiancandosi così a: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito.





## Diritti, facoltà e doveri

Chiunque sia in possesso della cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell'Unione. La cittadinanza dell'Unione è complementare alla cittadinanza nazionale degli Stati membri e non la sostituisce.

I cittadini dell'Unione godono dei diritti riconosciuti e soggiacciono ai doveri imposti dal Trattato.

I principali diritti conferiti ai cittadini dell'U.E. sono i seguenti:

- a. libertà di circolazione e diritto di soggiorno nel territorio degli Stati membri;
- b. diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari;
- c. diritto di proporre petizioni dinanzi al Parlamento Europeo.

### Libera circolazione

I cittadini dell'U.E. possono circolare liberamente nello spazio comune senza limitazioni imposte dalla presentazione di visti di ingresso. Devono possedere un passaporto valido o un documento di identità valido per l'espatrio, rilasciato dal proprio Stato di appartenenza. La libertà di circolazione permette così di spostarsi nei diversi Paesi membri e di circolare per 3 mesi senza richiedere il permesso di soggiorno. Anche i familiari del cittadino europeo hanno analogo diritto di circolazione all'interno dello Spazio comune, seppure non appartengano ad uno degli Stati membri dell'U.E. In questo caso devono possedere il passaporto in corso di validità

---

---

e richiedere il visto d'ingresso qualora richiesto (per soggiorni di durata superiore a 90 giorni). Il visto dovrà essere rilasciato gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste pendenti presso l'Autorità consolare italiana all'estero.

Il cittadino dell'UE, o il suo familiare non avente la cittadinanza di uno degli Stati membri, può essere soggetto al respingimento se sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, a meno che, entro ventiquattro ore dalla richiesta, non dimostri di possedere i documenti necessari, o altra idonea documentazione atta a provare l'identità ed il diritto di libera circolazione.

In casi eccezionali, uno Stato membro può negare il diritto all'ingresso al cittadino dell'UE ed ai suoi familiari per ragioni politiche, di sicurezza o di salute pubblica. Il respingimento deve essere reso per iscritto e motivato da ragioni comprovanti il fatto che il cittadino dell'UE sia una minaccia concreta e sufficientemente grave per il territorio dello Stato membro che nega l'ingresso. Avverso il provvedimento di respingimento può essere proposto ricorso presso il tribunale ordinario, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

I termini entro cui presentare il ricorso avverso le decisioni relative al diritto di soggiorno del cittadino dell'UE sono ordinariamente, a pena di inammissibilità, di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, mentre sono di 60 giorni quando il ricorrente risiede all'estero. In questo caso il ricorso può essere depositato sia per mezzo del servizio postale che per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Come già visto per i cittadini stranieri, qualora il ricorso venga presentato dal Paese di origine l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza.

## **Il diritto al soggiorno di breve durata**

Per i soggiorni di durata inferiore ai 90 giorni, al cittadino dell'UE ed al familiare non appartenente ad uno Stato membro non sono richieste particolari formalità da parte della autorità italiane competenti.

Entrambi, infatti, hanno il diritto di soggiornare nel TN per un periodo non

---

---

superiore a 3 mesi, senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio. Nel caso in cui il soggiorno invece si protragga ulteriormente, il cittadino dell'UE deve effettuare l'iscrizione anagrafica presso gli uffici comunali della città in cui risiede e dimostrare il possesso di una serie di requisiti previsti dalla normativa vigente.



I cittadini dell'U.E. ed i loro familiari godono del diritto di soggiorno finché possiedono le risorse economiche sufficienti per non diventare un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro che li ospita.

## **Il diritto al soggiorno per un periodo superiore a tre mesi**

Il cittadino dell'UE gode del diritto a soggiornare nel TN per un periodo superiore a tre mesi nei seguenti casi:

- a) quando è un lavoratore subordinato o autonomo;
- b) quando, in alternativa, dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti;
- c) quando frequenta un corso di studi o un corso di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato, ma riconosciuto;
- d) quando è familiare, anche se non appartenente ad uno Stato membro, ed accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare secondo i presupposti precedenti.



## Il soggiorno del cittadino europeo che lavora

Il cittadino comunitario che compie un'attività di tipo subordinato o autonomo dovrà depositare idonea documentazione che ne provi lo svolgimento.

### Accesso al lavoro

I cittadini dell' U.E. possono esercitare un'attività di lavoro autonomo o subordinato senza vincoli di quote ed alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in cui soggiornano. Questo comporta peraltro una serie di conseguenze:

- a. il lavoratore cittadino di uno Stato membro verrà inserito nelle liste di collocamento in posizione preferenziale al pari del cittadino italiano;
- b. non è applicabile il principio che limita il numero o la percentuale di cittadini comunitari lavoratori;
- c. se previsti benefici di diversa natura per le aziende che assumono una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini lavoratori comunitari sono considerati al pari degli italiani;
- d. non sono ammissibili limitazioni di natura contrattuale relativamente alle condizioni di accesso al lavoro, alla retribuzione, alle modalità di licenziamento, etc.

- e. è percepibile l'indennità di disoccupazione per il lavoratore comunitario che ha perduto il posto di lavoro in Italia alle stesse condizioni del lavoratore italiano.

## **Sicurezza sociale**

Il principio di territorialità dell'obbligo assicurativo prevede che il lavoratore debba essere assicurato, ai fini previdenziali ed assistenziali, nel Paese in cui svolge l'attività lavorativa. Ne consegue che il cittadino comunitario che svolge una regolare attività lavorativa in Italia potrà usufruire delle forme di tutela previste per i cittadini italiani quali, ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità, gli assegni familiari, le indennità di malattia e di maternità.





## Il soggiorno del cittadino europeo che studia

Il cittadino europeo iscritto presso un istituto pubblico o privato per seguire un corso di studi o di formazione professionale dovrà depositare idonea documentazione che dimostri l'iscrizione all'istituto preso il quale svolge il ciclo di studi o la formazione. A questo si aggiungono la documentazione che prova la sussistenza di un'assicurazione sanitaria e quella valida a dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.

I parametri economici di riferimento sono riconducibili all'assegno sociale annuo secondo lo schema di seguito riportato.

### **Scheda 10** – parametri standard reddito

Numero dei familiari	Reddito annuo lordo da dimostrare	Mensile lordo
1 familiare	€ 8.728,395	€ 671,415
2 familiari	€ 11.637,86	€ 895,22
3 familiari	€ 14.547,325	€ 1.119,025
4 familiari	€ 17.456,79	€ 1.324,283

Si ricorda che i parametri sono suscettibili di aggiornamento ISTAT

## **Il soggiorno del cittadino europeo che non studia e non lavora**

In questo caso, per richiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, il cittadino europeo dovrà dimostrare di possedere per se stesso, ed eventualmente per i propri familiari, le risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. A questo proposito dovrà depositare una dichiarazione o altra documentazione idonea, nonché l'assicurazione sanitaria o di altro titolo, adeguata a coprire i rischi su tutto il territorio nazionale italiano. Per i parametri economici si fa riferimento alla scheda di cui sopra.



## Assistenza sanitaria

Dal 1° novembre 2004 il modello E111, adoperato dai cittadini comunitari per effettuare prestazioni sanitarie durante il soggiorno turistico in un Paese U.E., è stato sostituito gradualmente dalla “Tessera europea di assicurazione malattia – TEAM”.

La TEAM è una tessera gratuita ed è valida in tutti i Paesi U.E. ed anche in Svizzera, Liechtenstein, Islanda e Norvegia. Come già anticipato, tutti i cittadini provenienti da uno di questi Paesi che abbiano diritto alle cure per malattia possono ricorrere alle cure sanitarie urgenti o impreviste durante un soggiorno temporaneo in Italia, ottenendo le prestazioni in forma diretta presso una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per prestazioni in forma diretta si intendono le cure sanitarie fornite a titolo gratuito salvo il pagamento di un ticket che resta a carico dell’assistito.

In caso di attività lavorativa, con il pagamento delle tasse si compartecipa anche alla spesa sanitaria e il lavoratore comunitario può richiedere il rilascio del libretto sanitario presso l’Asl territoriale competente.

La tessera TEAM non sostituisce le assicurazioni mediche richieste, poiché copre l’assistenza sanitaria solo per i primi tre mesi di soggiorno e non copre l’assistenza sanitaria privata né, ad esempio, in caso di rimpatrio, i costi del volo di ritorno al proprio paese di provenienza.



## L'iscrizione anagrafica e il soggiorno superiore a tre mesi

Per poter effettuare l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'UE deve produrre la seguente documentazione:

- a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità;
- b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare;
- c) qualora a richiedere l'iscrizione sia un familiare proveniente da un Paese non appartenente all'UE, l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'UE;
- d) l'attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata, se il soggiorno è motivato da motivi di carattere professionale e lavorativo;
- e) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri e gli importi indicati nella scheda 10, nonché la titolarità di un'assicurazione sanitaria per coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, quando il cittadino dell'UE può dimostrare di avere risorse sufficienti per vivere sul TN;
- f) l'iscrizione presso l'istituto pubblico o privato in cui si svolge il corso di studi o di formazione professionale, la titolarità di un'assicurazione sanitaria nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri della scheda 10.



Malgrado venga esplicitamente fatto riferimento all'assegno sociale annuo per verificare la congruità e la sufficienza della disponibilità economica richiesta al cittadino dell'UE ed ai suoi familiari, è contemplata la possibilità che venga effettuata una valutazione complessiva della situazione soggettiva della persona che fa richiesta di iscrizione anagrafica.

I 1

Comune di residenza rilascerà l'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea, previa domanda dell'interessato. L'attestazione certifica la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta debitamente documentata.



## Il familiare del cittadino europeo

Al familiare del cittadino dell'UE non appartenente ad uno dei Paesi membri può essere rilasciato un documento di soggiorno denominato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea”.

Il documento può essere richiesto presso la Questura competente territorialmente, una volta che siano trascorsi 3 mesi dall'ingresso nel TN.

Al momento della presentazione dell'istanza presso la questura vengono richiesti i seguenti documenti:

- a) il passaporto, o il documento equivalente, in corso di validità;
- b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare;
- c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'UE;
- d) n.4 fotografie in formato tessera.

La validità della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UE è di 5 anni a decorrere dalla data del rilascio. Il rilascio della carta è gratuito.

Il titolare della carta mantiene il diritto alla stessa ed al soggiorno anche in caso di assenze prolungate dal TN. In ogni caso le assenze devono essere temporanee e non superiori a 6 mesi l'anno. Sono previste eccezioni nel caso in cui l'assenza sia giustificata dall'assolvimento di obblighi militari ma anche per altri rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, ma-

lattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato. Per dimostrare e giustificare l'assenza il titolare della carta può esibire documentazione idonea.



in caso di decesso del cittadino dell'UE, il familiare può proseguire il suo soggiorno se ha acquisito il diritto di soggiorno permanente.

Nel caso in cui si tratti di un familiare titolare di Carta e non appartenente ad uno dei Paesi membri dell'UE, in caso di decesso del familiare dell'UE questi non perde il diritto di soggiorno se ha soggiornato nel TN per almeno 1 anno prima del decesso ed abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente o dimostri di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti secondo condizioni e requisiti illustrate nei paragrafi precedenti.



Il cittadino dell'UE matura il diritto al soggiorno permanente se può dimostrare i requisiti e le condizioni richieste per il soggiorno e l'iscrizione anagrafica dopo aver soggiornato per 5 anni nel TN, legalmente ed in via continuativa.